

**CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE
INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI
DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DELLE PROVINCE DI PADOVA, TREVISO E VICENZA,
INTEGRATIVO DEL CCNL 19 APRILE 2010 COME
MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'
ACCORDO NAZIONALE 1° LUGLIO 2014**

Marco Pini
Andrea Pini

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ca

5 ottobre 2017

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Pace

[Signature]

[Signature]

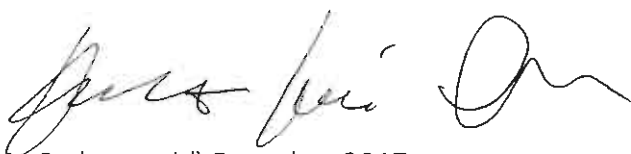
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



In Padova, addì 5 ottobre 2017



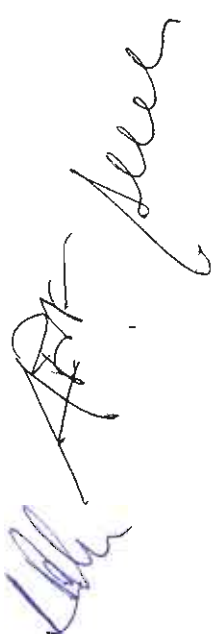
tra

- **ANCE PADOVA – COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI** rappresentata dal suo Presidente dott. Luigi Ometto e dal Coordinatore dell'Area Sindacale arch. Silvia Basso, assistiti dal Direttore dott. Leonardo Pesadori;
- **ANCE TREVISO- SEZIONE AUTONOMA DI UNINDUSTRIA TREVISO** rappresentata dal Delegato del Presidente geom. Silvano Armellin, assistito dal dott. Zelio Pirani e dal dott. Paolo Valerio;
- **ANCE VICENZA - SEZIONE COSTRUTTORI EDILI DI CONFINDUSTRIA VICENZA** rappresentata dal Presidente arch. Antonio Vescovi e dal Coordinatore dell'Area Sindacale arch. Gianluca Muraro, assistiti dal dott. Andrea Crisci di Confindustria Vicenza

e

- la **FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO- Fe.N.E.A.L.-U.I.L.** di PADOVA e ROVIGO, aderente all'Unione Italiana del Lavoro U.I.L.;
la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L.** di PADOVA e ROVIGO, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L.;
la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE- F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.** di PADOVA, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L.;
rappresentate rispettivamente dal geom. Gino Gregnanin, dal sig. Gianni Pasian e dal dott. Dario Verdicchio
- la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO - Fe.N.E.A.L.-U.I.L.** della Macroarea di TREVISO e BELLUNO, aderente all'Unione Italiana del Lavoro U.I.L.;
la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L.** di BELLUNO e TREVISO, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L.;
la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE- F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. PROVINCIALE SINISTRA PIAVE DESTRA PIAVE** di TREVISO, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L.;
rappresentate rispettivamente dai sigg. Gianluca Quatrone, Marco Potente, Alessandro Marcato, Gabriele Serraglio e Mauro Visentin;
- la **FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO -Fe.N.E.A.L.-U.I.L.** di VICENZA, aderente all'Unione Italiana del Lavoro U.I.L.;
la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L.** di VICENZA, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L.;
la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE -F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.** di VICENZA, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L.;
rappresentate rispettivamente dai sigg. Giacomo Pirro, Lorenzo D'Amico e Luca Rossi;

(Tutti insieme anche: Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza)



[Handwritten signature]

visti

- il C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014, segnatamente con riferimento agli articoli che ne demandano alla contrattazione territoriale di secondo livello la definizione sotto il profilo normativo ed economico;
- l'Accordo Quadro Regionale Sperimentale 7 dicembre 2016 sulla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale per le imprese edili iscritte alle Casse Edili Industriali del Veneto (Allegato 2);
- le Linee Guida 7 dicembre 2016 per la determinazione ed erogazione dell'E.V.R. per le imprese edili industriali del Veneto (Allegato 3);
- l'Accordo Quadro Interprovinciale 5 settembre 2017 tra le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza per il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale edilizia industria;

viene stipulato

il presente Contratto Collettivo Territoriale Interprovinciale di lavoro, integrativo del C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014, da valere per il territorio delle province di Padova, Treviso e Vicenza per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato C.c.n.l. e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa delle imprese stesse.

Gli allegati e le tabelle formano parte integrante del presente contratto.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREMESSA

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE LINEE DI SVILUPPO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER LE PROVINCE DI PADOVA, TREVISO E VICENZA

La pesante situazione di crisi che ha investito il comparto delle costruzioni richiede che anche la contrattazione integrativa territoriale interprovinciale contribuisca ad individuare soluzioni che, nel mutato contesto economico in cui agiscono le imprese, possano valorizzare il ruolo del contratto come strumento per garantire alle imprese e ai lavoratori certezze di regole, omogeneità di prestazioni ed assistenze contrattuali, garantendo nel contempo la salvaguardia degli equilibri economici e finanziari della bilateralità di settore.

La scelta di arrivare ad un Accordo integrativo territoriale interprovinciale, che abbia valenza per le tre province di Padova, Treviso e Vicenza, permetterà di assicurare un quadro unitario di prestazioni ed assistenze, di omogeneizzare la disciplina di istituti contrattuali essenziali nella gestione del personale, di semplificare le regole per le imprese nonché di conseguire economie di scala per il sistema della bilateralità delle tre province.

A tale ultimo riguardo l'unificazione dei requisiti di accesso e di contenuto delle prestazioni e assistenze tra le tre province rappresenta il passaggio prodromico per favorire sinergie operative, realizzazione di aree comuni di gestione tecnica ed amministrativa tra gli enti bilaterali delle tre realtà coinvolte e possibilità di ulteriore aggregazione di servizi a livello interprovinciale, nella logica indicata ed auspicata dal Protocollo sugli Organismi Bilaterali, allegato all'Accordo nazionale 1° luglio 2014 di rinnovo del C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, i cui indirizzi e contenuti le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza condividono integralmente.

Tale prima ipotizzata forma di aggregazioni di servizi a livello interprovinciale non appare preclusiva ed anzi favorirà il percorso verso una bilateralità di sistema di tipo regionale, fermo restando il rispetto e l'applicazione delle eventuali deliberazioni e regolamentazioni che sulla materia dovessero essere adottate dalle parti nazionali.

PARTE PRIMA

REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PADOVA TREVISO E VICENZA

ART.1 -CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE

Al fine di promuovere la legalità e la regolarità delle lavorazioni di cantiere si adotteranno le iniziative necessarie a garantire il monitoraggio di tutto il personale operante nei singoli cantieri, anche svolgente lavorazioni non riconducibili al C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014, nonché la validazione del ruolo dell'Ente Unico Bilaterale per la formazione/sicurezza come soggetto di riferimento per l'erogazione della formazione sicurezza in cantiere per tutto il personale che vi operi anche quando il suo rapporto di lavoro sia disciplinato da contrattazione collettiva di settore diversa da quella edile.

Congiuntamente le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza promuoveranno la stipula di protocolli di intesa con le Amministrazioni Pubbliche - segnatamente servizi SPISAL operanti nelle singole province e Ispettorati Territoriali del Lavoro - per creare osservatori di legalità, promuovere attività divulgative e informative in materia di salute e sicurezza nel settore edile, sviluppare le competenze e conoscenze dei lavoratori e rafforzare la conoscenza del sistema della bilateralità.

Nel contempo le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza convengono di proseguire nel confronto già in essere con la Regione Veneto per l'implementazione del sistema on-line delle notifiche preliminari al fine di consentire l'accesso ai dati informativi in esse contenuti agli Enti Bilaterali di settore, in conformità a quanto già previsto dal vigente Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

A tal fine le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza convengono di fare riferimento per la regolamentazione dell'istituto della notifica preliminare allo schema di Protocollo d'Intesa mutuato dallo schema nazionale i cui contenuti sono già noti alle stesse Parti, fatti salvi gli adeguamenti di natura formale che ne semplifichino l'applicazione da parte delle imprese in sede di stesura della regolamentazione definitiva

ART. 2 -TRASFERTA VENETA

Le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza confermano la piena adesione alla disciplina della "Trasferta Veneta", attivata a decorrere dal 1° ottobre 2010, in quanto regolamentazione che favorisce l'efficienza e la semplificazione delle procedure di gestione del personale, nonché la valorizzazione del ruolo della bilateralità di settore nel contrasto al lavoro irregolare

ART.3-ORARIO DI LAVORO OPERAI ED IMPIEGATI

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 19, Parte Operai, e 43 e 54, Parte Impiegati, del C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 1° Luglio 2014, si intendono qui riportati per intero con le ulteriori seguenti determinazioni, integrazioni e specificazioni:

a) Con riferimento al combinato disposto dell'art.5, terzo comma e dell'art.38, terzo comma, lettera a), Parte Operai, nonché dell'art.43, Parte Impiegati, del richiamato C.c.n.l., l'orario normale contrattuale di lavoro nel territorio delle province di Padova, Treviso e Vicenza per gli operai di produzione, per gli impiegati di cantiere e per gli altri impiegati è di 40 ore settimanali di media annua.

b) In attuazione di quanto già previsto dagli artt. 5 e 43 del vigente C.c.n.l. più sopra citato per ragioni produttive le imprese possono adottare, anche individualmente, o per singoli cantieri, dandone comunicazione, anche tramite l'Associazione datoriale territoriale di categoria alle RSU o, in assenza di queste, alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, orari multiperiodali e cioè programmare, in un periodo di riferimento non superiore a 12 mesi, orari settimanali superiori e inferiori a 40 ore, di norma articolati su cinque giorni alla settimana, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere, a condizione che la media corrisponda alle 40 ore settimanali riferibile al periodo stesso.

In caso di organizzazione multiperiodale dell'orario di lavoro, costituisce straordinario ogni ora di lavoro effettuata oltre l'orario programmato settimanale, salvo quanto previsto al successivo punto c). Resta fermo il rispetto del limite delle 48 ore settimanali come durata media di cui all'art.4 del D.Lgs. 8.04.2003 n.66.

c) Le imprese converranno con le RSU o, in assenza di queste, con le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, in forma collettiva o individuale, l'istituzione di regimi di banca ore individuale nella quale confluiscono tutte le ore di straordinario prestate ai fini della possibilità di fruizione di permessi compensativi retribuiti in luogo del pagamento delle ore di straordinario. Per le ore prestate oltre l'orario normale e accantonate in banca ore è riconosciuta la corresponsione nel periodo di paga della sola maggiorazione del 15%. Resta fermo che il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.

I permessi compensativi saranno retribuiti come orario ordinario di lavoro e fruiti a richiesta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

Le imprese converranno con le RSU o, in assenza di queste, con le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, che i permessi compensativi retribuiti possano essere utilizzati al fine di evitare o contenere il ricorso alla CIGO.

I permessi compensativi retribuiti maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno civile (1° gennaio -31 dicembre) non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

I permessi compensativi retribuiti non fruiti entro tale termine devono essere liquidati con le maggiorazioni di lavoro straordinario previste dal citato C.c.n.l., scomputando a tale fine la maggiorazione del 15% già corrisposta, e per gli operai senza le percentuali di cui agli articoli 5 e 18 dello stesso C.c.n.l..


d) Rimane ferma la disciplina dei riposi annui mediante permessi individuali di cui all'art.5, parte B) Operai, e 43, parte B) Impiegati, del C.c.n.l. richiamato.

e) Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'intera normativa dell'orario di lavoro è quella stabilita dall'art. 6 del C.c.n.l. citato.

f) I quattro mesi dell'anno durante i quali è consentito alle imprese, ai sensi dell'art.8 del R.D. 10.09.1923 n.1955 e R.D. 10.09.1923 n.1957, come previsto dall'art.16 del D.Lgs. 8.04.2003 n.66, e previo avviso all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, di superare l'orario normale di 40 ore settimanali, sono, di norma: maggio, giugno, luglio e settembre, salvo diversa comunicazione aziendale.

In tali mesi, gli operai e gli impiegati di cantiere, su richiesta preventiva dell'impresa da effettuarsi con un preavviso di norma di 72 ore, salvo casi di urgenza, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali fino ad un massimo di 5 ore settimanali. Per tali prestazioni eccedenti, fermo restando il carattere ordinario del lavoro, sono dovute le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno di cui all'art. 19, Parte Operai, e 54, Parte Impiegati, del C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014.

Resta fermo il rispetto del limite delle 48 ore settimanali come durata media di cui all'art.4 del D.Lgs. 8.04.2003 n.66.

g) Nei casi in cui sorgano difficoltà sull'interpretazione e nell'applicazione della normativa di legge e contrattuale, la questione dovrà essere segnalata tempestivamente alle Parti Sociali Territoriali contraenti al fine di prevenire l'insorgere di controversie.

* * *

In relazione a specifiche e motivate richieste da parte di personale dipendente, possono essere convenute particolari modalità di godimento dei permessi maturati, anche attraverso l'accorpamento degli stessi, tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

Per le suddette modalità di godimento la richiesta dovrà essere presentata al datore di lavoro almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo nel quale si intende usufruire dei permessi individuali.

ART. 4 - REPERIBILITA' AZIENDALE

La reperibilità è un istituto accessorio alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è rintracciabile dall'azienda fuori dall'orario di lavoro al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività o l'erogazione di un determinato periodo di servizio in presenza di esigenze non programmate di lavoro.

I periodi di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

[Handwritten signature]

L'indennità di reperibilità per gli operai e gli impiegati, che acconsentono alla richiesta per iscritto del datore di lavoro di essere reperibili anche fuori dall'orario di lavoro normalmente praticato dall'impresa, quale richiamata all'articolo 38, comma 3, lett. e) del C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014, è fissata, a decorrere dal 1° ottobre 2017, nelle seguenti misure giornaliere

Compenso giornaliero		
16 ore giornolavorato	24 ore giorno libero	24 ore giorno festivo
7,00	9,00	12,00

In caso di disponibilità alla reperibilità, l'azienda adotta criteri di rotazione del personale.

Qualora il periodo di reperibilità abbia interessato più di una intera settimana consecutiva, per il periodo seguente e consecutivo eccedente la settimana, l'indennità sopra riportata verrà maggiorata del 30%.

L'indennità di reperibilità è dovuta per i periodi durante i quali il lavoratore rimane reperibile e in attesa di chiamata per sopperire ad esigenze non programmate nell'orario di lavoro, garantendo per iscritto al datore di lavoro la sua disponibilità a recarsi presso la sede, luogo di raccolta o nel luogo di intervento, secondo le indicazioni del datore di lavoro, con i tempi normalmente necessari a raggiungere tale destinazione dalla propria residenza, o nei maggiori tempi indicati dal datore di lavoro in relazione alla specifica chiamata.

Il lavoratore dovrà informare il datore di lavoro del prevedibile tempo necessario per intervenire nel luogo in cui è chiamato.

Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari alla normale retribuzione, oltre il rimborso delle eventuali spese per l'utilizzo del mezzo proprio in ragione di € 0,50 per ogni chilometro percorso e con esclusione di qualsiasi indennità o diaria di trasferta, ferma restando la non computabilità del tempo di guida e del tempo di viaggio ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro.

Le ore di intervento effettuato rientrano nel computo dell'orario di lavoro.

Resta salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di concordare riposi compensativi.

Ai sensi delle norme vigenti, è permessa la deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilità garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero continuativo di 8 ore ed accordando una protezione adeguata.

Per li Qm

L'indennità di reperibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo, perchè la quantificazione di detta indennità è stata effettuata dalle parti in modo omnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza.

Pertanto essa non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.c.n.l. sopra richiamato, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Per quanto sopra si conviene che per il personale operaio su di essa non venga computata la percentuale di cui all'art.18 del C.c.n.l.citato considerato che per detto personale le parti hanno già tenuto conto dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per tale titolo nelle imprese. Restano, invece, immutate le condizioni eventualmente già praticate da singole imprese se più favorevoli.

ART. 5 – MENSA OPERAI ED IMPIEGATI

Agli operai, agli impiegati che prestano la loro opera nei cantieri ed agli autisti è assicurato un pasto caldo.

Il pasto si compone di un primo, un secondo, un contorno, pane, acqua, con esclusione delle bevande alcoliche così come previsto dalla vigente normativa (art.15 Legge Quadro n.125/2001).

Il pasto può essere fornito sia direttamente da parte del datore di lavoro con organizzazione di mensa interna in cantiere che da terzi presso il cantiere, ovvero presso punti di ristoro, anche attraverso convenzioni con pubblici esercizi.

L'azienda concorre alle spese dello stesso in ragione del 95% del suo costo e comunque in ogni caso in misura non superiore a 12,00 € giornaliera, salvo trattamenti di miglior favore accordati dall'azienda.

La disposizione di cui sopra trova applicazione anche nel caso di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'articolo 88 del C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 1°luglio 2014.

Ove il pasto non possa essere fornito nelle forme di cui sopra, troveranno applicazione:

- per gli operai in trasferta, le indennità di trasferta giornaliere maggiorate previste dall'art.6;
- per gli operai non in trasferta, per gli impiegati che prestano la loro opera nei cantieri e per gli autisti, l'indennità sostitutiva di mensa pari ad € 5,29 o in alternativa un servizio sostitutivo reso a mezzo di buono pasto di pari importo, elevabile a € 7,00 se fornito in forma elettronica.

L'indennità sostitutiva di mensa o il servizio sostitutivo non spettano al lavoratore che non intenda avvalersi della fornitura del pasto caldo, salvo il caso di impossibilità di usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o delle particolari condizioni di salute documentate da certificato medico.

Sull'indennità sostitutiva di mensa non sono computate le percentuali di cui agli artt. 18 e 5 lettera B) del vigente C.c.n.l., poiché l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa è stato già quantificato


Il servizio di mensa, il servizio sostitutivo e l'indennità sostitutiva sono erogati solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa del singolo lavoratore intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa riprenda dopo la pausa giornaliera, salvo che la mancata ripresa non avvenga su disposizione dell'azienda.

Art.6 -TRASFERTA OPERAI

All'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere sito oltre 4 chilometri dai confini territoriali del comune dove è ubicata la sede di lavoro per la quale il lavoratore è stato contrattualmente assunto, indicata nella lettera o contratto di assunzione, o in cui è stato successivamente trasferito, verrà erogata una diaria giornaliera di trasferta di importo differenziato in ragione delle fasce chilometriche, di seguito individuate, entro cui ricade il cantiere di destinazione:

- a) 1^ fascia: cantiere sito oltre 4 Km e fino a 25 Km dai confini territoriali di cui sopra;
- b) 2^ fascia: cantiere sito oltre 25 Km e fino a 55 Km dai confini territoriali di cui sopra;
- c) 3^ fascia: cantiere sito oltre 55 Km e fino a 85 Km dai confini territoriali di cui sopra;
- d) 4^ fascia: cantiere sito oltre 85 Km

Ai fini della determinazione della fascia chilometrica entro cui ricade il cantiere di destinazione, si fa riferimento alla misurazione tramite applicazione di Google Maps.

Ai fini dell'erogazione dei trattamenti di trasferta ivi previsti le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza, anche in via di interpretazione ricognitiva della prassi consolidata, convengono che l'operaio assunto inizialmente in un cantiere, o successivamente trasferito in un cantiere, e il cui rapporto di lavoro continui dopo la conclusione del predetto cantiere, successivamente alla conclusione dello stesso deve intendersi trasferito presso la sede dell'impresa, salvo espresso trasferimento ad altro cantiere.

La diaria giornaliera di trasferta, secondo le condizioni previste dal presente contratto, è erogata secondo le seguenti misure giornaliere:

- a) 1^ fascia: 6 €
- b) 2^ fascia: 10 €
- c) 3^ fascia: 15 €
- d) 4^ fascia: 15 € + 4 € per ogni ulteriore distanza di 50 Km o frazione di 50 km eccedente la 3^ fascia.

In alternativa, può essere erogata una diaria giornaliera di trasferta in misura maggiorata, senza riconoscimento del servizio di mensa ovvero del servizio sostitutivo di mensa ovvero dell'indennità sostitutiva del servizio di mensa, dovendo l'operaio provvedere personalmente alle spese per il vitto, secondo le seguenti misure giornaliere:

- a) 1^ fascia: 18 €
- b) 2^ fascia: 22 €
- c) 3^ fascia: 27 €
- d) 4^ fascia: € 27 € + 4 € per ogni ulteriore distanza di 50 Km o frazione di 50 km.

Nel caso di prestazione lavorativa senza ripresa dopo la pausa giornaliera la diaria di trasferta è erogata in ragione del 100 % della misura non maggiorata, salvo diversi accordi aziendali già in essere.

La diaria giornaliera di trasferta non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando quest'ultimo, recandosi direttamente nel cantiere di destinazione, venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Qualora la distanza del cantiere ove l'operaio è comandato a prestare la propria opera, fosse superiore alle tre ore complessive (andata e ritorno) di viaggio e/o a 135 km dal confine territoriale del comune dove ha sede l'impresa, anche in considerazione del tempo necessario e delle relative difficoltà per giungere al luogo di lavoro e per il rientro, la stessa valuterà la possibilità di rendere disponibile il pernottamento, anche al fine di facilitare il recupero psico-fisico del lavoratore.

Trasferta con pernottamento

In caso di pernottamento in luogo, con fornitura di vitto e alloggio (colazione, pranzo, cena e pernottamento) o rimborso delle relative spese, all'operaio spetta una diaria giornaliera pari a 14 € per tutti i giorni di trasferta con pernottamento, compreso quello di andata in luogo ma non quello di ritorno dal luogo.

Per il giorno di ritorno dal luogo all'operaio spetta la diaria giornaliera di trasferta in ragione della fascia chilometrica di distanza del cantiere oltre alla normale retribuzione.

La diaria giornaliera di trasferta si intende risarcitoria di ogni altra spesa e disagio conseguenti alla trasferta, salvo eventuali spese di viaggio qualora l'operaio sia comandato all'utilizzo di mezzo pubblico o di mezzo proprio.

La diaria giornaliera di trasferta viene corrisposta per i soli giorni di effettuazione della trasferta, quindi con esclusione dei giorni di ferie, permesso, malattia, infortunio.

Resta salva la particolare disciplina prevista dall'art.21 del C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, come integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014, per determinate categorie di lavoratori.

L'operaio che percepisce la diaria giornaliera di trasferta, ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio di lavoro.

Utilizzo mezzi di trasporto per la trasferta

L'operaio è libero di scegliere se recarsi nel cantiere di trasferta con il mezzo di trasporto aziendale messo a disposizione, con il mezzo di trasporto pubblico o proprio, fermo restando che ha diritto al rimborso delle spese di viaggio solo nel caso sia comandato all'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico o proprio.


In assenza di mezzo di trasporto aziendale messo a disposizione, l'operaio può essere comandato all'utilizzo di mezzo pubblico o di mezzo proprio. In caso di utilizzo comandato di mezzo pubblico l'operaio ha diritto al rimborso delle spese di viaggio quali risultanti da documento rilasciato dal vettore oltre alla diaria giornaliera di trasferta. In caso di utilizzo comandato di mezzo proprio l'operaio ha diritto, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, qualunque sia il mezzo utilizzato, ad un rimborso chilometrico di 0,50 € per ogni chilometro di percorso.

All'operaio comandato alla guida dei mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori è corrisposta, oltre alla diaria giornaliera di trasferta di cui sopra, un'indennità di guida commisurata alla normale retribuzione per il tempo di guida andata e ritorno, con l'obbligo di effettuare comunque l'orario di cantiere.

Le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva di prassi consolidata, si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, che ha recepito quanto già previsto dall'art. 1° del R.D.L. 17 aprile 1923 n. 692 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con R.D.L. 10 settembre 1923 n. 1955, il tempo di guida non è da considerarsi lavoro effettivo a nessun effetto di legge e/o di contratto e non è pertanto utile al raggiungimento dell'orario massimo giornaliero e settimanale di legge e di contratto nonché per la determinazione dei limiti di intervento settimanale della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e/o Straordinaria in caso di sospensione della normale prestazione lavorativa intervenuta per le causali contemplate dalla legge nell'arco della settimana.

Le parti convengono inoltre che su tale indennità di guida, nell'entità come sopra definita, non deve essere computata la percentuale di cui all'art. 18 del sopracitato C.c.n.l. poiché il suo importo è stato già quantificato tenendo conto della natura onnicomprensiva di ogni incidenza. Convengono altresì di escludere l'incidenza sul T.F.R. dell'indennità di guida come sopra definita e quantificata ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120, 2° comma C.C..

Le Parti Sociali Territoriali di Padova Treviso e Vicenza convengono che in sede del processo di armonizzazione delle rispettive discipline territoriali, che verrà attivato ai sensi di quanto previsto e richiamato nel successivo art. 10, verificheranno la possibilità di estendere al personale impiegato i trattamenti di trasferta quali normati dal presente articolo.

ART.7 - PRESTAZIONI ED ASSISTENZE CONTRATTUALI EROGATE DALLA CASSA EDILE

L'attività di ciascuna Cassa Edile delle tre province è disciplinata da apposito Statuto e dal Regolamento Generale delle prestazioni (Allegato 1).

Il rispettivo contributo di funzionamento resta determinato nella misura complessiva del 2,50%, di cui 2,08% a carico dei datori di lavoro e 0,42% a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014.

La quota del contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.


Le modalità di versamento a ciascuna Cassa Edile delle tre province del contributo sono stabilite dai rispettivi Statuti e dai relativi Regolamenti delle Casse stesse.

* * *

Il nuovo sistema delle prestazioni e assistenze contrattuali a decorrere dall'esercizio Cassa Edile 2017-2018 sarà così articolato:

- a) Prestazioni sanitarie secondo i contenuti dell'allegato Regolamento;
- b) Prestazioni di studio secondo i contenuti dell'allegato Regolamento.
Le suddette prestazioni, in quanto ritenute qualificanti e peculiari del sistema della bilateralità edile, saranno garantite per la loro erogazione al 100%.
- c) Nuove prestazioni aggiuntive sperimentali:
contributo per:
 - acquisto prima casa lavoratore - costruzione prima casa lavoratore;
 - ristrutturazione edilizia abitazione principale di proprietà del lavoratore con spesa pari o superiore a 80.000,00 € (ottantamila/00), tramite imprese iscritte al sistema delle Casse Edili riconosciute da CNCE;
 - primo ingresso lavoratore e reingresso lavoratore nel settore;
 - matrimonio/unione civile lavoratore;
 - nascita figli lavoratore;secondo i contenuti dell'allegato Regolamento.

 Le prestazioni aggiuntive di cui al presente punto c) verranno erogate - in via sperimentale e monitorata dalle Parti Sociali Territoriali competenti - dalla Cassa Edile al momento della richiesta da parte del lavoratore in forma di acconto pari al 50% della loro entità.

L'erogazione eventuale dell'importo a saldo sarà subordinata alla verifica dell'esistenza, sulla base dell'andamento dei conti economici e finanziari della Cassa Edile, di avanzi di gestione per la copertura degli importi a saldo. La verifica verrà compiuta dalle Parti Sociali Territoriali competenti all'interno del Comitato di Gestione/Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile in concomitanza con la scadenza del singolo esercizio.

Ad esito di tale verifica potranno presentarsi le seguenti situazioni:

- Presenza di risorse sufficienti a garantire il pagamento dell'importo a saldo;
- Presenza di risorse che consentiranno solo il pagamento di una quota del saldo;
- Presenza di risorse che garantiranno solo la conferma dell'importo già erogato a titolo di acconto;
- Risorse insufficienti alla copertura degli importi già erogati a titolo di acconto con conseguente mantenimento dell'importo già erogato a titolo di acconto e recupero del differenziale tramite sottrazione dell'ammontare non coperto dalle risorse destinate per l'esercizio successivo alla copertura delle stesse prestazioni aggiuntive. Resta ferma in tale ultima ipotesi la possibilità per le Parti Sociali Territoriali competenti di attingere ad ulteriori riserve gestionali presenti in Cassa Edile per coprire l'importo già accantonato, senza procedere al recupero per differenziale sull'esercizio dell'anno successivo.

[Handwritten signature]

Tutte le prestazioni e le assistenze di cui sopra, comprese quelle sanitarie e di studio ad erogazione garantita, avranno come presupposto di accesso comune la maturazione di almeno 600 ore denunciate e versate per il lavoratore nei 12 mesi precedenti l'evento per cui interviene la richiesta.

Le prestazioni ed assistenze disciplinate dal presente articolo sono integralmente sostitutive delle prestazioni e assistenze esistenti fino al 30 settembre 2017 presso ciascuna delle tre Casse Edili di Padova, Treviso e Vicenza.

Le domande presentate per eventi verificatisi entro il 30 settembre 2017, anche se non più assistibili secondo la nuova regolamentazione, saranno accettate e definite secondo le regole previgenti. Le domande relative ad eventi non più assistibili verificatisi dal 1° ottobre 2017 non saranno più accettate e definite.

ART.8 - RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI GESTIONALI DELLA CASSA EDILE

Sulla base dell'unificazione delle prestazioni e assistenze erogate dalle Casse Edili delle province di Padova, Treviso e Vicenza, secondo i contenuti richiamati nel precedente art. 7, viene introdotto un meccanismo di monitoraggio delle Parti Sociali Territoriali competenti sui macro-capitoli di spesa alla cui copertura è destinato il contributo di funzionamento Cassa Edile, pari al 2,50% sulle masse salariali denunciate.

I macro-capitoli di spesa sono i seguenti:

- Prestazioni sanitarie/assistenziali;
- Trattamenti integrativi di malattia e infortunio derivanti dal C.c.n.l. vigente;
- Costo del personale delle Casse Edili, spese generali e ammortamenti.

Tale monitoraggio dovrà portare a realizzare in prospettiva la ripartizione del contributo di funzionamento della Cassa Edile in ragione di 2/3 a copertura di trattamenti integrativi di malattia e infortunio, spese per il personale/spese generali e ammortamenti, e 1/3 per le prestazioni sanitarie/assistenziali con adozione - a seguito degli esiti del monitoraggio sugli andamenti dei conti economici finanziari delle tre Casse Edili ad opera delle Parti Sociali Territoriali competenti - degli interventi di riequilibrio volti a garantire la continuità di erogazione delle prestazioni ed assistenze con la copertura dei relativi costi, intervenendo correlatamente sugli altri capitoli di spesa.

L'imputazione di 1/3 delle entrate derivanti dalla raccolta del contributo di funzionamento rappresenterà la soglia massima di uscita della Cassa Edile per l'erogazione delle prestazioni e assistenze contrattuali; le uscite in ogni caso non potranno superare mai le risorse disponibili nel Fondo Gestione prestazioni assistenze della Cassa Edile, comprensivo degli eventuali avanzi derivanti dalle gestioni degli anni precedenti.

ART.9 - PRESTAZIONE SPERIMENTALE DI CARENZA MALATTIA

In via sperimentale per l'esercizio Cassa Edile 2017- 2018 è introdotto il pagamento della carenza di un solo evento di malattia di durata non superiore a 6 gg, con erogazione del trattamento da parte dell'impresa in ragione del coefficiente 0,500 rapportato agli elementi di paga utili per il calcolo del

Prof. Li. On

trattamento integrativo con le modalità e criteri stabiliti dal vigente C.c.n.l. e successivo rimborso/conguaglio da parte della Cassa Edile dell'importo erogato dall'azienda.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Tale trattamento di carenza ha carattere di premialità venendo riconosciuto dall'impresa solo al personale operaio che nell'anno solare precedente a quello per cui viene richiesto il trattamento di carenza abbia totalizzato 1400 ore di lavoro ordinario; al fine del raggiungimento della soglia delle 1400 ore saranno equiparate per la maturazione del diritto alla percezione del trattamento, fino ad un massimo di 200 ore di Cassa Integrazione Guadagni utilizzate per il singolo lavoratore dall'impresa nonché i permessi retribuiti fruiti per la partecipazione a Comitati Direttivi sindacali provinciali, regionali e nazionali delle OO.SS. di categoria e confederali.

Al termine dell'anno di sperimentazione le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza si incontreranno congiuntamente per verificare il consolidamento/rimodulazione/eventuale revisione delle modalità di erogazione della prestazione, anche in relazione agli effetti riscontrati di ricaduta della stessa sui conti economici e finanziari della Cassa Edile.

ART.10 - ATTIVAZIONE ASSISTENZA INTEGRATIVA SANITARIA CONTRATTUALE

Verrà costituita ad opera delle Parti Sociali Territoriali di Padova Treviso e Vicenza una Commissione Tecnica che avrà il compito di definire le modalità di attivazione di un'assistenza integrativa sanitaria contrattuale per i lavoratori delle imprese tenute alle applicazioni del presente Contratto Territoriale Interprovinciale di Lavoro.

La Commissione Tecnica dovrà concludere i suoi lavori presentando la proposta di regolamentazione di tale assistenza sanitaria integrativa entro il 31 dicembre 2017, così da consentire l'adesione su base volontaria dei lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2018 con erogazione delle prestazioni in data non anteriore al 1° aprile 2018.

I principi cui dovrà conformarsi tale assistenza sanitaria integrativa sono individuati in una forma di versamento aggiuntivo da parte dell'impresa al lavoratore che aderisca volontariamente ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa promanante dalla contrattazione collettiva del settore delle costruzioni, intendendosi a tal fine per settore delle costruzioni quello per cui intervengono le contrattazioni collettive sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali nazionali: F.e.N.E.A.L. - U.I.L., F.I.L.C.A. - C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. (ad esempio: legno, lapidei, manufatti in cemento, etc.).

La contribuzione aggiuntiva a carico dell'impresa sarà definita dalle Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza, sentita la Commissione Tecnica, in misura comunque non inferiore a 10 Euro mensili.

Resta inteso che quanto definito in materia dalle Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza avrà carattere di cedevolezza, fino a concorrenza, in presenza di eventuale regolamentazione dell'assistenza sanitaria integrativa contrattuale che fosse definita in sede di rinnovo del C.c.n.l. per le imprese edili ed affini: laddove il quest'ultimo stabilisca condizioni di miglior favore, le Parti Sociali Territoriali di Padova Treviso e Vicenza armonizzeranno le intese già raggiunte a livello territoriale a tale migliore regolamentazione nazionale; laddove viceversa la regolamentazione nazionale risultasse di minor favore per i lavoratori, resteranno applicabili le condizioni di miglior favore già definite in sede territoriale.

Allegato 1

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE PRESTAZIONI DELLE CASSE EDILI DI PADOVA, TREVISO E VICENZA**

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le prestazioni delle Casse Edili di Padova, Treviso e Vicenza ed i requisiti e le modalità per la loro richiesta.

Art. 2

Prestazioni

Le prestazioni sono:

- A) Concorso alle spese sostenute dai lavoratori, anche per familiari risultanti fiscalmente a carico ai fini delle detrazioni di cui all'art.12 T.U.I.R., per: protesi oculistiche; protesi acustiche; protesi ortopediche; cure e protesi dentarie e apparecchi ortodontici;
- B) Contributo a titolo di assegnodi studio ai figli dei lavoratori per frequenza annuale della scuola secondaria di primo grado (durata di tre anni) o dei corsi di istruzione e formazione professionale (CFP accreditati; scuole private paritarie e Istituti professionali; durata 3-4 anni o della scuola secondaria di secondo grado (Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali; durata di cinque anni) o dei corsi di istruzione tecnica superiore (ITS ;durata 2 anni) o a titolo di rimborso delle tasse universitarie (Laurea – durata 3 anni; Laurea magistrale – durata 2 anni dopo la Laurea; Laurea magistrale a corso unico - durata 5 o 6 anni);
- C) Contributo prestazioni aggiuntive sperimentali per: nascita figli lavoratore; matrimonio lavoratore; primo ingresso lavoratore nel settore o reingresso lavoratore nel settore dopo la perdita del requisito APE; acquisto prima casa lavoratore, costruzione prima casa lavoratore; ristrutturazione edilizia abitazione principale di proprietà del lavoratore con spesa pari o superiore a 80.000,00 € (ottantamila/00), tramite imprese iscritte al sistema delle Casse Edili riconosciute da CNCE.

Art. 3

Disciplina delle Prestazioni

A) Concorso alle spese sostenute dal lavoratore, anche per familiari fiscalmente a carico, per: protesi oculistiche; protesi acustiche; protesi ortopediche; cure e protesi dentarie e apparecchi ortodontici.

La Cassa Edile eroga al lavoratore un contributo, secondo le condizioni di cui sotto, a titolo di concorso alle spese sostenute dal lavoratore, anche per familiari fiscalmente a carico, per: protesi oculistiche; protesi acustiche; protesi ortopediche; cure e protesi dentarie e apparecchi ortodontici.

[Handwritten signature]

Ammontare:

1. Protesi oculistiche (montatura, lenti, lenti a contatto): erogazione di un contributo pari al 50% delle spese sostenute, con un massimo complessivo di € 180,00 nell'anno Cassa Edile;
2. Protesi acustiche: erogazione di un contributo pari al 50% delle spese sostenute, con un massimo complessivo di € 200,00 nell'anno Cassa Edile;
3. Protesi ortopediche: erogazione di un contributo pari al 50% delle spese sostenute, con un massimo complessivo di € 300,00 nell'anno Cassa Edile;
4. Cure e protesi dentarie e apparecchi ortodontici: erogazione di un contributo pari al 50% delle spese sostenute, con un massimo complessivo di € 1700,00 nel triennio fisso Cassa Edile.

Gli importi massimi delle prestazioni sono fissati complessivamente con riferimento al lavoratore e ai familiari risultanti a suo carico ai fini delle detrazioni d'imposta di cui all'art.12 T.U.I.R.

Ai fini del massimale l'evento va imputato all'anno Cassa Edile o al triennio fisso Cassa Edile in base alla data di sostenimento della spesa, come comprovata dalla data della fattura a saldo.

Per anno Cassa Edile si intende l'esercizio finanziario della Cassa Edile che decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Per triennio fisso Cassa Edile si intende il triennio formato da tre esercizi finanziari continui della Cassa Edile ciascuno dei quali decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Il primo triennio fisso decorre dal 1° ottobre 2017 e termina il 30 settembre 2020.

Le prestazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), ciascuna nel limite proprio di massimale, sono cumulabili dal lavoratore.

Requisiti:

- a) lavoratore denunciato nel mese di sostenimento della spesa, come comprovata dalla data della fattura a saldo, da impresa in regola con i versamenti contributivi;
- b) versamenti per il lavoratore presso la singola Cassa Edile per almeno 600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti l'evento;
- c) nel caso di spesa per familiare questi deve risultare a carico ai fini delle detrazioni d'imposta di cui all'art.12 T.U.I.R. .

Presentazione della domanda:

A pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data della fattura a saldo o ricevuta fiscale a saldo relativa alle prestazioni mediche ottenute.

Documentazione:

Fattura a saldo o ricevuta fiscale a saldo attestante la spesa complessivamente sostenuta e contenente in dettaglio le prestazioni effettuate nonché la dichiarazione del medico curante o fornitore attestante l'identità della persona cui la prestazione è stata effettuata. Nel caso in cui la prestazione sia stata eseguita fuori dai confini italiani la spesa sostenuta deve essere comprovata da documentazione validamente formata nel Paese stesso, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano, salvo eventuale richiesta della Cassa Edile, asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano del Paese di origine.

La Cassa Edile si riserva la facoltà di eseguire accertamenti per verificare sia l'avvenuto intervento sia l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta che la congruità della documentazione fornita.

B) Contributo a titolo di assegno di studio o di rimborso tasse universitarie

La Cassa Edile eroga ai figli risultanti fiscalmente a carico del lavoratore ai fini delle detrazioni di cui all'art.12 T.U.I.R. un contributo a titolo di assegno di studio o di rimborso delle tasse universitarie secondo le condizioni di cui sotto.

Il contributo a titolo di assegno di studio è erogato nel caso di figli che siano studenti della scuola secondaria di primo grado (durata di tre anni) o dei corsi di istruzione e formazione professionale (CFP accreditati; scuole private paritarie e Istituti professionali; durata 3-4 anni) o della scuola secondarie di secondo grado (Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali; durata di tre o di cinque anni) o dei corsi di istruzione tecnica superiore (ITS ; durata 2 anni).

Il contributo a titolo di rimborso delle tasse universitarie è erogato per i figli che siano iscritti e frequentanti un corso di laurea ' (Laurea – durata 3 anni; Laurea magistrale – durata 2 anni dopo la Laurea; Laurea magistrale a corso unico - durata 5 o 6 anni).

Ammontare:

1. Per studenti della scuola secondaria di primo grado (ex medie inferiori): €.150,00 per ogni anno di corso, purché non ripetenti;
2. Per studenti delle scuole secondarie di secondo grado (Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali; durata di tre o di cinque anni) o dei corsi di istruzione tecnica superiore (ITS durata 2 anni) : €.250,00 per ogni anno di corso, purché non ripetenti;
3. Per studenti universitari (Laurea – durata 3 anni; Laurea magistrale – durata 2 anni dopo la Laurea; Laurea magistrale a corso unico - durata 5 o 6 anni): €.400, purché in regola con il superamento di almeno il 60% degli esami stabiliti nei rispettivi piani di studio nell'anno accademico precedente a quello di presentazione della domanda.

Requisiti:

- a) lavoratore denunciato nel mese della domanda da impresa in regola con i versamenti contributivi;
- b) versamenti per il lavoratore presso la singola Cassa Edile per almeno 600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda;



Handwritten signatures in black and blue ink.

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink. At the top center is a signature that appears to be 'J. J. J.'. To its right is a stylized 'A'. Below the 'J. J. J.' signature is a large, bold 'A' with diagonal lines. To the right of the 'A' is a signature that looks like 'A. J.'. Below the 'A' with diagonal lines is a signature that looks like 'A. J.'. To the right of the 'A. J.' signature is a signature that looks like 'A. J.'. At the bottom left is a signature that looks like 'A. J.'. At the bottom right is a signature that looks like 'A. J.'.

And of matter

Presentazione della domanda:

A pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno relativo alla data di iscrizione;

Documentazione:

1. Stato di famiglia o autocertificazione;
2. Attestato/certificato comprovante:
 - a) per studenti della scuola secondaria di primo grado (ex medie inferiori), per studenti delle scuole secondarie di secondo grado o dei corsi di istruzione tecnica superiore (ITS):
 - l'iscrizione alla scuola frequentata nell'anno scolastico precedente alla data di presentazione della domanda e l'iscrizione alla scuola frequentata nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda);
 - b) per studenti universitari:
 - il superamento di almeno il 60% degli esami stabiliti nei rispettivi piani di studio (per studenti dopo il 1° anno accademico);
 - copia del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito nell'anno immediatamente precedente all'iscrizione al corso di laurea (per studenti del 1° anno accademico);
 - ricevuta delle tasse effettivamente pagate.

C) Contributo prestazioni aggiuntive per: nascita figli lavoratore; matrimonio/unione civile lavoratore; primo ingresso lavoratore o reingresso lavoratore nel settore dopo la perdita del requisito APE; acquisto o costruzione prima casa lavoratore; ristrutturazione edilizia abitazione principale di proprietà del lavoratore con spesa pari o superiore a 80.000,00 € (ottantamila/00), tramite imprese iscritte al sistema delle Casse Edili riconosciute da CNCE.

La Cassa Edile eroga in via sperimentale per i soli esercizi 1.10.2017-30.09.2018 e 1.10.2018-30.09.2019 un contributo per gli eventi: nascita figli lavoratore; matrimonio lavoratore; primo ingresso lavoratore o reingresso lavoratore nel settore dopo la perdita del requisito APE; acquisto o costruzione prima casa lavoratore; ristrutturazione edilizia abitazione principale di proprietà del lavoratore con spesa pari o superiore a 80.000,00 € (ottantamila/00), tramite imprese iscritte al sistema delle Casse Edili riconosciute da CNCE.

Per prima casa si intende l'unità immobiliare abitativa in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa IVA/imposta di registro per l'applicazione delle agevolazioni c.d. prima casa (nota II-bis, all'art.1, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986).

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il proprietario o il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per ristrutturazione edilizia si intende l'intervento come definito dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.

Ammontare:

1. nascita figli: € 250,00;
2. matrimonio/unione civile: € 450,00;
3. primo ingresso o reingresso nel settore dopo la perdita del requisito APE: € 300,00;
4. acquisto-costruzione prima casa; ristrutturazione edilizia abitazione principale: € 1.000,00.

Requisiti:

- a) lavoratore denunciato nel mese della domanda da impresa in regola con i versamenti contributivi;
- b) versamenti per il lavoratore presso la singola Cassa Edile per almeno 600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

Presentazione della domanda:

A pena di decadenza:

- 1. nascita figli: entro 90 giorni dalla nascita del figlio a condizione che al momento dell'evento il lavoratore sia in forza ad impresa iscritta alla Cassa Edile;
- 2. matrimonio/unione civile: entro 90 giorni dalla celebrazione del matrimonio/unione civile a condizione che al momento dell'evento il lavoratore sia in forza ad impresa iscritta alla Cassa Edile;
- 3. primo ingresso o reingresso nel settore dopo la perdita del requisito APE: entro e non oltre i 90 giorni dal compimento dell'anno di anzianità di lavoro edileed almeno1050 accantonate secondo il requisito APE;
- 4. acquisto prima casa: entro 90 giorni dal rogito;
- 5. costruzione prima casa: entro 90 giorni dal pagamento della fattura a saldo della spesa sostenuta;
- 6. ristrutturazione edilizia abitazione principale: entro 90 giorni dal pagamento della fattura a saldo della spesa sostenuta.

Documentazione:

Nascita figli

A) Certificato di nascita (se certificato estero tradotto e legalizzato da autorità consolare italiana locale)

Matrimonio/unione civile

A) Certificato di celebrato matrimonio o di unione civile (se certificato estero tradotto e legalizzato da autorità consolare italiana locale) che sia stato trascritto nei registri di stato civile italiano

Primo ingresso o reingresso nel settore dopo la perdita del requisito APE:

A) Autocertificazione comprovante primo lavoro alle dipendenze di un'impresa edile ferma restando la possibilità di verifica da parte della Cassa Edile

B) Iscrizione a Cassa Edile

C) Un anno di anzianità di lavoro edile

D) per il primo ingresso nel settore: dimostrazione di avere un'età all'atto della domanda non superiore a 25 anni compiuti, o in alternativa avere un'età non superiore a 29 anni, unitamente a documentazione attestante la frequenza di corsi per l'acquisizione di professionalità edile per almeno 150 ore nell'anno successivo alla data di assunzione e non maturazione del diritto a prestazioni A.P.E.

E) In caso di reingresso: dimostrazione di compimento anno di anzianità edile e non maturazione del diritto a prestazioni A.P.E.


Acquisto prima casa

A) atto notarile riportate dichiarazione requisiti prima casa e modalità di avvenuto pagamento.

Costruzione prima casa

A) titolo abilitativo, contratto di appalto contenente dichiarazione requisiti prima casa e fattura a saldo quietanzata.

Ristrutturazione edilizia abitazione principale

A) titolo abilitativo, contratto di appalto con impresa iscritta al sistema delle casse edili riconosciute dalla CNCE contenente l'indicazione immobile da ristrutturare, certificato di residenza anagrafica e fattura a saldo quietanzata.

Art. 4

Modalità di richiesta

Le prestazioni di cui all'art.2, lettera A) devono essere richieste dal lavoratore, o in caso di incapacità dal rappresentante legale, o in caso di lavoratore defunto da uno degli eredi.

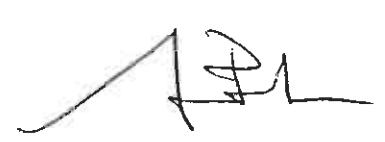
Le prestazioni di cui all'art.2, lettera B) devono essere richieste dal figlio fiscalmente a carico del lavoratore e la richiesta deve essere controfirmata dal genitore nel caso di figlio minorenni. 

La richiesta delle prestazioni deve essere effettuata presentando l'apposito modello di domanda/denuncia predisposto dalla Cassa Edile nei termini e con la documentazione ivi prevista.

In caso di decesso del dipendente, la richiesta per le prestazioni di cui all'art.2, lettere A) e C) dovrà essere integrata, oltre che dalla specifica documentazione prevista per la singola prestazione, anche da documentazione idonea alla individuazione degli aventi diritto alla prestazione e delle rispettive quote (certificato di morte, stato di famiglia del defunto, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i nominativi degli eredi legittimi e/o testamentari, autorizzazione del Giudice Tutelare per gli eventuali eredi minorenni; certificato rilasciato dall'Ufficio del Registro competente attestante che nella dichiarazione di successione, regolarmente presentata, sono compresi i crediti relativi alle somme stesse, o, in alternativa, la copia autentica della dichiarazione di successione; nei casi in cui non vi è obbligo di dichiarazione di successione dichiarazione degli eredi con la quale essi attestano di non essere tenuti a tale adempimento), nonché, per la riscossione, di eventuale delega alla riscossione per i coeredi maggiorenni. 

Art. 5

Ulteriori disposizioni

 I lavoratori occupati in cantieri situati fuori dalla provincia di competenza della Cassa - e di conseguenza iscritti presso altre Casse Edili - devono sempre presentare le domande per l'erogazione delle prestazioni alla Cassa Edile presso la quale risultano denunciati nel mese dell'evento.  

Pena l'esclusione d'ufficio per i successivi 12 mesi dalle erogazioni della Cassa Edile, le prestazioni previste dal presente Regolamento non possono essere cumulate con quelle che per lo specifico evento fossero state richieste e/o ottenute dallo stesso lavoratore da parte di altre Casse Edili. A salvaguardia di tale principio la Cassa Edile dovrà farsi rilasciare dal lavoratore o dagli aventi diritto, contestualmente alla richiesta della prestazione, una dichiarazione dalla quale risulti che nessuna domanda è stata rivolta né verrà rivolta ad altra Cassa Edile, così come nessuna erogazione per lo stesso titolo da altra Cassa Edile è stata ottenuta od è in corso di ottenimento.

Art. 6

Prestazioni a favore degli apprendisti iscritti

Gli apprendisti iscritti alla singola Cassa Edile hanno diritto alle medesime prestazioni previste all'articolo 2.

Art. 7

Intervento di altre Casse Edili

La singola Cassa Edile è facoltizzata ad ampliare ad altre circoscrizioni provinciali diverse da quella di competenza l'area di riferimento del requisito delle 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti l'evento per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art.2, punti A) e B) e C) qualora analoga iniziativa sia in atto presso la Cassa Edile delle predette circoscrizioni, purché rientrante nel sistema di cui al C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014.

In tale caso, la Cassa Edile competente ad erogare la singola prestazione sarà quella in cui il lavoratore risulta denunciato alla data dell'evento che dà titolo alla prestazione. Gli importi della prestazione sono quelli fissati dalla Cassa Edile di competenza.

Le disposizioni precedenti in merito all'area di riferimento delle 600 ore lavorative, alla competenza ad erogare la prestazione e al termine ultimo per la presentazione della domanda si applicano a condizione di reciprocità, e cioè che analoga disposizione sia prevista a livello della corrispondente provincia interessata e si applicheranno contestualmente all'adozione della medesima disciplina da parte delle altre contrattazioni provinciali, posto che tali disposizioni presuppongono una armonizzazione delle rispettive discipline.

ACCORDO QUADRO REGIONALE SPERIMENTALE SULLA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE PER LE IMPRESE EDILI ISCRITTE ALLE CASSE EDILI INDUSTRIALI DEL VENETO

Tra ANCE VENETO, in persona del Presidente "pro tempore" arch. Giovanni Salmistrari, giusta mandato di rappresentanza conferito congiuntamente da ANCE BELLUNO, ANCE PADOVA, ANCE TREVISO, ANCE ROVIGO, ANCE VENEZIA, ANCE VERONA E ANCE VICENZA

e

FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL VENETO, nelle persone dei rispettivi Segretari Regionali sigg. Valerio Franceschini, Francesco Orrù e Leonardo Zucchini

(per brevità di seguito definiti insieme: Le Parti sociali)

Le Parti sociali, premesso che

- nell'ambito di un processo di crescita della cultura della sicurezza nel comparto regionale veneto delle costruzioni, valutano positivamente le iniziative e le esperienze fin qui fin qui intraprese nella materia della prevenzione dagli Enti bilaterali a livello territoriale;
- condividono, anche quando operi già un RLST provinciale adeguatamente formato e regolarmente nominato dalle OO.SS. territoriali provinciali nell'ambito dell'Ente Unico Territoriale per la formazione e sicurezza, l'esigenza di attivare comunque a livello regionale un servizio di "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale" (anche detto: RLST) per garantire - in un'ottica di favorire l'implementazione di un efficace "sistema per la sicurezza sul lavoro" nelle imprese edili industriali del Veneto - un importante supporto nella gestione aziendale degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

convengono quanto segue:

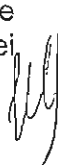
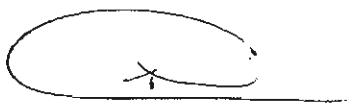
a) Nelle aziende edili industriali fino a 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno in conformità a quanto previsto dal vigente Accordo Interconfederale 22 giugno 1995

Di tale nomina verrà data comunicazione all'Ente Unico territoriale per la formazione - sicurezza

b) Nelle aziende edili che occupano più di 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà di norma individuato in uno dei componenti eletti e facenti parte della RSU, che si sia proposto anche per detto ruolo, e che abbia riportato il maggior numero di voti all'atto dell'elezione della stessa RSU, in conformità a quanto previsto dal vigente Accordo Interconfederale 22 giugno 1995

Il nominativo del componente la RSU svolgente anche le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà comunicato all'Ente Unico territoriale per la formazione - sicurezza

c) Fermo restando l'ambito di operatività nei cantieri da parte dell'RLST provinciale richiamato nella premessa, in mancanza di elezione diretta del Rappresentante dei



Lavoratori per la Sicurezza da parte dei lavoratori al loro interno nelle aziende edili fino a 15 dipendenti, ovvero nelle aziende edili occupanti più di 15 dipendenti dove non sia eletto ed operi all'interno della RSU un RLS, le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza saranno esercitate da uno dei tre Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali designati congiuntamente per la Regione Veneto dalle OO.SS. regionali di categoria firmatarie del presente Accordo ed individuati nell'ambito di soggetti che siano in possesso di provate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile, ovvero che abbiano maturato adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.

Le predette tre figure svolgeranno il proprio ruolo in favore delle imprese edili del Veneto che applicano il CCNL edilizia industria e delle imprese iscritte alle Casse Edili Industriali del Veneto.

Gli RLST regionali saranno assunti dall'Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (A.S.C.) (*di seguito chiamata: Associazione*), costituita congiuntamente dalle OO.SS. regionali firmatarie del presente Accordo.

Le OO.SS. Regionali comunicheranno i nominativi dei soggetti designati a svolgere il ruolo di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per la Regione Veneto a tutte le Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto aderenti all'Ance, all'Ente Unico territoriale per la formazione – sicurezza di ogni singola provincia, nonché alle imprese del Veneto dalle quali detti soggetti dovessero provenire

I nomi e le aree di competenza operativa all'interno della Regione Veneto dei tre RLST saranno indicati dall'Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (A.S.C.) alle OO.SS. territoriali, a tutte le Associazioni Territoriali provinciali e regionali dei Costruttori Edili del Veneto aderenti all'ANCE nonché agli Enti Unici territoriali per la formazione – sicurezza di ogni singola provincia.

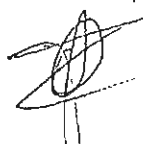
Per la durata del loro incarico e nello svolgimento delle loro funzioni i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per la Regione Veneto non potranno compiere attività di proselitismo sindacale, come pure non potranno promuovere assemblee sindacali o avanzare rivendicazioni di natura sindacale.

Lo svolgimento delle funzioni degli RLST sarà altresì incompatibile con le funzioni di rappresentanza sindacale, ex art.48, comma 8, del Dlgs 81/2008 e s.m.i..

Gli RLST eserciteranno le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. esclusivamente nelle aziende o unità produttive industriali edili della Regione Veneto nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

I compiti degli RLST regionali, atteso quanto definito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., riguarderanno:

- I) La consultazione in ordine alla valutazione dei rischi di cantiere, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale;
- II) la consultazione sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di prevenzione incendi, al primo soccorso, alle emergenze;
- III) la ricezione dalle imprese delle comunicazioni relative al POS ed al luogo dove questo viene tenuto sulla base del Regolamento di attuazione che sarà definito dalle Parti sociali firmatarie del presente Accordo e che riguarderà anche i tempi e le modalità di invio della documentazione in questione



Le Parti sociali si danno altresì atto che l'attività di rappresentanza degli RLST regionali dovrà comunque essere svolta con spirito costruttivo ed orientata a finalità di prevenzione e al costante miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cantieri, per diffondere la cultura e le buone pratiche antiinfortunistiche tra le imprese ed i lavoratori, privilegiando, nella fase iniziale, l'attuazione di progetti congiunti di attività con gli Enti Unici per la formazione -sicurezza operanti nelle singole province del Veneto.

Prima di procedere al ricorso alle autorità competenti, gli RLST regionali - qualora, a seguito degli accessi effettuati nelle imprese o nei singoli cantieri edili, ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e preposti ovvero i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro - saranno tenuti ad informarne l'Ente Unico territoriale per la formazione - sicurezza di ogni singola provincia, che, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, stabilirà in merito all'adozione delle necessarie misure.

Gli RLST regionali, dietro richiesta per l'espletamento delle loro funzioni riceveranno copia del documento di cui all'art. 17 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53. co. 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, nonché, sempre a loro richiesta, accederanno ai dati di cui all'art. 18. co. 1 lett. r) del medesimo D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Entrambi i documenti potranno essere consultati esclusivamente in azienda.

Per l'esercizio delle loro attribuzioni, gli RLST regionali :

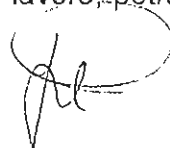
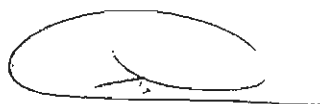
- segnaleranno preventivamente al datore di lavoro e all'Ente Unico territoriale per la formazione - sicurezza di ogni singola provincia la visita che hanno programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
- saranno muniti di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso in impresa o nel cantiere;
- riceveranno, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
- saranno tenuti alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.

L'impresa, fermo restando il rispetto da parte degli RLST regionali delle modalità di esercizio delle loro attribuzioni richiamate nel comma precedente, si impegnerà a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.

Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione verrà redatto un resoconto, copia del quale sarà contestualmente consegnato all'impresa.

In tale documento verranno riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dall'RLST regionale, il quale confermerà l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.

Le visite degli RLST, oltre che sulla base del programma di lavoro, potranno avvenire su



richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Associazione Territoriale dei Costruttori Edili aderente all'Ance

Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni verrà redatta dal singolo RLST regionale una relazione trimestrale, da inoltrarsi all'Ente Unico territoriale per la formazione – sicurezza di ogni singola provincia, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate nell'ambito della stessa provincia.

Ogni divergenza sorta tra l' RLST regionale e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse sarà verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, dovrà essere sottoposta all'Ente Unico territoriale per la formazione – sicurezza della singola provincia, come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Le decisioni al riguardo assunte dall'Ente Unico territoriale per la formazione – sicurezza della singola provincia per la composizione delle divergenze insorte saranno vincolanti per l'impresa e l'RLST regionale.

Per il funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali del Veneto, le Parti sociali convengono che si provveda tramite un versamento da parte delle singole Casse Edili Industriali del Veneto all' Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (A.S.C.) di un'aliquota pari allo 0.055% della massa salari – da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31 luglio 1992 per le ore di lavoro ordinario prestato e sul trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre) - denunciata e versata dalle singole imprese iscritte ed aderenti alla stesse Casse Edili.

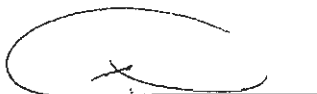
Tale aliquota sarà evidenziata tra le aliquote di contribuzione poste a carico delle imprese e dovute alle singole Casse Edili Industriali del Veneto.

Tale aliquota sarà prioritariamente costituita tramite riduzione in pari misura di altre contribuzioni dovute alle stesse Casse Edili ed individuate con apposite intese sottoscritte dalle singole Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto e dalle OO.SS. provinciali entro e non oltre il 31/01/2017.

Il riversamento all' Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (A.S.C.) della aliquota di contribuzione sopra richiamata raccolta tramite le Casse Edili del Veneto avverrà nelle modalità e con le periodicità che saranno convenute tra le Parti Sociali firmatarie il presente Accordo a mezzo dell'apposito Regolamento di attuazione già in precedenza richiamato..

Per quanto concerne le risorse economiche già convenute ed accantonate a livello territoriale in singole province in forza di precedenti intese tra le parti sociali territoriali per il finanziamento di operatività di figure similari a quelle dell'RLST ovvero comunque operanti nell'ambito della sicurezza e prevenzione infortuni essere resteranno a disposizione delle stesse parti sociali territoriali che ne decideranno congiuntamente la destinazione valutata più congrua.

L'attività degli RLST regionali potrà essere esercitata esclusivamente nelle imprese in cui non vi sia stata elezione diretta dell' RLS ovvero non operi un RLS all'interno della RSU eletta ovvero non operi un RLST provinciale.



Le imprese dove sia presente un RLS, che sia stato eletto o designato nel rispetto di quanto previsto dal vigente Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, dovranno appositamente segnalarne l'operatività alle singole Casse Edili di ogni provincia che metteranno a disposizione delle parti sociali le informazioni così raccolte, per l'incrocio dei dati con l'anagrafe degli RLS aziendali costituita presso l'Ente Unico per la formazione-sicurezza di ogni singola provincia.

Una volta designati, gli RLST regionali riceveranno una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui eserciteranno la propria rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi nel comparto delle costruzioni.

Le modalità e i contenuti specifici di tale formazione saranno congiuntamente predisposti dalle parti sociali firmatarie il presente Accordo Quadro avvalendosi della collaborazione degli Enti Unici per la formazione - sicurezza operanti nella Regione Veneto. Il percorso formativo dovrà svilupparsi per almeno 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica e dovrà effettuarsi entro 2 mesi dalla data di designazione degli RLST regionali, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.

I relativi costi di formazione saranno finanziati attingendo all'aliquota di contribuzione versata all'Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (A.S.C.) con riversamento degli importi necessari all'Ente/ Enti Unici cui verrà materialmente demandata tale formazione secondo le modalità che saranno stabilite dalle Parti sociali firmatarie del presente Accordo nell'ambito del richiamato Regolamento di attuazione.

Tutti gli RLST operanti nell'ambito della Regione Veneto dovranno partecipare a comuni attività di aggiornamento professionale, nonché a programmati incontri finalizzati ad un organico coordinamento con i singoli territori provinciali

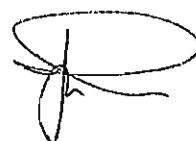
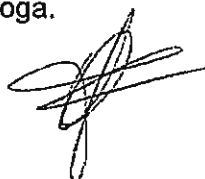
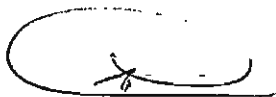
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al quint'ultimo comma del presente Accordo Quadro, il ruolo di coordinatore degli RLS competerà al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice, o verrà individuato nell'ambito degli RLS aziendali operanti nel sito produttivo.

Nelle suddette opere il coordinatore degli RLS aziendali potrà avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un RLST regionale e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo o di RLST provinciale.

Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. l'attività di coordinatore degli RLS aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo, individuato, su loro iniziativa, tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo.

Le attribuzioni saranno quelle previste dall'art. 50 del Dlgs. 81/2008 e s.m.i.

La sperimentazione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale regionale avrà una durata di due anni a far data dal 1° aprile 2017 fino al 31 marzo 2019. Prima di tale scadenza le Parti sociali firmatarie del presente Accordo si ritroveranno per valutare la proroga ovvero il consolidamento del presente Accordo, che non potrà pertanto essere soggetto a tacita proroga.



Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Accordo Quadro, le parti sottoscrittrici si richiamano integralmente ai contenuti dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle imprese industriali

Le Parti Sociali firmatarie convengono conclusivamente che il presente Accordo Quadro regionale si integra con gli accordi provinciali di precedente richiamo in premessa.

Le Parti Sociali regionali si impegnano infine affinché l'oggetto del presente Accordo Quadro sia recepito senza modifiche dalle singole Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto e dalle OO.SS. provinciali a livello territoriale.

La sostenibilità economica del presente Accordo viene conclusivamente condizionata all'avvenuto recepimento senza modifiche dei suoi contenuti tutti da parte delle singole Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto e delle OO.SS. provinciali a livello territoriale.

ANCE VENETO

FENEALUIL VENETO

FILCA CISL VENETO

FILLEA CGIL VENETO

07 dicembre 2016

LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELL'EVR PER LE IMPRESE EDILI INDUSTRIALI DEL VENETO

Addì 7 dicembre 2016 presso la sede di ANCE VENETO in Padova si sono incontrati

ANCE VENETO, in persona del Presidente "pro tempore" arch. Giovanni Salmistrari, giusta mandato di rappresentanza conferito congiuntamente da **ANCE BELLUNO, ANCE PADOVA, ANCE TREVISO, ANCE ROVIGO, ANCE VENEZIA, ANCE VERONA E ANCE VICENZA**

e

FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL VENETO, nelle persone dei rispettivi Segretari Regionali sigg. Valerio Franceschini, Francesco Orru e Leonardo Zucchini

(per brevità di seguito definiti insieme: Le Parti sociali)

Viste le previsioni contenute negli artt. 12 e 38 dell'Accordo 1° luglio 2014 per il rinnovo del c.c.n.l. Edilizia industriale

è concordato quanto segue

Nella province del Veneto dove operano le rappresentanze territoriali che si riconoscono nelle Parti sociali firmatarie delle presenti LINEE GUIDA è istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), quale elemento retributivo variabile che terrà conto dell'andamento congiunturale del settore edile e che sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della provincia.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente c.c.n.l., edilizia industriale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, e non sarà quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile provinciale.

Le Parti sociali provinciali determineranno, a copertura economica del periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di quattro indicatori territoriali e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello territoriale, saranno utilizzati i seguenti tre indicatori territoriali predefiniti dall'Accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del c.c.n.l. edilizia industriale:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile Provinciale;
2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile Provinciale;
3. Ore denunciate alla Cassa Edile Provinciale.

Il quarto indicatore territoriale viene individuato nel Rapporto ore versate/ore denunciate alla singola Cassa Edile provinciale.

Le Parti sociali provinciali determineranno le modalità di computo del numero dei lavoratori



iscritti, del monte salari e delle ore denunciate alla singola Cassa Edile Provinciale.

Al fine della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), a ciascuno dei 4 indicatori territoriali come sopra individuati viene attribuita una incidenza ponderale pari al 25%. Le parti sociali provinciali, tenuto conto delle peculiarità dei singoli territori, potranno peraltro convenire diverse incidenze ponderali per i 4 indicatori territoriali come sopra individuati.

Le medesime Parti procederanno al raffronto degli indicatori territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

Ai fini delle verifica annuale degli indicatori territoriali il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente sono composti di anni esercizi Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre anno solare successivo).

Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni esercizi Cassa Edile i l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni esercizi Cassa Edile precedenti all'ultimo anno che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori sopra richiamati.

Le Parti sociali provinciali determineranno gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) da corrispondere a copertura economica del periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, effettuando la comparazione del triennio esercizi Cassa Edile 2016-2014 con il triennio immediatamente precedente esercizi Cassa Edile 2015-2013.

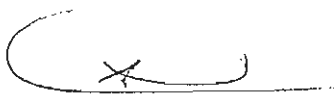
Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale sarà annualmente riconosciuto e determinato solo qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva di almeno due degli indicatori considerati.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti impiegati ed operai, nella misura oraria corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° luglio 2014, qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori considerati.

Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tutti gli indicatori considerati, ma dovesse comunque risultare per almeno due degli stessi, il predetto importo orario verrà ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali come sopra richiamate relative agli indicatori per i quali risulterà una variazione pari e/o positiva, quindi in misura non inferiore al 50% (pari al 2% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° luglio 2014 divisi per il coefficiente 173). Laddove a livello provinciale fossero peraltro state convenute incidenze ponderali diversificate rispetto alla percentuale del 25% prevista come norma per il singolo indicatore, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura corrispondente alla somma delle incidenze ponderali diversificate dei suddetti due parametri risultanti pari o positivi convenute a livello provinciale.

Le Parti sociali provinciali comunicheranno, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile provinciale:

- gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinati in via definitiva a livello provinciale ed effettivamente erogabili a seguito della verifica



annuale aziendale di cui sotto sia nel caso in cui le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive sia nel caso in cui la variazione pari o positiva interessi solo uno dei due indicatori aziendali;

- il periodo di decorrenza e di validità delle predette erogazioni;
- il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale di cui sotto;
- le modalità di calcolo delle ore denunciate in Cassa Edile per la determinazione del relativo indicatore aziendale.

L'impresa procederà alla determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale, tramite verifica aziendale.

Ai fini di cui sopra l'impresa procederà, come previsto dall'Accordo di rinnovo del ccnl edilizia industriale 1° luglio 2014 al calcolo dei seguenti due indicatori aziendali:

1. ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile della provincia di appartenenza, secondo le medesime modalità individuate al livello provinciale, mettendo a tal fine a raffronto i medesimi dati relativi alle denunce effettuate alla Casse Edili per gli esercizi Cassa Edile 2016,2015 e 2014 con i medesimi dati relativi alle denunce effettuate per gli esercizi Cassa Edile 2015,2014,2013.
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, mettendo a tal fine a raffronto i dati relativi al volume di affari denunciato per gli anni solari (1° gennaio-31 dicembre) 2016,2015 e 2014 con i dati relativi al volume di affari denunciato per gli anni solari (1° gennaio-31 dicembre) 2015,2014 e 2013

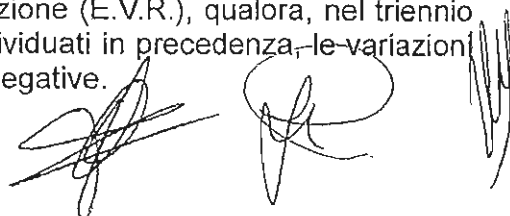
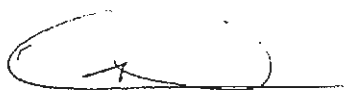
Per l'impresa che operi con soli impiegati il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore denunciate alla Cassa Edile provinciale sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

All'esito del predetto confronto sull'andamento degli indicatori aziendali, l'azienda:

a) corrisponderà, con decorrenza e per il periodo di validità previsti, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura determinata in via definitiva a livello provinciale, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive;

b) corrisponderà, con decorrenza e per il periodo di validità previsti, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura pari al 1,2% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° luglio 2014 più il 50% dell'importo percentuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale che ecceda l'1,2%, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori aziendali;

c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe negative.



Gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) saranno erogati annualmente a consuntivo in un'unica soluzione con le retribuzioni di competenza del mese di gennaio 2018 e a fini della loro quantificazione saranno sempre comunque commisurati alle ore ordinarie di lavoro effettivamente lavorate fino ad un massimo di 173 ore mensili.

Alle ore ordinarie effettivamente lavorate saranno equiparate, ai fini della quantificazione dell'importo dell'EVR erogabile:

- A) ore di fruizione nel mese dei permessi L.104/92;
- B) ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;
- C) Ore di fruizione dei permessi per cariche sindacali;
- D) Ore di congedo per maternità e paternità;
- E) Ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla l.300/70

In caso di part-time rientrano nelle ore ordinarie di lavoro effettivamente lavorate anche quelle lavorate per effetto di clausole elastiche.

Resta fermo che gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non incidono sulla gratifica natalizia per gli operai e sulla tredicesima, premio annuo e premio fedeltà per gli impiegati.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'EVR effettivamente erogabile a livello aziendale verrà attivata la seguente procedura:

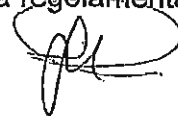
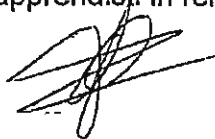
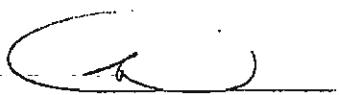
a) l'impresa renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile provinciale, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;

b) la suddetta Associazione e/o la predetta Cassa Edile informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Le imprese procedono alla determinazione ed alla corresponsione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale, nei termini compatibili con gli adempimenti posti a loro carico, indicati dalle Parti sociali provinciali.

Ai fini di quanto previsto alle lettere a), b) e c), le imprese costituite nel 2013 effettueranno la comparazione del biennio 2016-2015 con il biennio immediatamente precedente 2015-2014, mentre le imprese costituite nel 2014 effettueranno la comparazione dell'anno 2016 con l'anno immediatamente precedente 2015. Le imprese costituite dal 2015 in poi corrisponderanno gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura determinata dalle parti sociali provinciali a livello provinciale.

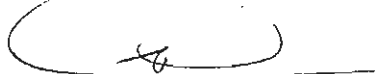
Le Parti sociali provinciali si riservano infine di constatare e comunicare, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile provinciale, gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), da attribuire agli apprendisti in relazione alla regolamentazione della



retribuzione per detto personale che sarà convenuta tra le parti sociali nazionali nel rispetto di quanto previsto dall'art.42 comma 5 lettera b) del Dlgs 81/2015.

Le parti sottoscriventi le presenti Linee Guida potranno reincontrarsi nel corso dell'anno 2017 ove sopravvengano a livello nazionale intese e/o regolamentazioni modificative in materia di determinazione ed erogazione dell'E.V.R. aventi efficacia temporale per il medesimo anno 2017, per valutare le modifiche/armonizzazioni eventuali da apportare alle medesime Linee Guida oggi convenute.

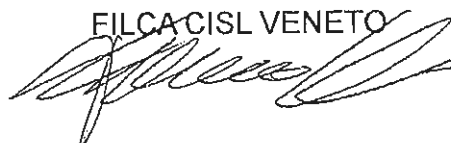
ANCE VENETO



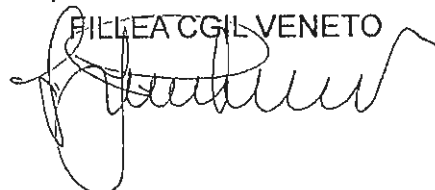
FENEAL UIL VENETO



FILCA CISL VENETO



FILLEA CGIL VENETO



07 dicembre 2016

Tra

- **ANCE PADOVA – COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI** rappresentata dal Presidente dott. Luigi Ometto e dal Coordinatore dell'Area Sindacale arch. Silvia Basso, assistiti dal Direttore dott. Leonardo Pesadori

e

- **la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO (Fe.N.E.A.L.-U.I.L.) di Padova e Rovigo**
rappresentata dal Segretario Generale sig. Gino Gregnanin;
- **la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (F.I.L.C.A.-C.I.S.L.) di Padova e Rovigo**
rappresentata dal Reggente sig. Gianni Pasian;
- **la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE (F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.) di Padova**
rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Dario Verdicchio;

(Tutti insieme anche: Parti Sociali Territoriali)

si conviene quanto segue:

a complemento della parte comune del CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLE PROVINCE DI PADOVA TREVISO E VICENZA INTEGRATIVO DEL CCNL 19 APRILE 2010, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ACCORDO DI RINNOVO 1° LUGLIO 2014 e come previsto dall'art. 10 della medesima parte comune, le Parti Sociali territoriali confermano in via transitoria la vigenza degli istituti esclusi dalla Regolamentazione Comune secondo la regolamentazione già esistente che si intende di seguito richiamata e riportata per intero, valida per la sola Provincia di Padova, fino alla successiva piena armonizzazione demandata ad una commissione istituita ad hoc tra le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza.

Le disposizioni di Contratto Collettivo Territoriale per la Provincia di Padova contenute nella presente Parte Seconda sono correlative ed inscindibili con le disposizioni contenute nella Parte Comune.



The block contains several handwritten signatures in blue ink. At the top center is a signature that appears to be 'G. Gregnanin'. To its right is a signature that looks like 'F. Pasian'. Below these, on the left, is a signature that seems to be 'D. Verdicchio'. In the bottom left corner is a signature that reads 'Silvia Basso'. In the bottom center is a signature that appears to be 'Leonardo Pesadori'. There are also some other less legible signatures scattered around.

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

ART. 1 - SISTEMA DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE

Le parti firmatarie del presente contratto provinciale – ribadita la validità della fase contrattuale di secondo livello e ferme restando le distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori - al fine di mantenere un corretto assetto delle relazioni industriali, riconfermando la validità del sistema di concertazione e di informazione delineato dal C.c.n.l. 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale del 1° luglio 2014, convengono di incontrarsi con periodicità semestrale, su richiesta delle Segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, per esaminare congiuntamente la situazione del settore dell'edilizia nel territorio della provincia di Padova.

ART. 2 - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLA MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

Le Parti Sociali Territoriali ribadiscono l'impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione della disciplina prevista dalle vigenti norme di legge e dell'art. 14 del C.c.n.l. 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale del 1° luglio 2014, in materia di appalto e subappalto.

L'impresa che, nell'esecuzione di opere rientranti nella sfera di applicazione del richiamato C.c.n.l., affidi in appalto o in subappalto le lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare, nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo previsto dal menzionato C.c.n.l. e dal presente Contratto Integrativo Territoriale di lavoro, comprese le disposizioni relative alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Padova e alla Scuola Edile – CPT di Padova.

L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.

All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare, nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione e salute sul lavoro, anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (es. gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

L'impresa che affidi in appalto o in subappalto le lavorazioni edili ed affini è tenuta a comunicare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, sia essa anche comunitaria o non comunitaria, e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e al presente Contratto Integrativo Territoriale di lavoro, in conformità al fac-simile di cui all'allegato n. 1.

Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza nonché ad Ance Padova – Collegio Costruttori Edili.

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. There are approximately six distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The signatures appear to be of various individuals, likely representing the different parties mentioned in the text, such as the provincial secretariats and the employers' association.

L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della Rappresentanza Sindacale di cui all'art. 103 del richiamato C.c.n.l., costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e al presente contratto provinciale di lavoro. La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria- o, in mancanza di essa, alla Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova per il tramite di Ance Padova - Collegio Costruttori Edili - deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Fermi gli obblighi predetti, l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del predetto C.c.n.l. - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo di cui al citato C.c.n.l. e al presente Contratto Integrativo Territoriale di lavoro.

Relativamente all'istituto del distacco, disciplinato dagli articoli 30 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e 96 del richiamato C.c.n.l., le parti ribadiscono l'obbligo per l'impresa distaccante di evidenziare nelle denunce alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova la posizione dei lavoratori distaccati.

Impiego di lavoratori di imprese comunitarie e non comunitarie.

Fermi restando gli obblighi di trattamento retributivo minimo della manodopera - così come stabilito dal Ccnl di cui sopra e dal presente Contratto Integrativo Territoriale di lavoro - nonché dell'iscrizione e dei versamenti presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, relativi al personale dipendente, nel caso in cui un'impresa straniera, in base alla normativa vigente, sia autorizzata al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nel proprio Paese, dovrà trasmettere bimestralmente alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova e a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della Provincia di Padova copia degli avvenuti versamenti nel Paese straniero per i lavoratori occupati nei cantieri della provincia di Padova.

The block contains five handwritten signatures in blue ink, arranged in two rows. The top row has three signatures: a stylized 'A' with a long horizontal stroke, a signature that appears to be 'F. Filca', and a signature that appears to be 'F. Fillea'. The bottom row has two signatures: a signature that appears to be 'G. G. G.' and a signature that appears to be 'G. G. G.'.

ART. 3 - SCUOLA EDILE CPT – CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA

Le Parti Sociali Territoriali confermano il comune convincimento circa l'importanza della formazione professionale per i lavoratori operanti o da inserire nel comparto dell'edilizia e si impegnano ad avviare iniziative congiunte utili per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.

In tale ambito attribuiscono alla Scuola Edile CPT – Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile di Padova il compito di elaborare programmi mirati di interventi formativi rivolti ai lavoratori delle imprese edili che saranno portati a conoscenza delle parti stipulanti e da esse valutati.

Ance Padova – Collegio Costruttori Edili si impegna, nell'ambito delle proprie competenze, a favorire, nel rispetto delle norme sul collocamento, l'inserimento, presso le imprese aderenti, dei giovani in possesso del diploma della scuola media dell'obbligo che, avendo frequentato i corsi di prima formazione per operaio edile polivalente ed avendo compiuto il periodo di tirocinio presso i cantieri edili, abbiano ottenuto l'attestato rilasciato dalla Scuola Edile CPT – Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile di Padova.

Le parti stipulanti confermano la volontà di dare vita ad accordi con i Comuni della provincia di Padova ed altri enti pubblici per offrire ai giovani frequentanti il Centro l'opportunità di svolgere attività formativa nell'esecuzione di particolari opere pubbliche che l'Ente interessato intendesse affidare alla Scuola Edile CPT – Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile di Padova.

Considerata inoltre la presenza di lavoratori migranti, le parti affermano l'importanza di avviare iniziative formative al fine di garantire il diritto allo studio della lingua italiana per l'integrazione dei lavoratori stessi e per la maggior sicurezza nei cantieri.

A tale scopo si impegnano a valutare congiuntamente percorsi formativi, attraverso il coinvolgimento della Scuola Edile CPT – Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile di Padova e delle istituzioni pubbliche preposte all'istruzione, per favorire l'avvio di appropriati corsi e la partecipazione agli stessi in orari accessibili per i lavoratori dipendenti di imprese edili.

Convengono altresì di impegnarsi affinché la formazione teorica dei contratti di inserimento e dei rapporti di apprendistato venga effettuata presso la Scuola Edile CPT – Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile di Padova.

Il contributo di cui all'art. 91 del C.c.n.l. 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale del 1° luglio 2014, a favore del Fondo Scuola resta confermato nella misura dello 0,545% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del richiamato C.c.n.l. per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 punto 3) del C.c.n.l. medesimo.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are five distinct signatures: one at the top center, one to the left, one in the middle left, one in the middle right, and one on the far right. The signatures are stylized and appear to be official or personal endorsements of the document.

Dichiarazioni a verbale

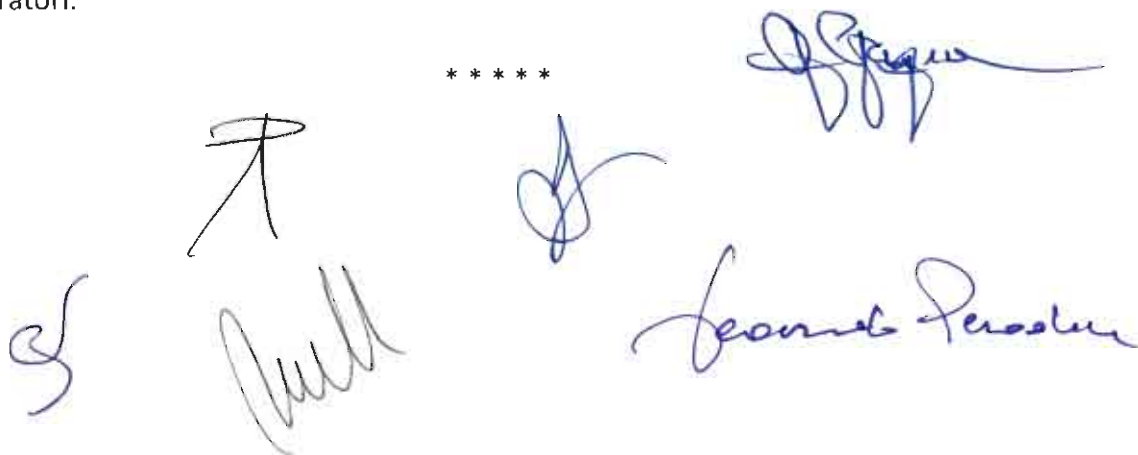
- 1) Le Parti Sociali Territoriali confermano l'impegno di adoperarsi affinché i corsi di addestramento professionale, organizzati dalla Scuola Edile CPT – Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile di Padova, abbiano luogo, allo scopo di agevolare la partecipazione dei lavoratori residenti nelle aree dell'Alta e della Bassa Padovana, anche in Comuni situati nei predetti bacini geografici.
- 2) Ance Padova – Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova ravvisano l'importanza della presenza di un Coordinamento delle Scuole Edili venete anche al fine di permettere il raggiungimento di una più elevata qualità dell'offerta formativa con particolare riguardo al comparto del recupero del patrimonio edilizio esistente e della riqualificazione energetica degli immobili.
Il Coordinamento regionale delle Scuole Edili venete non dovrà comportare alcun aggravio di costo economico per la Scuola Edile CPT – Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile di Padova.
- 3) Con riferimento al "Progetto Borsa Lavoro", promosso da Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil nazionali, le parti ribadiscono quanto convenuto al punto 3 del Protocollo siglato da Ance Veneto e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil del Veneto il 15 dicembre 2011 e si dichiarano disponibili ad avviare la sperimentazione del progetto Blen.it.
- 4) Ance Padova - Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova dichiarano di voler istituire il libretto formativo professionale ex art. 37, comma 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 sulla base dei modelli approvati dalle parti sociali nazionali.

Il libretto della formazione professionale registra la storia formativa del singolo lavoratore e viene predisposto e gestito dalla Scuola Edile CPT – Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile di Padova.

In tal senso le parti si impegnano a definire, anche in coordinamento con gli enti pubblici competenti, le procedure di sperimentazione e di registrazione della formazione professionale, tenendo presente le indicazioni fornite da Formedil.

- 5) Le Parti Sociali Territoriali concordano di valutare anche le proposte che saranno elaborate dal Comitato Provinciale di Coordinamento rispetto alla registrazione della formazione dei lavoratori.

* * * * *



Le parti stipulanti ribadiscono l'importanza essenziale ed il carattere prioritario per il settore della sicurezza e dell'igiene sul lavoro; ciò per le implicazioni sociali e produttive da essa prospettate. In tal senso le parti giudicano in modo positivo l'operato della Scuola Edile CPT – Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile di Padova. Le parti riconoscono in esso lo strumento fondamentale di attuazione e di svolgimento di attività di prevenzione, consulenza, formazione e informazione sulle tematiche della sicurezza per le maestranze, per le imprese, per i dirigenti e per i preposti di cantiere.

La Scuola Edile CPT – Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile di Padova, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico esperto nella materia della sicurezza sul lavoro, provvede prioritariamente a:

- a) effettuare visite nei cantieri della provincia di Padova per una verifica del rispetto delle norme vigenti di prevenzione e di igiene e fornendo ai soggetti responsabili tutte le istruzioni atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori del settore;
- b) promuovere iniziative di carattere informativo, anche multilingue, per gli operatori del settore, costituite da pubblicazioni, schede tecniche, circolari, ecc.
- c) stimolare azioni formative e di addestramento nei confronti degli addetti del settore;
- d) valutare e sviluppare ulteriori iniziative, anche di carattere informatico, in sinergia con Enti ed Istituzioni per contribuire fattivamente al conseguimento di un'adeguata e concreta cultura e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.

Le parti riaffermano inoltre che l'aggiornamento delle conoscenze dei lavoratori in materia di sicurezza per mezzo di momenti formativi, ovvero di conferenze di cantiere, concordati tra le parti stesse, è condizione fondamentale per la prevenzione negli ambienti di lavoro e costituisce presupposto di qualità per le imprese del settore.

Numero, incarichi e limiti, anche economici, d'intervento dei consulenti tecnici esterni sono annualmente programmati in sede di Consiglio di Amministrazione della Scuola Edile CPT – Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile di Padova.

La misura del contributo dovuto alla Cassa Edile Provinciale di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova per il finanziamento del Comitato Paritetico Territoriale è pari allo 0,30% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.c.n.l. 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale del 1° luglio 2014 per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate e per le ore di festività cadenti nel mese.

Dichiarazione a verbale

Le parti si riconoscono in tutti i contenuti dell'Accordo del 14 novembre 2011 che ha dato luogo alla creazione del Coordinamento regionale dei CPT del Veneto; pertanto il Coordinamento regionale dei CPT del Veneto dovrà operare senza alcun aggravio di costo economico per le strutture operanti a livello provinciale quale organismo bilaterale tecnico deputato a promuovere l'omogeneizzazione dell'attività dei CPT territoriali in ambito regionale.



Art. 4 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Le Parti Sociali Territoriali dichiarano di aver recepito con verbale di accordo sindacale di cui all'Allegato 1 quanto stabilito dall'Accordo Quadro Sperimentale sulla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale del Veneto (RLST Regionali) per le imprese iscritte alle Casse Edili Industriali del Veneto siglato il 7 dicembre 2016 tra Ance Veneto e Fe.N.E.A.L – U.I.L., F.I.L.C.A. C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. del Veneto.

ART. 5 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

In conformità alle previsioni contenute nell'art. 12 del C.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 giugno 2010 – preso atto dell'intervenuta cessazione al 31 dicembre 2010 dell'erogazione dell'Elemento Economico Territoriale e del conglobamento dei relativi importi vigenti nella provincia di Padova a tale data nell'indennità territoriale di settore – a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'indennità territoriale di settore per gli operai è stabilita nelle seguenti misure orarie:

Operaio IV livello	€ 1,60
Operaio specializzato III livello	€ 1,49
Operaio qualificato II livello	€ 1,35
Operaio comune I livello	€ 1,17

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	€ 1,04
---	--------

Custodi, guardiani, portinai con alloggio	€ 0,92
---	--------

ART. 6 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

Le Parti Sociali Territoriali provvederanno alla determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) secondo le previsioni contenute negli articoli 38, 12 e 46 del C.c.n.l. 19 aprile 2010 per i dipendenti delle Imprese edili ed Affini come modificato e integrato dall'Accordo Nazionale 1° luglio 2014.

La determinazione dell'E.V.R. per l'anno 2017 è regolamentata dall'Allegato 2.

ART. 7 - TRASFERTA

In relazione a quanto previsto al comma 9 dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 che prescrive "L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto", si conviene quanto segue:

- L'obbligo di iscrizione degli operai in trasferta e di effettuazione dei relativi adempimenti presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova sussiste ogni qualvolta si tratti di cantieri per i quali sia prevista una durata contrattuale superiore a tre mesi.



- Le parti concordano altresì in ordine all'obbligatorietà dell'iscrizione degli operai in trasferta e dei relativi adempimenti presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova anche per le imprese subappaltatrici e ciò anche nel caso in cui le specifiche lavorazioni subappaltate nel cantiere abbiano durata inferiore a tre mesi.
- L'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova a decorrere dal periodo di paga in cui ha iniziato la trasferta.
- L'obbligo di cui sopra riguarda tutte le tipologie di lavori elencate nella premessa del C.c.n.l. 19 aprile 2010, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014 per i dipendenti delle imprese edili ed affini. Potranno restare iscritte alla Cassa Edile di provenienza, nel caso di lavori di breve durata, gli operai addetti all'esecuzione di pali e fondazioni, accertamenti geografici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, impermeabilizzazione, verniciatura, stuccatura, manutenzione di ciminiere, forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi).
- La disposizione che consente l'iscrizione degli operai alla Cassa Edile di provenienza per i cantieri di durata prevista pari o inferiore a tre mesi non trova applicazione qualora i cantieri di durata pari o inferiore a tre mesi fossero più di uno e si susseguano nel tempo determinando una presenza continuativa dell'impresa comunque superiore a tre mesi.
- Per i cantieri riguardanti i lavori di cui ai punti precedenti, permangono gli obblighi di comunicazione alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'art. 21 del C.c.n.l. 19 aprile 2010, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014 per i dipendenti delle imprese edili ed affini.








ART. 8 - FERIE

La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione) escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 17 del richiamato C.c.n.l.

Le ferie dovranno, di norma, essere usufruite entro l'anno di maturazione.

Il calendario delle ferie sarà stabilito, di comune accordo fra datore di lavoro e lavoratori, in ciascuna impresa tenendo presenti le esigenze di lavoro, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Le parti convengono che il godimento effettivo delle ferie spettanti agli operai aventi diritto sia così regolamentato:

- a) due settimane, di norma consecutive, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre;
- b) una settimana in concomitanza con il periodo delle festività natalizie;
- c) la settimana di ferie restante in qualsiasi altro periodo dell'anno concordato con il datore di lavoro.

Compatibilmente con le proprie esigenze produttive ed organizzative, l'impresa valuterà la possibilità di far godere cumulativamente alle ferie i permessi ai lavoratori che ne facessero richiesta.

Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane nell'arco di 24 mesi successivi all'anno di riferimento.

Resta tuttavia fermo l'obbligo di usufruire di almeno due settimane di ferie nel corso dell'anno di maturazione.

ART. 9 - INDUMENTI DI LAVORO, MEZZI PROTETTIVI, ATTREZZI



Le parti convengono che i lavoratori ricevano dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova fino a conclusione dell'esercizio 1° ottobre 2017 – 30 settembre 2018 per il tramite delle aziende un giubbotto, due magliette e due paia di pantaloni o, in luogo di questi, una tuta ed una pettorina nonché un paio di scarpe antinfortunistiche.

Tali dotazioni individuali verranno consegnate di norma entro il mese di aprile di ogni anno.

L'assolvimento dell'onere della fornitura delle dotazioni avverrà al momento dell'iscrizione alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova per gli operai nuovi assunti.

Ai lavoratori dipendenti di imprese aventi sede al di fuori della Provincia la fornitura del vestiario competerà quando abbiano maturato almeno 500 ore di lavoro ordinario presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova nell'ambito dell'anno solare.



La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova fornirà pure a tutti i lavoratori che ne faranno richiesta, attraverso le rispettive aziende, un casco di protezione, quando si renda inutilizzabile per deterioramento quello in possesso.

Resta fermo l'obbligo per i lavoratori di indossare il vestiario, le scarpe antinfortunistiche ed il casco di protezione consegnati.

Ai lavoratori saranno messi a disposizione da parte delle imprese gli attrezzi occorrenti per l'espletamento degli incarichi assegnati.

Le parti convengono che la dotazione individuale di cui al 1° comma del presente articolo venga consegnata dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova fino a conclusione dell'esercizio 1° ottobre 2017 – 30 settembre 2018 anche a ciascuno degli allievi frequentatori i corsi presso la Scuola Edile – CPT Centro per la Formazione e la Sicurezza.

Tale dotazione sarà inoltre consegnata a ciascun frequentatore del corso di formazione di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza di cui all'art. 91, comma 44, lett. d) del Ccnl 19 aprile 2010, come modificato ed integrato dall'Accordo Nazionale 1° luglio 2014. La dotazione costituisce anticipo della fornitura annuale.

Le aziende che occupano operai asfaltisti organizzano un servizio di lavaggio degli indumenti da lavoro in accordo con le RSU e le RSA.

Nota a verbale

Le imprese sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova entro, di norma, il mese di novembre gli elenchi relativi al fabbisogno del vestiario e delle calzature.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top center, a signature to the left, and several smaller signatures below and to the right.

ART. 10 - CASSA EDILE

L'attività della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova è regolata dallo Statuto e dal Regolamento, approvati dalle Associazioni sindacali contraenti con accordi collettivi provinciali.

Il contributo assistenza di cui all'art. 36 lett a) 6° comma del richiamato C.c.n.l. resta dovuto alla Cassa Edile nella misura complessiva del 2,50% di cui 2,08% a carico dei datori di lavoro e 0,42% a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato ed integrato dagli Accordi nazionali del 19 giugno 2010 e del 1° luglio 2014 e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del richiamato C.c.n.l..

La quota del contributo a carico dei lavoratori viene trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le modalità di versamento alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova del contributo "Fondo assistenza", così come degli altri contributi pure dovuti alla Cassa Edile in forza del C.c.n.l. vigente e del presente Contratto Territoriale di lavoro secondo il prospetto di cui all'allegato n. 3, sono stabilite dallo Statuto e dal relativo Regolamento della Cassa stessa.

In particolare il versamento dei contributi e delle somme afferenti le ferie, e la gratifica natalizia va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

Eventuali ritardi nei versamenti dovuti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova sono sempre soggetti al versamento degli interessi di mora pari al 50% della misura minima individuata dall'INPS per le omissioni contributive la cui variazione è collegata all'andamento del tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea.

La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova provvede all'emissione degli interessi di mora nell'anno successivo a quello di competenza.

I versamenti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova sono effettuati sui c/c bancari e postali indicati dalla Cassa Edile medesima.

Nel caso si utilizzino altri istituti bancari, vale quale data di versamento, la data in cui l'importo dovuto viene in concreto accreditato alla Cassa Edile dalle banche tesoriere.

Ogni aspetto procedurale, con particolare riguardo ai ritardi superiori ai 3 mesi ovvero a recidive in genere per ritardato pagamento, verrà definito dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova con specifiche deliberazioni.

Dichiarazione a verbale

Le parti, visto il Protocollo siglato da Ance Veneto e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil del Veneto il 15 dicembre 2011, riaffermano l'opportunità di favorire il "processo a rete" delle Casse Edili del Veneto, in un'ottica di razionalizzazione ed armonizzazione delle loro attività.



In tale senso reputano importante la presenza di un Coordinamento regionale delle Casse Edili del Veneto che - pur nella salvaguardia delle autonomie territoriali delle Casse Edili venete e nel rispetto delle linee guida che saranno stabilite a livello nazionale dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili - consenta di conseguire ottimizzazioni nei risultati della gestione delle stesse.

Il Coordinamento delle Casse Edili del Veneto non dovrà in ogni caso comportare alcun aggravio economico per la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova.

ART. 11 - QUOTE SINDACALI E DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento all'art. 37 del C.c.n.l. 19 aprile 2010, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014, le quote provinciali di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e dei dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Padova sono confermate nella misura paritetica dello 0,61% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del richiamato C.c.n.l.

Tale percentuale tiene conto della maggiorazione del 18,50% per ferie e per gratifica natalizia.

In relazione a quanto stabilito dal citato C.c.n.l. la quota nazionale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori resta dovuta nella misura paritetica pari allo 0,22% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 sopra citato.

ART. 12 - ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Il contributo a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile di cui all'art. 29 del C.c.n.l. 19 aprile 2010, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014, resta convenuto nella misura del 4,30% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.c.n.l. richiamato più sopra.

ART. 13 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE DI SETTORE

Le parti riconfermano la validità di quanto previsto dall'Accordo nazionale sottoscritto tra l'Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il 10 settembre 2003 in materia di previdenza complementare di settore e dall'art. 97 del richiamato Ccnl.

Le parti si impegnano a valutare tutte le iniziative che possono risultare utili a favorire la crescita e l'adesione dei lavoratori alla previdenza integrativa dei fondi contrattuali incentivandola attraverso attività promozionali.

The image shows five handwritten signatures in blue ink, arranged in two rows. The top row contains three signatures, and the bottom row contains two. The signatures are stylized and appear to be of various individuals, likely representing the parties involved in the agreement.

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

ART. 14 - PREMIO DI PRODUZIONE

In conformità alle previsioni contenute nell'art. 12 del C.c.n.l. 19 aprile 2010, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale del 1° luglio 2014 – preso atto dell'intervenuta cessazione al 31 dicembre 2010 dell'erogazione dell'Elemento Economico Territoriale e del conglobamento dei relativi importi vigenti nella provincia di Padova a tale data nel premio di produzione – a decorrere dal 1° gennaio 2011 il premio di produzione per gli impiegati è stabilito nelle seguenti misure mensili:

- 7° livello – 1^ Cat. Super	€ 384,55
- 6° livello – 1^ Cat.	€ 346,10
- 5° livello – 2^ Cat.	€ 287,81
- 4° livello – Assistente Tecnico già in 3^ Cat.	€ 263,74
- 3° livello – 3^ Cat.	€ 242,24
- 2° livello – 4^ Cat.	€ 217,92
- 1° livello – 4^ Cat. 1° impiego	€ 187,57

ART. 15 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

Le Parti Sociali Territoriali provvederanno alla determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) secondo le previsioni contenute negli articoli 38, 12 e 46 del C.c.n.l. 19 aprile 2010 per i dipendenti delle Imprese edili ed Affini come modificato e integrato dall'Accordo Nazionale 1° luglio 2014.

La determinazione dell'E.V.R. per l'anno 2017 è regolamentata dall'Allegato 2.



VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Addì 21 marzo 2017, presso la sede della Scuola Edile CPT di Padova, si sono incontrati:

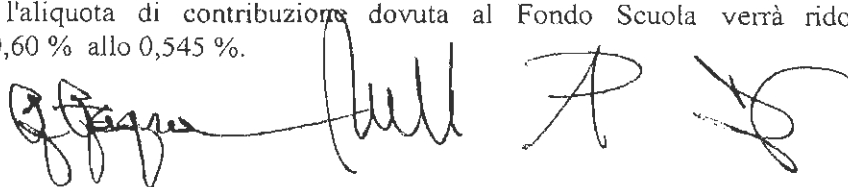
- ANCE Padova – Collegio Costruttori Edili in persona del Presidente dr. Luigi Ometto;
- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L. UIL di Padova e Rovigo in persona del Segretario Geom. Gino Gregnanin;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzione e Affini – F.I.L.C.A. CISL di Padova e Rovigo in persona del Reggente Sig. Gianni Pasian;
- la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive – F.I.L.L.E.A. CGIL di Padova in persona del Segretario Dr. Dario Verdicchio;
(per brevità insieme di seguito definite: le Parti sociali territoriali)

Le Parti sociali territoriali, dopo aver preso atto che:

- in data 7 dicembre 2016 è stato siglato tra ANCE Veneto e Fe.N.E.A.L. UIL, F.I.L.C.A. CISL e F.I.L.L.E.A. CGIL del Veneto un Accordo Quadro Sperimentale sulla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale del Veneto (anche detti di seguito: RLST regionali) per le imprese iscritte alle Casse Edili industriali del Veneto;
- detto Accordo Quadro Sperimentale prevede che - per garantire l'operatività degli RLST regionali - le Casse Edili industriali del Veneto riversino all'Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (A.S.C.), costituita congiuntamente da Fe.N.E.A.L. UIL, F.I.L.C.A. CISL e F.I.L.L.E.A. CGIL del Veneto, una percentuale pari allo 0,055% della massa salari denunciata e versata dalle singole imprese iscritte ed aderenti alle sopraindicate Casse Edili da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31 luglio 1992, per le ore di lavoro ordinario prestato e sul trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre);
- il summenzionato Accordo Quadro Sperimentale stabilisce che tale percentuale di contribuzione per il finanziamento degli RLST regionali deve essere evidenziata tra le aliquote poste a carico delle imprese e dovute alle Casse Edili industriali del Veneto;
- sempre in base all'Accordo Quadro Sperimentale, la costituzione di detta aliquota deve venire compensata da riduzione in pari misura di altre aliquote contributive già dovute dalle imprese alle stesse Casse Edili industriali del Veneto ed individuate attraverso apposite intese sottoscritte dalle singole Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto aderenti all'Ance e dalle OO.SS. provinciali del Veneto Fe.N.E.A.L. UIL, F.I.L.C.A. CISL e F.I.L.L.E.A. CGIL;
- che l'Accordo Quadro Sperimentale prevede altresì che i suoi contenuti siano recepiti senza modifiche da parte di tutte le singole Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto aderenti all'Ance e di tutte le OO.SS. provinciali del Veneto Fe.N.E.A.L. UIL, F.I.L.C.A. CISL e F.I.L.L.E.A. CGIL;

convengono quanto segue:

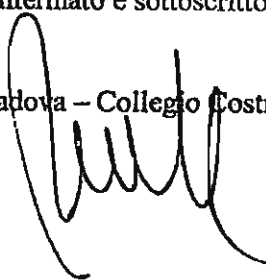
- 1) A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° aprile 2017 viene costituita l'aliquota di contribuzione "Funzionamento A.S.C. (Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto)" pari allo 0,055% della massa salari, denunciata e versata dalle singole imprese iscritte alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Padova da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31 luglio 1992 per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre).
- 2) Con pari decorrenza l'aliquota di contribuzione dovuta al Fondo Scuola verrà ridotta a compensazione dallo 0,60 % allo 0,545 %.



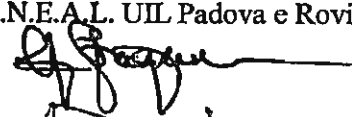
- 3) La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Padova riverserà all' Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (A.S.C.) la percentuale di contribuzione dello 0,055% destinata a garantire il funzionamento degli RLST regionali con le modalità e periodicità definite dal Regolamento di attuazione dell' Accordo Quadro Sperimentale che ANCE Veneto e Fe.N.E.A.L. UIL, F.I.L.C.A. CISL e F.I.L.L.E.A. CGIL del Veneto nel frattempo sottoscriveranno.
- 4) Fatto salvo quanto stabilito dal successivo punto 6), tramite la sottoscrizione del presente Accordo si intende integralmente superata la precedente regolamentazione concernente le modalità di finanziamento ed utilizzo del "Fondo Iniziative per la Sicurezza dei Lavoratori" previste dall'art. 6, comma 4, del Contratto Collettivo di Lavoro per la provincia di Padova 28 giugno 2012, integrativo del CCNL.
- 5) Successivamente al 31 marzo 2019, data di scadenza dell' Accordo Quadro Sperimentale, le Parti Sociali territoriali oggi convenute e sottoscriventi il presente Accordo si reincontreranno per valutare le determinazioni da adottare in relazione alle intese che ANCE Veneto e Fe.N.E.A.L. UIL, F.I.L.C.A. CISL e F.I.L.L.E.A. CGIL del Veneto convengono sugli RLST regionali per le imprese iscritte alle Casse Edili Industriali del Veneto.
- 6) La decorrenza del presente Accordo è in ogni caso sospensivamente condizionata all'avvenuto recepimento integrale senza modifiche del suddetto Accordo Quadro Sperimentale sugli RLST regionali per le imprese iscritte alle Casse Edili Industriali del Veneto da parte di tutte le singole Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto aderenti all'Ance e di tutte le OO.SS. provinciali del Veneto Fe.N.E.A.L. UIL, F.I.L.C.A. CISL e F.I.L.L.E.A. CGIL.
- 7) Il presente Accordo viene trasmesso, a cura delle Parti sociali territoriali, alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Padova per l'esecuzione degli adempimenti di competenza.
- Resta altresì fermo l'impegno reciproco di comunicare tempestivamente al predetto Ente un'eventuale diversa decorrenza dell'Accordo rispetto a quella indicata al punto 1).

Letto, confermato e sottoscritto

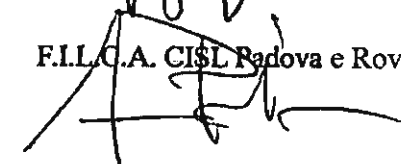
ANCE Padova – Collegio Costruttori Edili



Fe.N.E.A.L. UIL Padova e Rovigo



F.I.L.C.A. CISL Padova e Rovigo



F.I.L.L.E.A. CGIL Padova



Verbale di accordo sindacale

In data 21 marzo 2017, in Padova si sono incontrati

- **ANCE PADOVA – COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI** rappresentata dal Presidente dott. Luigi Ometto e dal Coordinatore dell'Area Sindacale arch. Silvia Basso, assistiti dal Direttore dott. Leonardo Pesadori

e

- **la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO (Fe.N.E.A.L.-U.I.L.) di Padova e Rovigo**
rappresentata dal Segretario Generale sig. Gino Gregnanin;
- **la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (F.I.L.C.A.-C.I.S.L.) di Padova e Rovigo**
rappresentata dal Reggente sig. Gianni Pasian;
- **la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE (F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.) di Padova**
rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Dario Verdicchio;

(Tutti insieme anche: Parti Sociali Territoriali)

Premesso

- che in data 7 dicembre 2016 è stato siglato tra Ance Veneto e Fenel-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil del Veneto un Accordo recante le Linee Guida per la determinazione ed erogazione dell'E.V.R. (Elemento Variabile della Retribuzione) per le imprese edili industriali del Veneto;

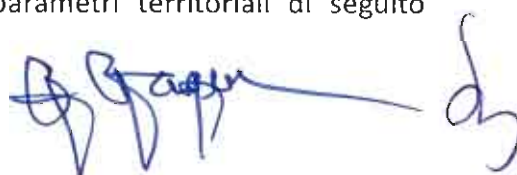
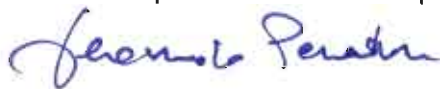
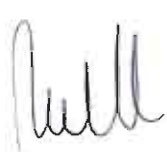
viste

- le previsioni contenute negli artt. 12 e 38 dell'Accordo 1° luglio 2014 per il rinnovo del c.c.n.l. Edilizia industriale

si conviene quanto segue circa la determinazione ed erogazione dell'E.V.R. per l'anno 2017 da parte delle imprese comunque applicanti il ccnl edilizia industriale 1° luglio 2014.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente c.c.n.l., edilizia industriale ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non sarà quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Padova.

A copertura economica del periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 al dicembre 2017 l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Padova sarà determinato, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, degli indicatori/parametri territoriali di seguito richiamati e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.



Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile per l'anno 2017 per la provincia di Padova, saranno utilizzati, attribuendo a ciascuno un'incidenza ponderale del 25%, i seguenti 4 indicatori/parametri territoriali:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Padova;
2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Padova;
3. Ore denunciate alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Padova;
4. Rapporto Ore versate/Ore denunciate alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Padova.

Le Parti Sociali Territoriali procederanno al raffronto dei suddetti indicatori/parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione del triennio di riferimento 2016/2014 con quello immediatamente precedente 2015/2013.

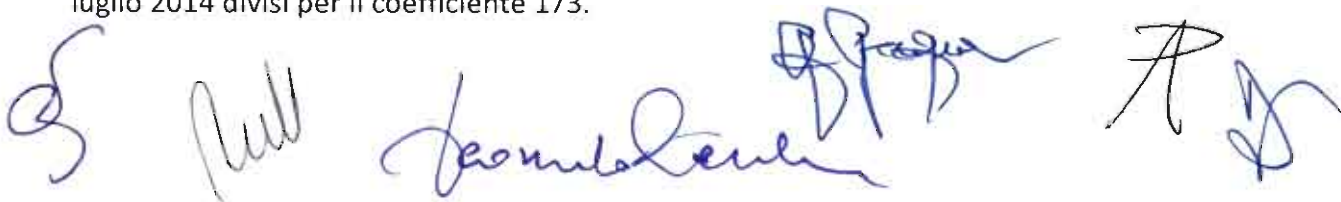
Ai fini della predetta verifica il triennio di riferimento 2016/2014 e quello immediatamente precedente 2015/2013 sono composti di anni esercizio Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Padova (1° ottobre – 30 settembre anno solare successivo).

Quanto sopra atteso che, ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni di esercizio della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Padova l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni di esercizio della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Padova precedenti all'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri sopra richiamati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, sulla base degli indicatori/parametri messi a disposizione dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Padova l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale sarà riconosciuto e determinato solo qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva di almeno due degli indicatori/parametri sopra considerati.

L'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti impiegati ed operai, nella misura oraria massima corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° luglio 2014 divisi per il coefficiente 173 per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 fino a tutto il 31 dicembre 2017, qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori/parametri considerati.

Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tutti gli indicatori/parametri considerati, ma dovesse comunque risultare pari o positiva per almeno due degli stessi, il predetto importo orario verrà ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulterà una variazione pari e/o positiva, quindi in misura non inferiore al 50%, pari quindi al 2% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° luglio 2014 divisi per il coefficiente 173.



Le Parti Sociali Territoriali si incontreranno entro il mese di settembre 2017 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Padova per l'anno 2017, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 dell'Accordo di rinnovo del c.c.n.l. 1° luglio 2014.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), quale determinato in via definitiva a livello provinciale, sarà quantificato in quote orarie.

Le Parti sociali provinciali comunicheranno, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Padova l'importo orario effettivamente erogabile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) commisurato ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate, quale determinato in via definitiva per la provincia di Padova.

Il predetto importo orario dell'EVR come sopra determinato e verificato erogabile per la provincia di Padova sarà poi corrisposto a livello aziendale dalla singola impresa, qualora, così come previsto dall'Accordo di rinnovo 1° luglio 2014 del ccnl edilizia industriale, le variazioni dei due indicatori/parametri aziendali più sotto specificati risultino entrambe pari o positive.

Ai fini di cui sopra l'impresa procederà al calcolo dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:

- 1) ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Padova, mettendo a tal fine a raffronto i dati denunciati alle Casse Edili relativi agli esercizi 2016, 2015 e 2014 con i dati denunciati alle Casse Edili relativi agli esercizi 2015, 2014 e 2013;
- 2) volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, mettendo a tal fine a raffronto i dati relativi al volume di affari IVA denunciato per gli anni solari (1° gennaio - 31 dicembre) 2016, 2015 e 2014 con i dati relativi al volume di affari IVA denunciato per gli anni solari (1° gennaio - 31 dicembre) 2015, 2014 e 2013.

Per l'impresa che operi con soli impiegati il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

All'esito del predetto confronto, l'azienda:

a) corrisponderà, con decorrenza 1° gennaio 2017 e per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura determinata in via definitiva a livello provinciale e commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie ed equiparate, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;

b) corrisponderà, con decorrenza 1° gennaio 2017 e per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2017 gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura dell'1,2% dei minimi di paga mensili in vigore al 1° luglio 2014 più il 50% dell'importo percentuale dell'E.V.R. determinato a livello provinciale che ecceda l'1,2% commisurati sempre ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;



c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe negative.

Gli importi dell'E.V.R. verificati come effettivamente erogabili in quota oraria a livello aziendale per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 saranno corrisposti a consuntivo in un'unica soluzione unitamente alle retribuzioni del mese di gennaio 2018 e saranno comunque sempre commisurati alle ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate fino ad un massimo di 173 ore mensili per singolo mese.

Ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile alle ore ordinarie effettivamente lavorate verranno equiparate esclusivamente:

- A) ore di fruizione nel mese dei permessi L. 104/92;
- B) ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;
- C) ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali;
- D) ore di congedo per maternità e paternità;
- E) ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. 300/70;

Ogni altra ipotesi di mancata effettuazione nel mese della prestazione lavorativa non sarà computata ai fini del calcolo dell'E.V.R. Erogabile.

In caso di orario a part-time saranno computate, ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile, come ore effettivamente lavorate anche le ore prestate in forza di clausole elastiche.

Resta fermo che gli importi dell'E.V.R. che verranno erogati a livello aziendale non incideranno su gratifica natalizia per gli operai e su tredicesima, premio annuo e premio di fedeltà per gli impiegati.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale verrà attivata la seguente procedura:

- a) l'impresa renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile provinciale, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;
- b) la suddetta Associazione e/o la predetta Cassa Edile informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale per l'anno 2017:

- le imprese costituite nel 2013 effettueranno la comparazione per il biennio 2016/2015 con quello immediatamente precedente 2015/2014.
- le imprese costituite nel 2014 effettueranno la comparazione per l'anno 2016 con quello immediatamente precedente 2015.



- le imprese di nuova costituzione nel 2015 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura oraria determinata in via definitiva a livello provinciale, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile provinciale relativamente all'anno di costituzione.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di decorrenza a livello provinciale della corresponsione dell'EVR (quindi per l'anno 2017 dopo il 1° gennaio 2017) l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) sarà commisurato alle ore ordinarie lavorate ed equiparate nel mese. Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.

Le Parti sociali territoriali si riservano infine di constatare e comunicare, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Padova, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), da attribuire per l'anno 2017 agli apprendisti in forza dal 1° gennaio 2017 in relazione alla regolamentazione della retribuzione per detto personale che sarà convenuta tra le parti sociali nazionali nel rispetto di quanto previsto dall'art.42 comma 5 lettera b) del Dlgs 81/2015.

Le Parti sociali territoriali procederanno ad armonizzare la disciplina relativa alla determinazione ed erogazione dell'E.V.R. per la provincia di Padova per l'anno 2017 in relazione alle eventuali intese modificative che sopravvenissero a livello nazionale in materia e che avessero efficacia anche per il suddetto anno 2017 facendo al riguardo riferimento ad eventuali nuove Linee guida che fossero di conseguenza convenute dalle Parti sociali regionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE PADOVA - COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI



FE.N.E.A.L.-UIL PADOVA E ROVIGO

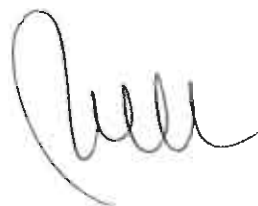


F.I.L.C.A.-CISL PADOVA E ROVIGO



F.I.L.L.E.A.-CGIL PADOVA



**PROSPETTO CONTRIBUTI DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI PADOVA
CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2017
PER LE IMPRESE ASSOCIATE AD
ANCE PADOVA - COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI**

TIPO CONTRIBUTO	ALIQUEUTE CONTRIBUTI		TOTALE ALIQUEUTE
	a carico imprese	a carico operai	
1. Quota Paritetica Nazionale di Adesione Contrattuale	0,22%	0,22%	0,44%
2. Quota Paritetica Provinciale di Adesione Contrattuale	---	0,61%	0,61%
3. Fondo Assistenza	2,08%	0,42%	2,50%
4. Fondo Scuola	0,545%	---	0,545%
5. Contributo Comitato Paritetico	0,30%	---	0,30%
6. Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile	4,30%	---	4,30%
7. Contributo per lavori usuranti e pesanti	0,10%	---	0,10%
8. Contributo Associazione Sicurezza Costruzioni del Veneto	0,055%	---	0,055%
TOTALE 1	7,60%	1,25%	8,85%
9. Contributo Associativo Ance Padova - Collegio Costruttori Edili (*)	1,00%	---	1,00%
TOTALE 2	8,60%	1,25%	9,85%

1) I contributi vanno calcolati sulla retribuzione imponibile Cassa Edile costituita da: minimi di paga base ed eventuali superminimi, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, elemento distinto della retribuzione.

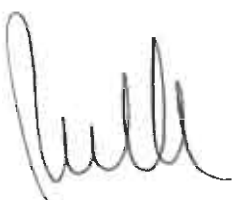
(*) Le imprese associate ad Ance Padova – Collegio Costruttori Edili sono tenute al versamento del contributo associativo nella misura dell'1,00% della retribuzione imponibile INPS operai e impiegati. Il contributo associativo Ance Padova – Collegio Costruttori Edili comprende la quota Paritetica di Adesione Contrattuale (pari a 0,61%).

**PROSPETTO CONTRIBUTI DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI PADOVA
CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2017**

TIPO CONTRIBUTO	ALIQUOTE CONTRIBUTI		TOTALE ALIQUOTE
	a carico imprese	a carico operai	
1. Quota Paritetica Nazionale di Adesione Contrattuale	0,22%	0,22%	0,44%
2. Quota Paritetica Provinciale di Adesione Contrattuale	0,61%	0,61%	1,22%
3. Fondo Assistenza	2,08%	0,42%	2,50%
4. Fondo Scuola	0,545%	---	0,545%
5. Contributo Comitato Paritetico	0,30%	---	0,30%
6. Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile	4,30%	---	4,30%
7. Contributo per lavori usuranti e pesanti	0,10%	---	0,10%
8. Contributo Associazione Sicurezza Costruzioni del Veneto	0,055%	---	0,055%
TOTALE	8,21%	1,25%	9,46%

- 1) I contributi vanno calcolati sulla retribuzione imponibile Cassa Edile costituita da: minimi di paga base ed eventuali superminimi, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, elemento distinto della retribuzione.





**PROSPETTO CONTRIBUTI DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI PADOVA
SOCIETA' DI LAVORO TEMPORANEO CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2017**

TIPO CONTRIBUTO	ALIQUEUTE CONTRIBUTI		TOTALE ALIQUEUTE
	a carico imprese	a carico operai	
1. Quota Paritetica Nazionale di Adesione Contrattuale	0,22%	0,22%	0,44%
2. Quota Paritetica Provinciale di Adesione Contrattuale	0,61%	0,61%	1,22%
3. Fondo Assistenza	2,08%	0,42%	2,50%
4. Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile	4,30%	---	4,30%
5. Contributo Formazione Professionale	3,813%	---	3,813%
6. Contributo eventi meteorologici	0,30%	---	0,30%
7. Contributo per lavori usuranti e pesanti	0,10%	---	0,10%
8. Contributo Associazione Sicurezza Costruzioni del Veneto	0,055%	---	0,055%
TOTALE	11,478%	1,25%	12,728%

- 1) I contributi vanno calcolati sulla retribuzione imponibile Cassa Edile costituita da: minimi di paga base ed eventuali superminimi, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, elemento distinto della retribuzione.



PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI DI CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TREVISO

Tra

- **ANCE TREVISO- SEZIONE AUTONOMA DI UNINDUSTRIA TREVISO**

rappresentata dal Delegato alle relazioni sindacali regionali Silvano Armellin, assistito da Zelio Pirani e Paolo Valerio

e, in ordine alfabetico,

- **la FeNEAL- UIL - Federazione Territoriale della Macroarea di Treviso e Belluno**, aderente all'Unione Italiana del Lavoro U.I.L., rappresentata da Gianluca Quatrone
- **la FILCA-CISL Belluno-Treviso**, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L., rappresentata da Marco Potente
- **la FILLEA - CGIL Provinciale Sinistra Piave Destra Piave Treviso**, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L., rappresentata da Mauro Visentin

(Tutti insieme anche **Parti Sociali territoriali**)

Si conviene quanto segue

A complemento della parte comune del CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE INTERPROVINCIALE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLE PROVINCE DI PADOVA TREVISO E VICENZA INTEGRATIVO DEL CCNL 19 APRILE 2010 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ACCORDO DI RINNOVO 1° LUGLIO 2014 e come previsto dall'art.11 della medesima parte comune, le Parti Sociali territoriali confermano in via transitoria la vigenza degli istituti esclusi dalla Regolamentazione Comune secondo la regolamentazione già esistente che si intende di seguito richiamata e riportata per intero, valida per la sola Provincia di Treviso, fino alla successiva piena armonizzazione demandata ad una commissione istituita ad hoc tra le Parti Sociali territoriali di Padova Treviso e Vicenza.

Le disposizioni di Contratto Collettivo Territoriale per la Provincia di Treviso contenute nella presente Parte Seconda sono correlative ed inscindibili con le disposizioni contenute nella Parte Comune.

SISTEMA DI INFORMAZIONI

Si intende qui riportata per intero la disciplina di cui al vigente C.C.N.L..

Nel ribadire l'impegno per l'attuazione della disciplina nazionale, le parti concordano di effettuare incontri semestrali indicativamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.



Al fine di avere un quadro completo per gli incontri periodici al livello territoriale previsti dalla richiamata disciplina nazionale, le parti stipulanti impegnano la Cassa Edile, l'Ente Scuola Edile ed il Comitato Paritetico Territoriale, a fornire loro semestralmente i dati aggregati che normalmente vengono richiesti dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili e dagli altri Enti Paritetici Nazionali.

* * *

Nel contesto di cui sopra, la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso è impegnata:

1. all'acquisizione sistematica, anche ricorrendo all'ausilio di mezzi informatici, dei dati relativi alla provincia di Treviso circa il numero delle gare indette, suddivise per stazione appaltante, categoria ed importo dei lavori, sistema di affidamento e nominativi degli aggiudicatari;
2. alla verifica presso gli Enti appaltanti dell'applicazione di un Bando Tipo a valenza regionale e della conseguente trasmissione ad essa Cassa Edile dei dati relativi: alle imprese aggiudicatrici dei lavori; all'importo di aggiudicazione; alla durata prevista per l'esecuzione delle opere; all'incidenza percentuale della mano d'opera nonché i subappalti autorizzati, specificando nominativo delle imprese subappaltatrici, tipo ed importo dei lavori subappaltati, durata degli stessi ed incidenza percentuale della manodopera; i costi evidenziati per la sicurezza dei lavoratori;
3. alla verifica, prima del rilascio delle certificazioni liberatorie agli Enti pubblici committenti, del rispetto da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di quanto disposto dal sesto comma dell'art.118 del decreto legislativo n.163/2006, in materia di lavori pubblici appaltati e della conseguente regolarità contributiva;
4. all'acquisizione, ricorrendo ad istituti di ricerca specializzati, dei dati relativi al mercato dell'edilizia di tipo residenziale ed industriale della provincia di Treviso;
5. all'acquisizione ed alla elaborazione dei dati aggregati derivanti dalle denunce.

I dati come sopra raccolti formeranno oggetto di esame negli incontri periodici previsti dal 2° comma del presente articolo.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large signature at the top left, a signature with a long horizontal stroke in the center, and several smaller initials or signatures at the bottom left and right.

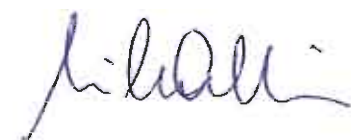
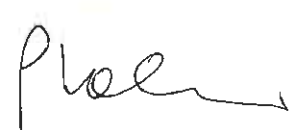
REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

Art. 1

Indennità territoriale di settore

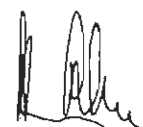
A seguito del conglobamento nell'indennità territoriale di settore degli importi di E.E.T. in atto al 31 dicembre 2010, con decorrenza 1° gennaio 2011, gli importi dell'indennità territoriale di settore per gli operai sono stabiliti nelle seguenti misure:

Dal 1° gennaio 2011		
Qualifiche/livelli	Indennità Territoriale di Settore (importi orari /euro)	
Operaio 4° livello	1,60	
Op. specializzato 3° livello	1,49	
Op. qualificato 2° livello	1,35	
Op. comune 1° livello	1,17	
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	1,04	
Custodi, guardiani, portinai con alloggio	0,92	







Art. 2

Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti

Le parti ribadiscono l'impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione dell'art.14 del C.C.N.L. 19.04.2010, e s.m.i., che si intende qui riportato per intero.

L'impresa che, nell'esecuzione di una delle opere rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 19.04.2010, e s.m.i., affidi in appalto od in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a far obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel predetto C.C.N.L. 19.04.2010, e s.m.i., e nel presente Contratto Integrativo territoriale, comprese le disposizioni relative alla Cassa Edile e di Assistenza della provincia di Treviso ed agli altri Organismi paritetici territoriali.

Le imprese appaltanti o subappaltanti una qualsiasi delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 19.04.2010, e s.m.i., sono tenute alle comunicazioni di cui al punto b), 2°, 3°, 4° e 5° comma, del sopracitato articolo 14.

La comunicazione di cui al 5° comma dianzi richiamato va data – quindici giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo – ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale oppure, in mancanza di questa, alla FeNEAL, alla FILCA ed alla FILLEA della provincia di Treviso per il tramite di ANCE Treviso, utilizzando gli appositi moduli messi a gratuita disposizione dalla Cassa Edile e di Assistenza.

Nel corso degli incontri semestrali di cui al "Sistema di informazioni", ANCE Treviso fornirà anche informazioni globali in materia di appalto e subappalto.

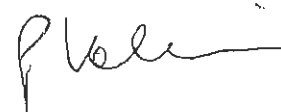
Art. 3

Ferie

Gli operai hanno diritto, per ogni anno di anzianità consecutiva presso l'impresa, al godimento delle ferie nella misura di 4 settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art.17 del C.C.N.L. 19.04.2010, e s.m.i.

All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopraindicato per ogni mese intero di anzianità maturato presso l'impresa. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata agli effetti del presente articolo come mese intero.

Premesso che l'epoca delle ferie sarà stabilita, di comune accordo, fra datore di lavoro e lavoratori tenendo presenti le esigenze di lavoro, contemporaneamente per impresa, per cantiere, per squadra oppure individualmente, si conviene che il



godimento effettivo delle ferie spettanti agli operai aventi diritto resta, di norma, così regolamentato:

- a) due settimane consecutive di ferie collettive nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre e da convenirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- b) una terza settimana, in qualsiasi periodo indicato dai singoli lavoratori aventi diritto i quali dovranno darne comunicazione al datore di lavoro almeno trenta giorni prima;
- c) in ogni caso, i giorni di ferie che alla data del 16 dicembre risultino ancora spettanti saranno goduti in forma collettiva in concomitanza con le festività natalizie.

In caso di ferie frazionate, 5 giorni equivalgono ad 1 settimana. In caso di ferie per impresa, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all'articolo 18 del C.C.N.L. 19.04.2010, e s.m.i.

Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, fermo restando quanto previsto con riferimento alle ferie collettive, e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell'arco di 24 mesi successivi all'anno di riferimento. Resta fermo l'obbligo di usufruire di due settimane di ferie nel corso del suddetto anno.

Art. 4

Trattamento economico per gratifica natalizia e ferie

Ai sensi dell'articolo 18 del C.C.N.L. 19.04.2010, e s.m.i., il trattamento economico spettante agli operai per ferie e per gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art.24 del C.C.N.L. 19.04.2010, e s.m.i., per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.17 del citato C.C.N.L. 19.04.2010, e s.m.i..

Gli importi della percentuale di cui al comma precedente devono essere accantonati, con cadenza mensile, presso la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, secondo le modalità di cui allo Statuto e relativo Regolamento della Cassa medesima.

Gli importi di cui sopra vanno accantonati alla Cassa Edile al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale stabilito dalle Associazioni nazionali nell'allegato D) al C.C.N.L. 19.04.2010, e s.m.i..

he

pubb

L. Leoni

Il pagamento ai lavoratori delle somme loro spettanti ed accantonate presso la Cassa Edile verrà effettuato, secondo le norme di cui allo Statuto ed al Regolamento della Cassa medesima, in due rate semestrali entro il 15 giugno ed entro il 15 dicembre di ogni anno, per le somme versate dai datori di lavoro, rispettivamente per il periodo 1° ottobre-31 marzo e per il periodo 1° aprile-30 settembre precedente.

Art. 5

Lavori in galleria

Qualora dovessero eseguirsi in provincia di Treviso lavori in galleria, le Parti sociali provinciali contraenti si incontreranno, su richiesta delle parti direttamente interessate, per determinare la misura dell'indennità spettante al personale addetto ai lavori medesimi.

La misura dell'indennità sarà determinata, entro i valori massimi previsti dall'art.20 – Gruppo B – del C.C.N.L. 19.04.2010, e s.m.i., tenendo presenti le località ove debbono svolgersi i lavori e quant'altro utile alla appropriata determinazione dell'indennità.

Art. 6

Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'articolo 23 del C.C.C.N.L. 19.04.2010, e s.m.i., l'indennità per lavori eseguiti oltre i mille metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del sette per cento da conteggiare sulla retribuzione globale, intendendosi per tale quella indicata al punto 3) dell'articolo 24 del C.C.N.L. 19.04.2010, e s.m.i..

Art. 7

Indumenti e calzature da lavoro

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare per quanto riguarda i D.P.I., l'impresa provvederà a fornire gratuitamente agli operai, in forza da almeno tre mesi, i seguenti indumenti e calzature da lavoro nuovi:

- tuta (oppure un giubbotto ed un paio di pantaloni);

- scarpe antinfortunistiche.

La dotazione di cui sopra verrà corrisposta ogni semestre, e cioè entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre.

Agli operai addetti ai lavori di asfaltatura stradale, intendendosi per tali, ai fini del presente articolo, coloro che operano in condizioni di disagio connesse alla utilizzazione a caldo del bitume, la fornitura sarà effettuata ogni quadrimestre.

L'impresa ha facoltà di far riportare sulla tuta oppure sul giubbotto, la propria denominazione sociale e/o il proprio marchio.

Il materiale verrà consegnato direttamente dall'impresa al lavoratore che ne rilascerà ricevuta impegnandosi a conservarlo in buono stato, ad utilizzarlo unicamente nell'ambito dell'impresa e, se richiesto in tal senso, a restituirlo all'atto della consegna del nuovo materiale ed alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 8

Anzianità Professionale Edile

A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'aliquota del contributo per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'Anzianità Professionale Edile di cui all'art.29 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i., è stabilita nella misura dello 4,80%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i..

Le modalità di versamento alla Cassa Edile del contributo in oggetto sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa stessa.

Art. 9

Fondo Speciale

A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'aliquota prevista per il Fondo Speciale di cui all'Accordo Provinciale 22.12.2003 è determinata nella misura dello 0,31%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i.

Detta contribuzione è versata mensilmente alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, secondo le modalità di cui allo Statuto e relativo Regolamento della Cassa medesima.

Tale Fondo Speciale è utilizzato per finanziare e sostenere le iniziative che saranno identificate dalle parti e realizzate dagli enti paritetici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione, nonché di previdenza integrativa di contratto.

proa

hi

libelli

Alf

all

W

X

libelli

Le parti sottoscritte si danno atto che la contribuzione di cui sopra non è destinata al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile fiscale e previdenziale.

Art. 10

Fondo lavori usuranti

Con decorrenza dal 1° ottobre 2010, è istituito il "Fondo lavori usuranti" di cui all'art.108, paragrafo 6, del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i per i lavori usuranti e pesanti, con la relativa contribuzione a carico delle imprese pari allo 0,10% della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i., da versarsi mensilmente alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, secondo le modalità di cui allo Statuto e relativo Regolamento della Cassa medesima.

Art. 11

Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso

L'attività della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso è regolata da apposito Statuto e Regolamento.

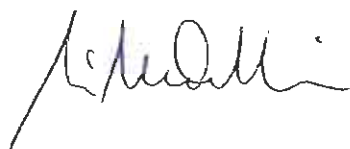
Dal 1° gennaio 2015, il contributo a favore della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso resta determinato nella misura complessiva del 2,50%, di cui 2,08% a carico datori di lavoro e 0,42% a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i.

La quota del contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le modalità di versamento alla Cassa Edile del contributo sono stabilite dallo Statuto e relativo Regolamento della Cassa stessa.

* * *

Sarà cura della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso raccogliere la dichiarazione scritta di adesione al C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, al presente Contratto Integrativo Territoriale Interprovinciale, allo Statuto ed al Regolamento della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso – da rilasciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 36, punto b), del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i., dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima.



Art. 12

Quote di adesione contrattuale e di servizio sindacale

La quota di adesione sindacale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'articolo 36, lett.c), del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i., resta confermata nella misura paritetica dello 0,83%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i.. Tale aliquota risulta determinata tenendo conto del disposto di cui al citato art.36, lett.c) comma 6.

Detta aliquota paritetica è comprensiva altresì della quota nazionale di servizio sindacale di cui all'articolo 36, lett.c), comma 2, del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i.

L'importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso.

Le modalità e le condizioni del servizio sono regolate da apposita Convenzione intervenuta tra le Organizzazioni Sindacali della provincia di Treviso firmatarie del presente Contratto e la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso.

* * *

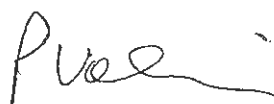
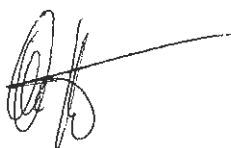
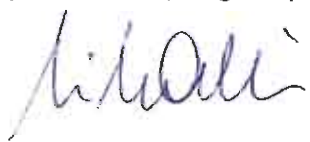
Ai sensi dell'articolo 37 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i., le Organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Treviso, firmatarie del presente accordo, potranno riscuotere gli importi corrispondenti alle deleghe loro rilasciate dai lavoratori interessati tramite la Cassa Edile che provvederà ad effettuare le trattenute in sede di liquidazione semestrale dell'ammontare della percentuale di cui all'articolo 6.

REGOLAMENTAZIONE PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI

Art. 13

Premio di produzione

A seguito del conglobamento nel premio di produzione degli importi di E.E.T. in atto al 31 dicembre 2010, con decorrenza 1° gennaio 2011 gli importi del premio di produzione per gli impiegati sono stabiliti nelle seguenti misure:



Dal 1° gennaio 2011

Qualifiche/livelli

Premio produzione
(importi mensili /euro)

Quadri/Imp. 1a cat.super 7°
livello

369,41

Imp. 1a cat. 6° livello

337,34

Imp. 2a cat. 5° livello

279,76

Assist. tecn. 4° livello

253,89

Imp.3a cat. 3° livello

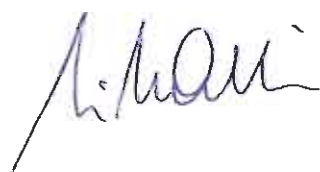
233,48

Imp. 4a cat. 2° livello

209,80

Imp. 4a cat. Primo impiego 1°
livello

180,16



REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI ED AGLI IMPIEGATI

Art. 14

Elemento Variabile della Retribuzione E.V.R.

Le Parti sociali della Provincia di Treviso, firmatarie del presente contratto, provvederanno alla determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) secondo le previsioni contenute negli artt. 38, 12 e 46 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i.

La determinazione ed erogazione dell'E.V.R. per l'anno 2017 è regolamentata dall'allegato A.

Le Parti sociali della Provincia di Treviso, firmatarie del presente contratto, si riservano di valutare particolari modalità di erogazione dell'E.V.R., anche attraverso l'intervento della Cassa Edile.

Art. 15

Ambiente di lavoro

Ferme restando le norme di legge e di contratto in materia, nelle unità produttive che occupano più di 10 lavoratori o quando abbiano durata superiore a tre mesi, l'impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:

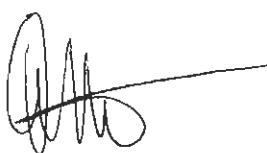
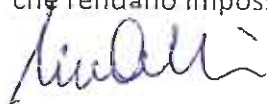
- a) spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
- b) refettorio, riscaldato durante i mesi invernali.

I cantieri nei quali ricorrano le condizioni su indicate, debbono essere dotati di servizi sanitari con acqua corrente e attrezzature atte a consentire ai lavoratori di conservare e riscaldare le vivande ed a lavarne i relativi recipienti.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui sopra possono essere ottenute anche con baracche metalliche coibentate od in legno, con roulottes ovvero con altri elementi provvisori e, per i piccoli cantieri, possono avere sede in un unico locale, purché diviso.

Qualora il numero degli operai sia inferiore a 10 e quando il cantiere abbia durata inferiore a tre mesi, l'impresa deve comunque provvedere affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui al primo e secondo comma del presente articolo nelle vicinanze del cantiere.

L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano condizioni obiettive – da accertare congiuntamente dalle Organizzazioni firmatarie – che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra.



Art.16

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – RLST

Le Parti Sociali della Provincia di Treviso, firmatarie del presente contratto, hanno recepito con Verbale di accordo sindacale di cui all'allegato B quanto stabilito dall'Accordo Quadro Sperimentale sulla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale del Veneto (RLST regionali) per le imprese iscritte alle Casse Edili industriali del Veneto.

Art. 17

Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro e formazione – C.E.TRE.

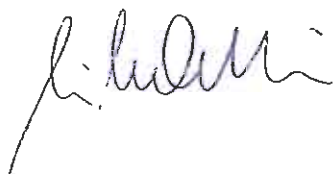
Per la esplicazione dei compiti di cui agli articoli 86, 87 e 91 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i., provvede il "CENTRO EDILIZIA TREVISO – C.E.Tre – Formazione – lavoro – Sicurezza", istituito con Accordo sindacale tra le parti sociali della provincia di Treviso del 17 luglio 2015 - in attuazione dell'art.109 C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i. e del Protocollo sugli Organismi bilaterali allegato all'accordo nazionale 1.07.2014 - il quale ha stabilito l'unificazione tra il "Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro- C.P.T." e l'"Ente Scuola Professionale per i lavoratori edili ed affini della provincia di Treviso – Ente Scuola".

Il C.E.TRE. costituisce lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l'attuazione delle misure atte a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori del settore edile e per il controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché la formazione continua e professionale, secondo quanto stabilito dallo Statuto del C.E.TRE.

* * *

Per il finanziamento dei compiti area sicurezza, si provvede mediante un contributo, a carico dei datori di lavoro, che a partire dal 1° gennaio 2015 è fissato nella misura dello 0,30% (c.d. contributo C.P.T.) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i.

* * *



Per il finanziamento dei compiti area formazione, si provvede mediante un contributo, a carico dei datori di lavoro, che a partire dal 1° gennaio 2015 è fissato nella misura dello 0,70% (c.d. contributo Scuola Edile) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i.

* * *

Le parti confermano la validità dello strumento del C.E.TRE. In materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro richiamandone espressamente i compiti statuari.

Art. 18

Libretto per la formazione professionale e anagrafica

E' istituito, sulla base dei modelli approvati dalle Parti Sociali nazionali, il libretto della formazione professionale rilasciato dal C.E.TRE.

Viene costituita di conseguenza l'anagrafica di coloro ai quali è stato rilasciato il libretto e che hanno partecipato ad eventi ed iniziative di formazione organizzate dal C.E.TRE., ivi compresa l'anagrafica dei rappresentanti per la sicurezza (Rls).

A tali anagrafiche accede anche il personale impiegatizio.

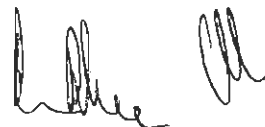
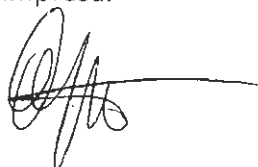
L'anagrafica costituisce una banca dati delle professionalità e delle competenze che il sistema delle costruzioni rappresenta nella provincia di Treviso rafforzando le potenzialità degli strumenti che le Parti intendono porre in essere in materia di mercato del lavoro, sicurezza, legalità e previdenza integrativa contrattuale.

Le parti concordano di attivare modalità di accesso alle anagrafica, di coloro ai quali è stato rilasciato il libretto di formazione, anche on line attraverso il sito del C.E.TRE. Tali anagrafiche verranno aggiornate tempestivamente in modo tale che gli utenti possano avere sempre a disposizione la posizione aggiornata della formazione fatta.

Art. 19

Diritto allo studio

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 90 del C.C.N.L.19 aprile 2010 e s.m.i., le parti, in considerazione delle caratteristiche del settore, convengono che al fine di individuare il numero dei lavoratori che possono usufruire durante l'orario di lavoro del diritto allo studio, si assume il limite numerico di cui al sopra citato articolo 90, parte B), comma 06, riferito all'impresa.



Art. 20

Rapporti sindacali

Le parti rinnovano l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, il C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i. ed il presente Contratto Collettivo Territoriale.

Art. 21

Cariche sindacali

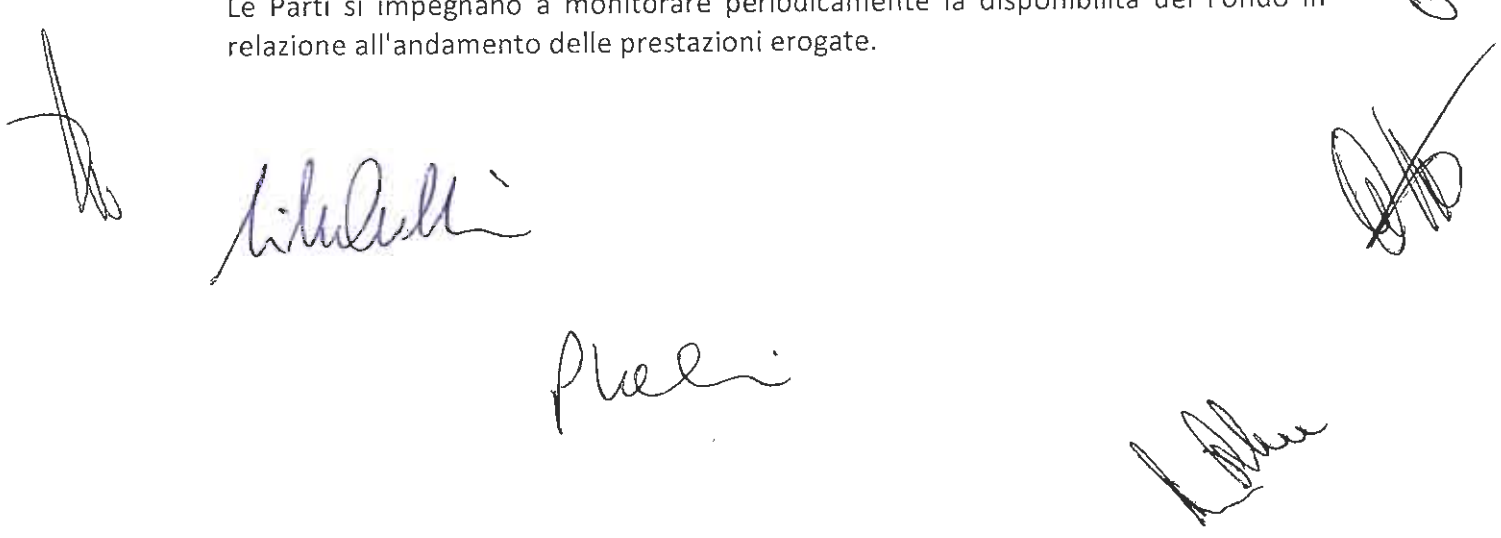
I permessi retribuiti ai componenti gli organi direttivi sindacali di cui alla lett.b) dell'art.105 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i. saranno richiesti per iscritto alle imprese dalle organizzazioni sindacali di appartenenza a firma dei rispettivi segretari e comunicati tempestivamente dalle predette organizzazioni alla Cassa Edile ed Assistenza della Provincia di Treviso.

Anche per quanto attiene alla richiesta dei permessi retribuiti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lett.a) dell'art.105 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i., le organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente Contratto collettivo provvederanno a darne tempestiva comunicazione alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso.

La Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso provvede a rimborsare alle singole imprese gli oneri sostenuti in applicazione delle lettere a) e b) dell'art.105 del C.C.N.L. e nelle misure fissate dalla successiva lett.c) dello stesso articolo, mediante il Fondo cariche sindacali alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro determinato nella misura dello 0,05%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e s.m.i.

Dal 1° aprile 2012 è sospesa la relativa contribuzione a carico dei datori di lavoro e la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso provvede a rimborsare alle singole imprese gli oneri sostenuti mediante l'esistente Fondo cariche sindacali.

Le Parti si impegnano a monitorare periodicamente la disponibilità del Fondo in relazione all'andamento delle prestazioni erogate.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures, some of which are quite stylized and cursive. They are scattered across the bottom half of the page, below the main text blocks.

Allegato A

E.V.R. Elemento Variabile della Retribuzione - Determinazione per anno 2017

In data 8 settembre 2017, in Treviso presso la sede della Cassa Edile, si sono incontrati:

- **Unindustria Treviso – Sezione autonoma ANCE Treviso**, rappresentata da Fiorenzo Corazza assistito da Zelio Pirani e Paolo Valerio
- **la FeNEAL-UIL - Federazione Territoriale della Macroarea di Treviso e Belluno**, aderente all'Unione Italiana del Lavoro U.I.L., rappresentata da Gianluca Quatrale
- **la FILCA-CISL Belluno-Treviso**, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L., rappresentata da Marco Potente
- **la FILLEA-CGIL Provinciale Sinistra Piave Destra Piave Treviso**, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L., rappresentata da Mauro Visentin

(Tutti insieme anche **Parti Sociali territoriali**)

Le Parti Sociali territoriali

- viste le previsioni contenute negli artt. 12 e 38 dell'Accordo 1° luglio 2014 per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini (Edilizia industriale);
- preso atto di quanto previsto dalle Linee Guida per la determinazione ed erogazione dell'E.V.R. (Elemento Variabile della Retribuzione) per le imprese edili industriali del Veneto sottoscritte in data 7 dicembre 2016 tra ANCE Veneto e Feneal -UIL, Filca - CISL e Fillea -CGIL del Veneto ed intendendo darvi attuazione per la provincia di Treviso;

convengono quanto segue circa la determinazione ed erogazione dell'E.V.R. per l'anno 2017 da parte delle imprese applicanti il c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini (Edilizia industriale) come rinnovato con Accordo 1° luglio 2014 ed il relativo contratto integrativo per la provincia di Treviso.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini (Edilizia industriale) ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non sarà quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile di Treviso.

A copertura economica del periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Treviso sarà determinato, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, degli

h

Pla

MA

MA

MA

indicatori/parametri territoriali di seguito richiamati e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile per l'anno 2017 per la provincia di Treviso, saranno utilizzati, attribuendo a ciascuno un'incidenza ponderale del 25%, i seguenti 4 indicatori/parametri territoriali:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Treviso;
2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile di Treviso;
3. Ore denunciate alla Cassa Edile di Treviso;
4. Rapporto Ore versate/Ore denunciate alla Cassa Edile di Treviso.

Le Parti sociali territoriali procederanno al raffronto dei suddetti indicatori/parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione del triennio di riferimento 2016/2014 con quello immediatamente precedente 2015/2013.

Ai fini della predetta verifica il triennio di riferimento 2016/2014 e quello immediatamente precedente 2015/2013 sono composti di anni esercizio Cassa Edile di Treviso (1° ottobre — 30 settembre anno solare successivo).

Quanto sopra atteso che, ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni di esercizio della Cassa Edile di Treviso l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni di esercizio della Cassa Edile di Treviso precedenti all'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri sopra richiamati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, sulla base degli indicatori/parametri messi a disposizione dalla Cassa Edile di Treviso l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale sarà riconosciuto e determinato solo qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva di almeno due degli indicatori/parametri sopra considerati.

L'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti impiegati ed operai, nella misura oraria massima corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° luglio 2014 divisi per il coefficiente 173 per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 fino a tutto il 31 dicembre 2017, qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori/parametri considerati.

Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tutti gli indicatori/parametri considerati, ma dovesse comunque risultare pari o positiva per almeno due degli stessi, il predetto importo orario verrà ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulterà una variazione pari e/o positiva, quindi in misura non inferiore al 50%, pari quindi al 2% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° luglio 2014 divisi per il coefficiente 173.

Le Parti sociali territoriali si incontreranno entro il 30 settembre 2017 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva



dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Treviso per l'anno 2017, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 dell'Accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini (Edilizia industriale).

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), quale determinato in via definitiva, sarà quantificato in quote orarie.

Le Parti sociali territoriali comunicheranno, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Treviso l'importo orario effettivamente erogabile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) commisurato ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate, quale determinato in via definitiva per la provincia di Treviso

Il predetto importo orario dell'EVR sarà poi corrisposto a livello aziendale dalla singola impresa, qualora, così come previsto dall'Accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini (Edilizia industriale), le variazioni dei due indicatori/parametri aziendali più sotto specificati risultino entrambe pari o positive.

Ai fini di cui sopra l'impresa procederà al calcolo dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:

1. ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Treviso, mettendo a tal fine a raffronto i dati denunciati alle Casse Edili relativi agli esercizi Cassa 2016, 2015 e 2014 con i dati denunciati alle Casse Edili relativi agli esercizi Cassa 2015, 2014 e 2013;
2. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, mettendo a tal fine a raffronto i dati relativi al volume di affari IVA denunciato per gli anni solari (1° gennaio- 31 dicembre) 2016, 2015 e 2014 con i dati relativi al volume di affari IVA denunciato per gli anni solari (1° gennaio -31 dicembre) 2015, 2014 e 2013.

Per l'impresa che operi con soli impiegati il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

All'esito del predetto raffronto, l'azienda:

- a) corrisponderà, con decorrenza 1° gennaio 2017 e per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura determinata in via definitiva a livello provinciale e commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie ed equiparate, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali territoriali, qualora, nel triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;
- b) corrisponderà, con decorrenza 1° gennaio 2017 e per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017 gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione

ke

Proel

Liberali

Q/H

Reda

all

(E.V.R.) nella misura pari all'1,2% dei minimi di paga mensili in vigore al 1° luglio 2014 più il 50% dell'importo percentuale dell'E.V.R. determinato a livello provinciale che ecceda l'1,2%, commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate qualora, nel triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;

c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe negative.

Gli importi dell'E.V.R. verificati come effettivamente erogabili in quota oraria a livello aziendale per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 saranno corrisposti a consuntivo in un'unica soluzione unitamente alle retribuzioni del mese di gennaio 2018 e saranno comunque sempre commisurati alle ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate fino ad un massimo di 173 ore mensili per singolo mese.

Ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile alle ore ordinarie effettivamente lavorate verranno equiparate esclusivamente:

- a) ore di fruizione nel mese dei permessi L. 104/92;
- b) ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;
- c) ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali;
- d) ore di congedo per maternità e paternità;
- e) ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. 300/70.

Ogni altra ipotesi di mancata effettuazione nel mese della prestazione lavorativa non sarà computata ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile.

In caso di orario a part-time saranno computate, ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile, come ore effettivamente lavorate anche le ore prestate in forza di clausole elastiche.

Resta fermo che gli importi dell'E.V.R. che verranno erogati a livello aziendale non incideranno su gratifica natalizia per gli operai e su tredicesima, premio annuo e premio di fedeltà per gli impiegati.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale verrà attivata la seguente procedura:

a) l'impresa renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali a Unindustria Treviso – Sezione autonoma ANCE Treviso e alla Cassa Edile di Treviso, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;

b) la suddetta Associazione e/o la predetta Cassa Edile informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi


F.lli


F.lli

comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale per l'anno 2017:

- le imprese costitutesi nel 2013 effettueranno la comparazione per il biennio 2016/2015 con quello immediatamente precedente 2015/2014;
- le imprese costitutesi nel 2014 effettueranno la comparazione per l'anno 2016 con quello immediatamente precedente 2015;
- le imprese costitutesi dal 2015 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura oraria determinata in via definitiva a livello provinciale, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile provinciale relativamente all'anno di costituzione.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di decorrenza a livello provinciale della corresponsione dell'EVR (quindi per l'anno 2017 dopo il 1^o gennaio 2017) l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) sarà commisurato alle ore ordinarie lavorate ed equiparate nel mese.

Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.

Le Parti sociali territoriali si riservano infine di constatare e comunicare, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Treviso gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), da attribuire per l'anno 2017 agli apprendisti in forza dal 1^o gennaio 2017 in relazione alla regolamentazione della retribuzione per detto personale che sarà convenuta tra le parti sociali nazionali nel rispetto di quanto previsto dall'art.42 comma 5 lettera b) del Dlgs 81/2015.

Le Parti sociali territoriali procederanno ad armonizzare la disciplina relativa alla determinazione ed erogazione dell'E.V.R. per la provincia di Treviso per l'anno 2017 in relazione alle eventuali intese modificative che sopravvenissero a livello nazionale in materia e che avessero efficacia anche per il suddetto anno 2017 facendo al riguardo riferimento ad eventuali nuove Linee guida che fossero di conseguenza convenute dalle Parti sociali regionali.

Letto, confermato e sottoscritto

Unindustria Treviso – Sezione autonoma ANCE Treviso

FeNEAL UIL - Federazione Territoriale della Macroarea di Treviso e Belluno

FILCA-CISL Belluno-Treviso

FILLEA-CGIL Provinciale Sinistra Piave Destra Piave

Allegato B

Verbale di accordo sindacale

In data 30 marzo 2017, in Treviso presso la sede della Cassa Edile, si sono incontrati:

- **Unindustria Treviso – Sezione autonoma ANCE Treviso**, rappresentata dal geom. Silvano Armellin e dal geom. Claudio Piasentin, assistiti da Zelio Pirani e Paolo Valerio

e, in ordine alfabetico

- **la FeNEAL- UIL - Federazione Territoriale della Macroarea di Treviso e Belluno**, aderente all'Unione Italiana del Lavoro U.I.L., rappresentata da Gianluca Quatrale
- **la FILCA-CISL Belluno-Treviso**, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L., rappresentata da Marco Potente
- **la FILLEA – CGIL Provinciale Sinistra Piave Destra Piave Treviso**, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L., rappresentata da Mauro Visentin

(Tutti insieme anche **Parti Sociali territoriali**)

Le Parti sociali territoriali, dopo aver preso atto che:

- in data 7 dicembre 2016 è stato siglato tra ANCE Veneto e Fe.N.E.A.L. UIL, F.I.L.C.A. CISL e F.I.L.L.E.A. CGIL del Veneto un Accordo Quadro Sperimentale sulla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale del Veneto (anche detti di seguito: RLST regionali) per le imprese iscritte alle Casse Edili industriali del Veneto;
- detto Accordo Quadro Sperimentale prevede che – per garantire l'operatività degli RLST regionali – le Casse Edili industriali del Veneto riversino all'Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (A.S.C.), costituita congiuntamente da Fe.N.E.A.L. UIL, F.I.L.C.A. CISL e F.I.L.L.E.A. CGIL del Veneto, una percentuale pari allo 0,055% della massa salari denunciata e versata dalle singole imprese iscritte ed aderenti alle sopraindicate Casse Edili da calcolarsi sulla paga base, indennità di continenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31 luglio 1992, per le ore di lavoro ordinario prestato e sul trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre);
- il summenzionato Accordo Quadro Sperimentale stabilisce che tale percentuale di contribuzione per il finanziamento degli RLST regionali deve essere evidenziata tra le aliquote poste a carico delle imprese e dovute alle Casse Edili industriali del Veneto;
- sempre in base all'Accordo Quadro Sperimentale, la costituzione di detta aliquota deve venire compensata da riduzione in pari misura di altre aliquote contributive già dovute dalle imprese alle stesse Casse Edili industriali del



Veneto ed individuate attraverso apposite intese sottoscritte dalle singole Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto aderenti all'Ance e dalle OO.SS. provinciali del Veneto Fe.N.E.A.L. UIL, F.I.L.C.A. CISL e F.I.L.L.E.A. CGIL;

- che l'Accordo Quadro Sperimentale prevede altresì che i suoi contenuti siano recepiti senza modifiche da parte di tutte le singole Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto aderenti all'Ance e di tutte le OO.SS. provinciali del Veneto Fe.N.E.A.L. UIL, F.I.L.C.A. CISL e F.I.L.L.E.A. CGIL;

convengono quanto segue:

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° aprile 2017 viene costituita l'aliquota di contribuzione "Funzionamento A.S.C. (Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto)" pari allo 0,055% della massa salari, denunciata e versata dalle singole imprese iscritte alla Cassa Edile e di assistenza della provincia di Treviso da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31 luglio 1992 per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre).
2. Con pari decorrenza l'aliquota del contributo per il Fondo Speciale di cui all'Accodo Provinciale 22.12.2003, verrà ridotta a compensazione dallo 0,31% allo 0,255%.
3. La Cassa Edile e di assistenza della provincia di Treviso riverserà all'Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (A.S.C.) la percentuale di contribuzione dello 0,055% destinata a garantire il funzionamento degli RLST regionali con le modalità e periodicità definite dal Regolamento di attuazione dell'Accordo Quadro Sperimentale che ANCE Veneto e Fe.N.E.A.L. UIL, F.I.L.C.A. CISL e F.I.L.L.E.A. CGIL del Veneto nel frattempo sottoscriveranno.
4. Il presente accordo ha validità fino al 31 marzo 2019, data di scadenza dell'Accordo Quadro Sperimentale,. Successivamente a tale data, le Parti Sociali territoriali oggi convenute e sottoscriventi il presente Accordo si incontreranno per valutare le determinazioni da adottare in relazione alle intese che ANCE Veneto e Fe.N.E.A.L. UIL, F.I.L.C.A. CISL e F.I.L.L.E.A. CGIL del Veneto converranno sugli RLST regionali per le imprese iscritte alle Casse Edili Industriali del Veneto.
5. La decorrenza del presente Accordo è in ogni caso sospensivamente condizionata all'avvenuto recepimento integrale senza modifiche del suddetto Accordo Quadro Sperimentale sugli RLST regionali per le imprese iscritte alle Casse Edili Industriali del Veneto da parte di tutte le singole Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto aderenti all'Ance e di tutte le OO.SS. provinciali del Veneto Fe.N.E.A.L. UIL, F.I.L.C.A. CISL e F.I.L.L.E.A. CGIL.
6. Il presente Accordo viene trasmesso, a cura delle Parti sociali territoriali, alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Padova per

l'esecuzione degli adempimenti di competenza. Resta altresì fermo l'impegno reciproco di comunicare tempestivamente al predetto Ente un'eventuale diversa decorrenza dell'Accordo rispetto a quella indicata al punto 1).

Letto, confermato e sottoscritto

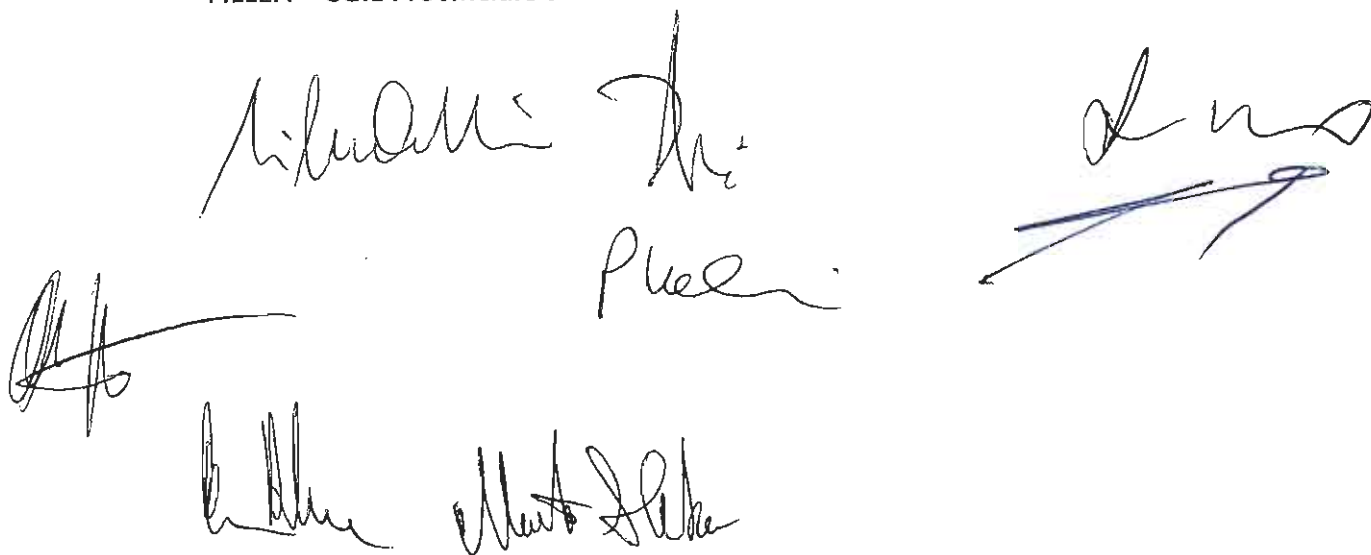
(F.to)

Unindustria Treviso – Sezione autonoma ANCE Treviso

FeNEAL- UIL - Federazione Territoriale della Macroarea di Treviso e Belluno

FILCA-CISL Belluno-Treviso

FILLEA – CGIL Provinciale Sinistra Piave Destra Piave



The image shows five handwritten signatures in black ink. The signatures are arranged in two rows. The top row contains three signatures: a large, stylized one on the left, a medium one in the center, and a smaller one on the right. The bottom row contains two signatures: a medium one on the left and a larger one on the right. The signatures are written in a cursive, handwritten style.

DISPOSIZIONI DI CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI VICENZA

Tra

- **ANCE VICENZA - SEZIONE COSTRUTTORI EDILI DI CONFINDUSTRIA VICENZA** rappresentata dal Presidente "pro tempore" di ANCE Vicenza arch. Antonio Vescovi e dal Coordinatore dell'Area sindacale arch. Gianluca Muraro assistito da Andrea Crisci di CONFINDUSTRIA VICENZA ;

e, in ordine alfabetico,

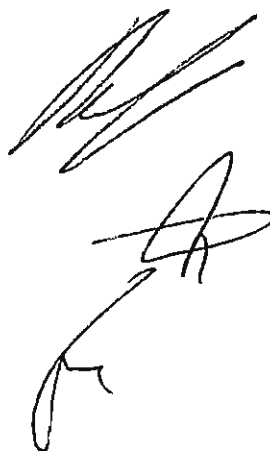
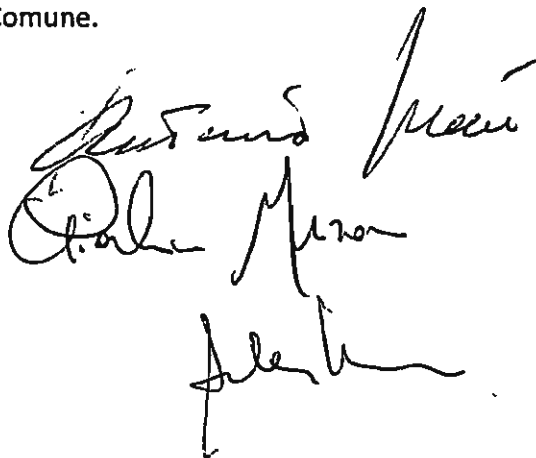
- **la FeNEAL- UIL di VICENZA** , aderente all'Unione Italiana del Lavoro U.I.L., rappresentata da Giacomo Pirro
- **la FILCA-CISL di VICENZA**, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L., rappresentata da Lorenzo D'Amico
- **la FILLEA - CGIL di VICENZA**, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L., rappresentata da Luca Rossi

(Tutti insieme anche **Parti Sociali Territoriali**)

Si conviene quanto segue

A complemento della parte comune del CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE INTERPROVINCIALE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLE PROVINCE DI PADOVA TREVISO E VICENZA INTEGRATIVO DEL CCNL 19 APRILE 2010 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ACCORDO DI RINNOVO 1° LUGLIO 2014 e come previsto dall'art.11 della medesima parte comune, le Parti Sociali territoriali confermano in via transitoria la vigenza degli istituti esclusi dalla Regolamentazione Comune secondo la regolamentazione già esistente che si intende di seguito richiamata e riportata per intero, valida per la sola Provincia di Vicenza fino alla successiva piena armonizzazione demandata ad una commissione istituita ad hoc tra le Parti Sociali territoriali di Padova Treviso e Vicenza.

Le disposizioni di Contratto Collettivo Territoriale per la Provincia di Vicenza contenute nella presente Parte Seconda sono correlative ed inscindibili con le disposizioni contenute nella Parte Comune.



REGOLAMENTAZIONE COMUNE

ART. 1 - OSSERVATORIO PROVINCIALE SULL'EDILIZIA

Al fine di sostenere la diffusione di un'edilizia sempre più regolare e di opporsi a possibili infiltrazioni malavitose nel settore, le Parti Sociali Territoriali promuoveranno la costituzione di un osservatorio a livello provinciale in cui possano confluire i dati informativi raccolti dagli Enti di vigilanza (Inps, Inail, Ispettorati Territoriali del Lavoro), dalla regione (Spisal), dalle istituzioni (Procure, Questure, Comuni), dagli Enti Bilaterali e da Unioncamere.

Le parti si attiveranno affinché le Casse Edili vengano altresì messe nella condizione di accedere alle Notifiche Preliminari, in quanto dati che unitamente alla gestione delle informazioni relative alla richiesta del DURC, possono contribuire ad una più accurata verifica delle posizioni contributive di aziende e subappaltatori per raggiungere i seguenti obiettivi:

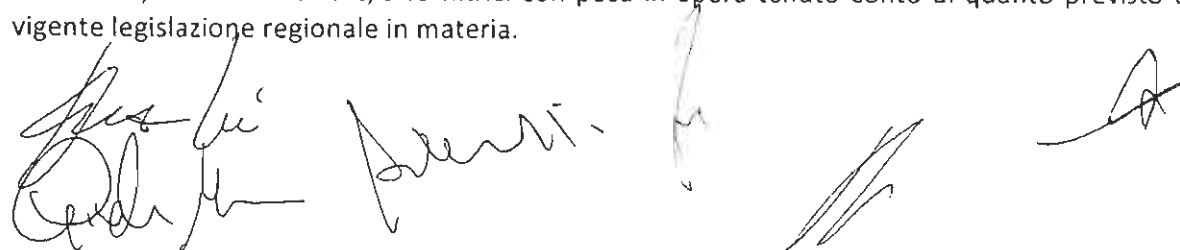
- Il contrasto al lavoro nero tramite la costituzione di un archivio comune, dove vengano raccolte le informazioni/prassi ed uno scambio dei dati;
- la predisposizione delle necessarie iniziative per il pieno coinvolgimento delle istituzioni locali;
- la realizzazione di un sistema informativo interno che consenta di utilizzare al meglio le opportunità e potenzialità che gli Enti Paritetici possono offrire in specie nella cantieristica pubblica e privata (recupero dell'evasione contributiva, formazione delle aziende, sicurezza, ditte esterne, ecc.).

ART. 2 GRANDI OPERE

Nella consapevolezza che l'attivazione di grandi opere infrastrutturali e civili nel territorio provinciale potrà rappresentare concreta occasione di rilancio del tessuto produttivo locale in ragione delle complessive ricadute economiche/sociali/occupazionali che ne deriveranno e Parti Sociali Territoriali ravvisano la necessità che la realizzazione delle stesse non possa prescindere dall'impegno che i concessionari dovranno assumere di addivenire ad appositi Protocolli d'intesa con le parti sociali che vincolino affidatari, subaffidatari e/o fornitori con posa in opera all'applicazione integrale della contrattazione integrativa territoriale interprovinciale nonché alla adesione e collaborazione con gli Enti Bilaterali

territoriali di settore, anche in relazione all'opportunità di potersi avvalere del supporto degli stessi Enti in materia di formazione delle maestranze occupate in tali specifici cantieri nonché di attuazione delle normative di sicurezza, igiene e prevenzione sul lavoro.

In tali protocolli saranno inserite clausole di salvaguardia per contrastare l'eventuale violazione degli impegni normativi e contrattuali derivanti dall'applicazione della contrattazione integrativa territoriale interprovinciale che si dovessero verificare ai danni del personale delle imprese affidatarie, sub affidatarie e/o fornitrici con posa in opera tenuto conto di quanto previsto dalla vigente legislazione regionale in materia.



In tali protocolli dovrà essere altresì prevista l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nell'esecuzione dei lavori, in qualsiasi forma si manifestino, facendo riferimento ai Protocolli di Legalità sottoscritti tra Confindustria e Ministero dell'Interno e tra Confindustria ed ANCE nonché agli ulteriori eventuali protocolli che le parti promuoveranno in sede territoriale.

ART. 3 PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

Le Parti Sociali Territoriali facendo riferimento ai contenuti dei Protocolli di legalità sottoscritti tra Confindustria e Ministero dell'interno e tra Confindustria ed ANCE nonché agli ulteriori eventuali protocolli che le parti promuoveranno in sede territoriale mirati a prevenire i tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e privati di lavori - servizi e forniture in opera, si impegnano in sede locale, attraverso il coinvolgimento della Prefettura di Vicenza, ad indirizzare tutte le stazioni appaltanti operanti nella provincia all'adozione di tutte le misure idonee ad evitare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi dimensione riconducibili al comparto delle costruzioni.

ART. 4 TESSERINI DI CANTIERE

Le Parti Sociali Territoriali confermano che tutti i lavoratori operanti in cantiere devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento secondo il modello che viene fornito dalla Cassa Edile.

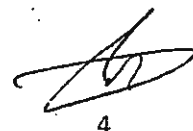
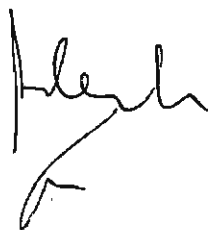
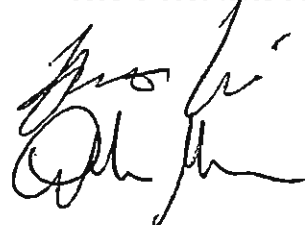
Le parti si impegnano per la promozione di apposita intesa in sede regionale che permetta l'adozione di un modello unico di tesserino di riconoscimento valido per tutto il territorio del Veneto.

Art. 5 BANCA DATI ENTI BILATERALI

Le Parti Sociali Territoriali confermano l'impegno per la creazione di una Banca dati comune ai 2 Enti Bilaterali (Cassa Edile ed Ente Unico per la formazione e sicurezza Centro Edile "A. Palladio") volta a consentire il controllo e monitoraggio sulla corretta iscrizione e movimentazione all'interno dell'intero sistema della bilateralità territoriale del personale che risulta in forza alle imprese iscritte presso uno qualsiasi dei due Enti bilaterali, in modo da permettere a ciascun Ente di poter meglio esplicitare la sua attività istituzionale di supporto alle singole imprese e relative maestranze.

Le informazioni, che non rivestano contenuti sensibili personali, contenute in tale banca dati, che dovrà essere allocata presso la Cassa Edile di Vicenza, saranno sottoposte alla valutazione dei Comitati di gestione e/o Consigli di Amministrazione di ciascuno dei 2 Enti.

La stessa banca dati dovrà essere predisposta in modo da permettere, quando reso attivo e disponibile, il collegamento in rete e lo scambio di dati con analoghe banche dati e server regionali che fossero costituite dalle parti a livello regionale e/o nazionale per le medesime finalità.


4

ART.6 - BORSA LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le Parti Sociali Territoriali si richiamano integralmente agli impegni ed obiettivi sul tema indicati nei Protocolli Regionali sottoscritti da ANCE Veneto e Feneal -UIL, Filca - CISL e Fillea – CGIL del Veneto relativi alla sperimentazione del Progetto "Borsa Lavoro" inteso quale "strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l'intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata".

In tale ambito aderiscono alla creazione di un "database" a livello regionale, realizzato attraverso un apposito sistema informatico promosso dalle parti, dove potranno essere inseriti i profili professionali di tutti lavoratori, sia impiegati che operai che, a motivo della crisi che ha investito il settore, abbiano perso il posto di lavoro e siano alla ricerca di un reimpiego presso aziende edili.

Tale "database", sarà localmente messo a disposizione dell'Ente Unico per la formazione e sicurezza per il comparto edile per la Provincia di Vicenza Centro Edile "A. Palladio" per estrarne i profili di interesse.

Le imprese interessate potranno rivolgersi allo stesso Centro per chiedere percorsi formativi mirati, auspicabilmente definiti in forma comune tra la rete delle Scuole Edili del Veneto, per colmare eventuali fabbisogni di riqualificazione professionale che appaiano necessari per il reinserimento presso le imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Vicenza dei profili prescelti.

Tali percorsi potranno essere svolti anche con il supporto e la collaborazione, tramite apposite convenzioni, della rete formativa facente capo all'Amministrazione Provinciale di Vicenza.

In tale ottica verrà valorizzato il ruolo anche del Centro Edile "A. Palladio" per la certificazione, tramite lo strumento del libretto formativo già attivato dallo stesso Centro, della professionalità e del bilancio delle competenze possedute, come azione propedeutica alla gestione della stessa Borsa lavoro.

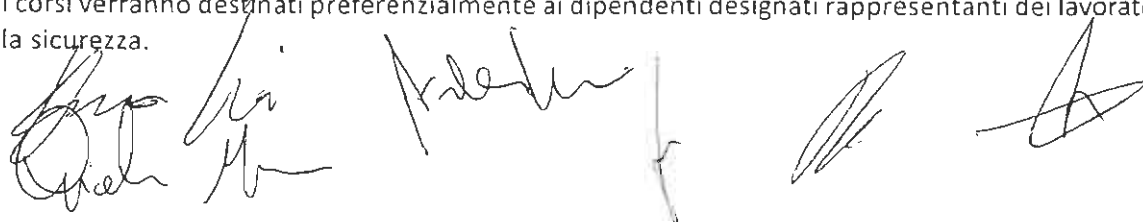
ART. 7 - FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Le Parti Sociali Territoriali riconfermano che la formazione e l'addestramento in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sono componente inscindibile del miglioramento culturale e professionale delle maestranze edili.

In coerenza con tale premessa impegnano il Centro Edile "A. Palladio" ad elaborare ogni attività di formazione relativa alla diffusione e miglioramento della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, per la predisposizione su base semestrale/annuale di un programma mirato di corsi rivolti ai lavoratori delle aziende edili che sarà portato a conoscenza delle parti sociali territoriali.

Varrà al riguardo tutto quanto previsto al punto B) dell'art. 90 del vigente c.c.n.l. Edilizia industriale, fatta eccezione per quanto concerne l'allocazione dei corsi e la loro previsione nell'ambito dell'ordinamento scolastico.

I corsi verranno destinati preferenzialmente ai dipendenti designati rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.



ART. 8 - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE INFORTUNI E DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO EDILI

Le Parti Sociali Territoriali considerano impegno irrinunciabile ed elemento di qualificazione delle imprese del settore la promozione ed attuazione di concrete iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della prevenzione infortuni e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Individuano pertanto nell'Ente Unico per la formazione e sicurezza per il comparto edile per la provincia di Vicenza Centro Edile "A. Palladio" la struttura essenziale per il conseguimento di tali risultati ed intendono consolidare la sua attività e darvi veste maggiormente organica, nel rispetto dei programmi di formazione che verranno elaborati in sede nazionale dagli organismi paritetici ed in particolare dal Formedil.

Il Centro Edile "A. Palladio", entro il mese di gennaio di ciascun anno della sua attività, elaborerà un progetto globale di iniziative sul quale misurare l'effettiva realizzazione dei propri obiettivi, dando in ordine a ciò informazione alle parti stipulanti.

Tali iniziative potranno prevedere anche il coinvolgimento dei Servizi SPISAL delle ASL della provincia. Per lo svolgimento della propria attività il Centro Edile "A. Palladio" si avvarrà di consulenti tecnici esterni di comune gradimento delle parti e comprovata professionalità.

Numero, incarichi e limiti anche economici d'intervento dovranno essere definiti congiuntamente in sede di Consiglio di Amministrazione del Centro Edile "A. Palladio".

Le Parti Sociali Territoriali verificheranno la possibilità di potenziare ulteriormente l'organico dei tecnici a disposizione del Centro Edile "A. Palladio", attivando in collaborazione con gli SPISAL della provincia percorsi formativi mirati all'addestramento di consulenti che utilizzino tecniche di intervento in cantiere conformi agli indirizzi adottati dagli stessi SPISAL nella loro attività di vigilanza istituzionale.

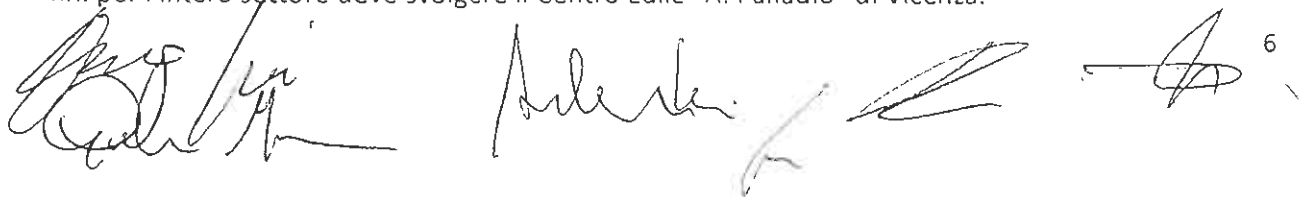
Le parti stipulanti demandano ai propri rappresentanti presso il Centro Edile "A. Palladio" di verificare la regolarità dei flussi di finanziamento riscossi tramite la Cassa Edile di Vicenza.

Nel corso della vigenza del presente accordo le parti si incontreranno per verificare l'adeguatezza del contributo di finanziamento in relazione anche al rapporto realizzatosi tra risorse impiegate e risorse disponibili.

In tale quadro, le parti riconoscono negli Enti Unici per la formazione e la sicurezza la struttura fondamentale per l'attuazione nei territori provinciali delle politiche della sicurezza e di svolgimento dell'attività di prevenzione, consulenza, formazione e informazione sulle tematiche della sicurezza per le maestranze, e per le imprese e per i preposti.

ART. 9 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le Parti Sociali Territoriali confermano il comune convincimento circa l'importanza della formazione professionale per i lavoratori operanti o da inserire nel settore ed il ruolo fondamentale che a tali fini per l'intero settore deve svolgere il Centro Edile "A. Palladio" di Vicenza.



6

A tale proposito le parti indirizzano il Consiglio di Amministrazione del Centro Edile ad organizzare corsi specificatamente rivolti alla formazione degli apprendisti, dei lavoratori somministrati e del personale extracomunitario.

Al fine di favorire la più estesa partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione e/o aggiornamento professionale (in particolare quelli promossi dal Centro Edile "A. Palladio") le parti convengono che ove le aziende comandino i lavoratori, fuori dell'orario di lavoro e/o nella giornata del sabato, alla frequenza di tali corsi, per le ore di frequenza svolte in orario extralavorativo e debitamente certificate venga riconosciuta ai lavoratori un'indennità di partecipazione e nel limite massimo di 32 ore annue.

Le Parti Sociali Territoriali convengono che, poiché la quantificazione di tale indennità è stata effettuata dalle parti in modo omnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza essa non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere e su di essa non venga computata per il personale operaio la percentuale di cui all'art. 18 regolamentazione operai del vigente c.c.n.l. industria edile, tenendo conto che per tale personale le parti hanno già tenuto conto dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui né tale indennità avrà incidenza sul T.F.R. ex art. 2120 2° comma c.c.

Resta inoltre fermo che il tempo di frequenza dei corsi in orario sia lavorativo che extralavorativo non è da considerarsi lavoro effettivo a nessun effetto di legge e/o di contratto e non è pertanto utile al raggiungimento dell'orario massimo giornaliero e settimanale di legge e di contratto.

Le Parti Sociali Territoriali riconoscono al Formedil la funzione di coordinamento dell'attività svolta dagli Istituti di formazione ed addestramento professionale e ritengono utile, anche a livello regionale, ogni forma di armonizzazione tra i vari Enti Unici per la formazione e sicurezza che possa favorire la più elevata qualificazione professionale delle maestranze.

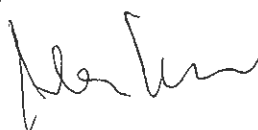
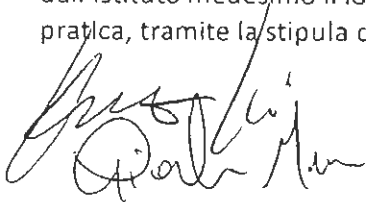
Il contributo di cui all'art. 91 del c.c.n.l. 19 aprile 2010 e smi resta fissato nella misura dello 0,50%, riscosso tramite la Cassa Edile di Vicenza da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del contratto stesso, riservandosi le parti di deliberare, previo accordo, l'eventuale modifica di tale misura di contribuzione in rapporto alle effettive esigenze ed iniziative di formazione professionale che le parti congiuntamente ritenessero necessarie.

ART. 10 - MULTE DISCIPLINARI

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento del danno, applicate a norma dell'art. 99 del c.c.n.l. 19 aprile 2010 è devoluto a favore della Cassa Edile o dell'Ente Unico per la formazione e sicurezza Centro per la formazione professionale delle maestranze edili ed affini "A. Palladio".

ART. 11 - ANTICIPO INDENNITÀ INAIL

Per gli infortuni sul lavoro avvenuti in azienda e /o in cantiere l'azienda corrisponderà, alla scadenza dei singoli periodi di paga, l'indennità di infortunio a carico dell'INAIL a condizione che dette anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito dall'Istituto medesimo il loro sollecito rimborso, in ogni caso non oltre i 60 giorni dalla chiusura della pratica, tramite la stipula della convenzione prevista dall'art. 70 del T.U. n. 1124/65.



L'erogazione in via anticipata dell'indennità avverrà a condizione che l'infortunio sia riconosciuto dall'INAIL.

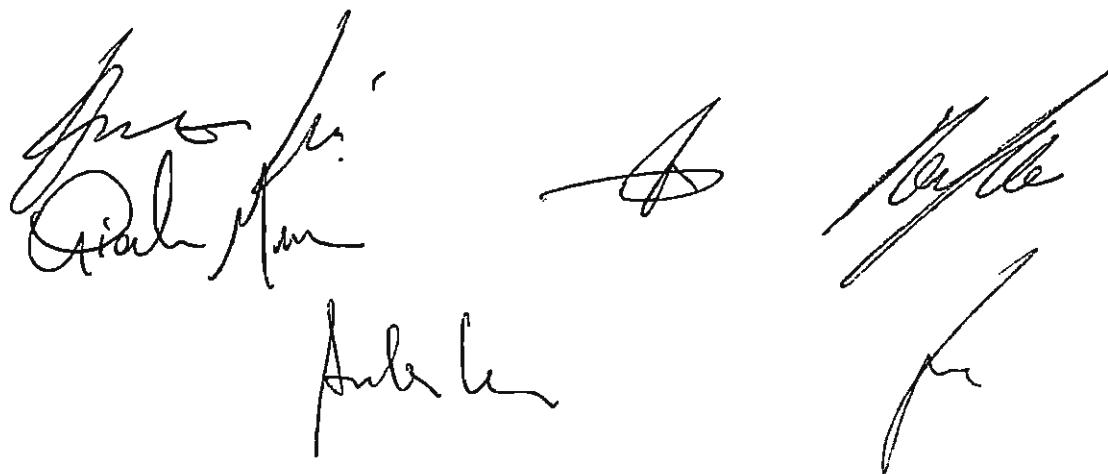
L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui l'erogazione dell'indennità da parte dell'INAIL non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.

ART. 12 - ANAGRAFE RLS

in attuazione delle indicazioni contenute nei Protocolli regionali sottoscritti da ANCE VENETO e FENEAL -UIL , FILCA - CISL E FILLEA – CGIL del VENETO le Parti Sociali Territoriali convengono che l'anagrafe provinciale degli RLS eletti nelle singole imprese edili sia costituita presso l'Ente unico per la formazione e sicurezza Centro Edile "A. Palladio" di Vicenza.

Tale anagrafe sarà alimentata dalle segnalazioni relative alla elezione degli rls aziendali che dovranno essere effettuate dalle singole imprese edili eventualmente interessate.

Al Centro Edile "A. Palladio" perverranno altresì gli eventuali verbali e richieste di consulenza degli stessi RLS relative all'attuazione/implementazione delle procedure ed iniziative in materia di sicurezza, igiene prevenzione nei cantieri e nelle strutture d'impresa così che le parti possano monitorare tali condizioni nonché adottare le iniziative valutate quali più opportune per soddisfare le esigenze manifestate dagli stessi RLS, anche sotto il profilo dell'attivazione, d'intesa ed in sinergia con il CENTRO EDILE "A. PALLADIO", delle eventuali iniziative mirate.



REGOLAMENTAZIONE OPERAI

ART. 1 - INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE

Le parti riconfermano che l'indennità territoriale di settore è definitivamente consolidata nelle misure lorde orarie di cui alla seguente tabella, comprensive degli importi dell' "Elemento Economico Territoriale" già erogato fino al 31/12/2010 e conglobato dal 1° gennaio 2011 secondo quanto previsto dall'Allegato 15 dell'Accordo di rinnovo del ccnl 19 aprile 2010

Operaio IV livello € 1,60
Operaio III livello € 1,49
Operaio II livello € 1,35
Operaio I livello € 1,17
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti (art. 6 c.c.n.l. 19 aprile 2010) € 1,05
Custodi, portinai e guardiani con alloggi (art. 6 c.c.n.l. 19 aprile 2010) 0,92

Tali misure assorbono integralmente la previgente indennità di trasporto e, fino a concorrenza, ogni eventuale ulteriore trattamento, riconosciuto anche a livello individuale o aziendale, non avente esplicito carattere di non assorbibilità ovvero connessione a specifiche mansioni.

ART. 2 – FERIE

In attuazione dell'art. 15 del c.c.n.l. del 19 aprile 2010 si concorda che nel periodo estivo, nel mese di agosto, agli operai di norma verrà concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane consecutive.

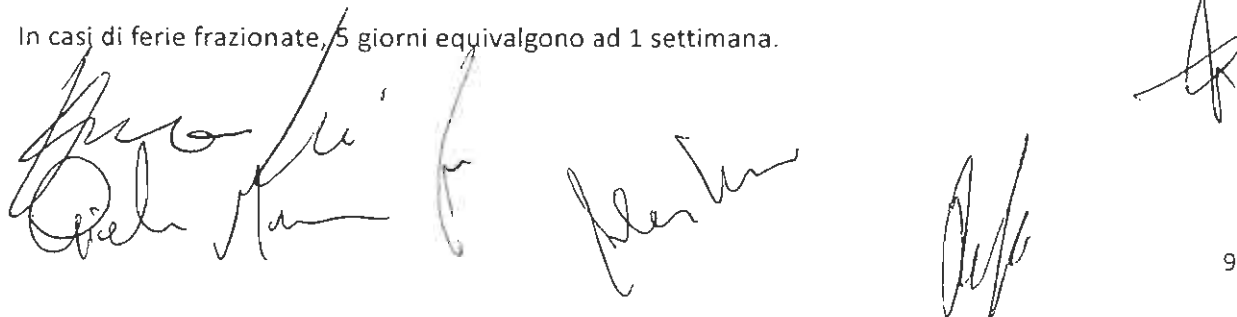
Il godimento di una terza settimana avverrà di norma nel periodo invernale.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme dell'art. 15 del c.c.n.l. 19.04.2010 e smi.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio dovranno essere godute in periodi concordati tra datore di lavoro e lavoratore; le parti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 266/2003 come modificato dal D.Lgs. 213/2004 convengono peraltro che le ferie residue debbano essere godute non oltre i 30 mesi successivi all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) di maturazione.

L'epoca delle ferie collettive sarà di massima stabilità dall'impresa, previo esame con le R.S.U. e comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno.

In casi di ferie frazionate, 5 giorni equivalgono ad 1 settimana.



ART. 3 - ORARIO DI LAVORO - PERIODO DI RIFERIMENTO PER OPERAI ART.4 DLGS 66/2003 e smi

Le Parti Sociali Territoriali convengono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del D.lgs. 66/2003, che il periodo di riferimento di cui all'art. 4 comma 3 del D.lgs. 66/2003, sia fissato per il personale operaio di cantiere in dodici mesi, a fronte della fisiologica complessità di organizzazione del lavoro edile caratterizzata da non uniformità di distribuzione della prestazione lavorativa in quanto condizionata da fattori non predeterminabili quali gli eventi metereologici e le varianti di intervento richieste in corso d'opera dalla committenza sia pubblica che privata; confermano altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2007 tale periodo di riferimento di 12 mesi coincide con il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno solare.

ART.4 - PREMIO INCENTIVANTE PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO AL SABATO

Le Parti Sociali Territoriali confermano che il premio incentivante per lavoro straordinario prestato al sabato, quale disciplinato dall'ART.3 ORARIO DI LAVORO del CCPL per la Provincia di Vicenza 27/10/2006 e smi, continui ad essere erogato, secondo le modalità già in essere e richiamate nell'Allegato al presente articolo, dalle imprese che lo abbiano continuativamente corrisposto al personale operaio alla data del 30 settembre 2017.

Resta inteso che tale premio incentivante potrà essere corrisposto anche dalle imprese, diverse da quelle richiamate al capoverso precedente, anche tramite apposite intese definite in sede aziendale con le RSU o, in assenza di queste, con le Organizzazioni Sindacali Territoriali.

ALLEGATO ART.3 CCPL 27/10/2016 E SMI (STRALCIO)

....omissis...

Il premio verrà erogato, al lordo delle ritenute di legge, a condizione che l'operaio abbia svolto prestazione lavorativa nelle giornate del sabato per non meno di 4 ore giornaliere e per almeno 1 sabato nel corso del singolo periodo di paga e sarà regolamentata secondo la seguente tabella:

- a) al raggiungimento della quarta ora sarà corrisposto un premio non inferiore a € 1,00 per ogni ora.

Esempio: $(4 \times 1) = 4$;

- b) dalla quinta al raggiungimento della ottava ora sarà corrisposto un premio non inferiore a € 2,00 per ogni ora eccedente le prime 4.

Esempio: $(4 \times 2) = 8$;

- c) dalla nona al raggiungimento della sedicesima ora sarà corrisposto un premio non inferiore a € 4,00 per ogni ora eccedente le prime 8.

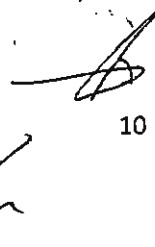
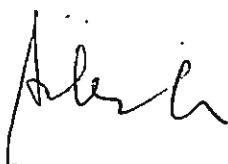
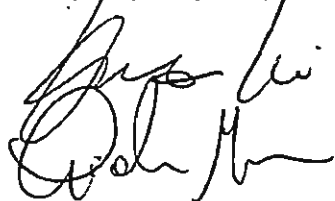
Esempio: $(8 \times 4) = 32$;

- d) dalla diciassettesima al raggiungimento della ventiquattresima ora sarà corrisposto un premio non inferiore a € 6,00 per ogni ora eccedente le prime 16.

Esempio $(8 \times 6) = 48$;

- e) dalla venticinquesima al raggiungimento della trentaduesima ora sarà corrisposto un premio non inferiore a € 8,00 per ogni ora eccedente le prime 24.

Esempio: $(8 \times 8) = 64$;



Ferma restando l'obbligo di erogazione del premio nel rispetto dei predetti importi minimi il premio potrà essere anche essere rimodulato secondo importi superiori, anche differenziati individualmente, in relazione al livello di inquadramento, all'anzianità e alla professionalità posseduta.

L'importo del premio potrà assorbire, fino a concorrenza, eventuali superminimi erogati in forma oraria e/o mensile ovvero premi aziendali collettivi erogati in forma oraria, giornaliera o mensile che siano stati riconosciuti a personale con particolari responsabilità di cantiere o adibito a particolari mansioni (capocantiere, capo - squadra, pompista, addetto centrale di betonaggio etc.) a titolo di remunerazione della disponibilità, in connessione all'incarico ricoperto, allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro e/o nella giornata del sabato, con esclusione dei superminimi riconosciuti con espressa clausola di non assorbibilità ad opera di futuri aumenti contrattuali.

Le Parti Sociali Territoriali convengono altresì che su tale premio, nell'entità come sopra definita, non deve essere computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente c.c.n.l. industria edile regolamentazione operai poiché il suo importo è stato già quantificato tenendo conto della natura omnicomprensiva di ogni incidenza.

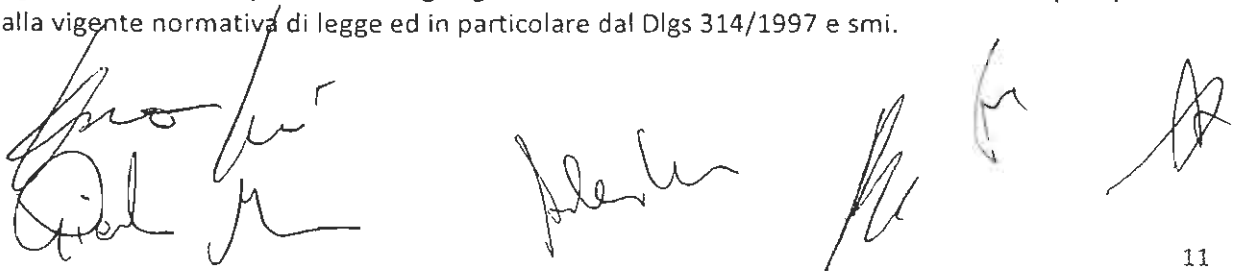
Convengono altresì di escludere l'incidenza sul T.F.R. del premio come sopra definito e quantificato ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120 - 2° comma C.C.

....omissis...

ART.5 - NOTA A VERBALE SU TRASFERITA OPERAI PARTE PRIMA- REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PADOVA TREVISO E VICENZA

ANCE VICENZA- Sezione Costruttori Edili di CONFINDUSTRIA VICENZA e Feneal -Uil , Filca -Cisl e Fillea-Cgil di Vicenza convengono ,in sede di interpretazione autentica per la provincia di Vicenza, che gli importi dei trattamenti di trasferta quali disciplinati dall'art.6 REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PADOVA TREVISO E VICENZA, per la provincia di Vicenza e per tutte le imprese aventi sede nella medesima provincia e per i lavoratori operai da essa dipendenti devono intendersi come trattamenti minimi di garanzia al di sotto dei quali non si può scendere e la cui corresponsione consente alle medesime aziende di essere considerate assolvienti agli obblighi contrattuali in materia previsti dal CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE PER LE PROVINCE DI PADOVA TREVISO E VICENZA.

Resta quindi inteso che le medesime imprese, ove ritengano ve ne siano le condizioni a livello aziendale, potranno riconoscere, a livello individuale e/o collettivo e anche in misura diversificata per livelli di inquadramento o cantieri di assegnazione , al personale operaio importi superiori di miglior favore nel rispetto delle soglie giornaliere di esenzione contributiva e fiscale quali previste dalla vigente normativa di legge ed in particolare dal Dlgs 314/1997 e smi.



ART. 6 - INDENNITÀ ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 23 del c.c.n.l. 19 maggio 2010 l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

- per i lavori eseguiti oltre i 1.200 metri sul livello del mare 11%.

La percentuale sopra riportata si calcola sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del citato c.c.n.l.

L'indennità suddetta non sarà corrisposta agli operai che risiedono nello stesso comune, nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

REGOLAMENTAZIONE IMPIEGATI

ART. 1 - PREMIO DI PRODUZIONE

Le parti riconfermano che il premio di produzione degli impiegati resta definitivamente congelato nelle misure lorde mensili in essere di seguito riportate comprensive degli importi dell' "Elemento Economico Territoriale" già erogato fino al 31/12/2010 e conglobato dal 1° gennaio 2011 secondo quanto previsto dall'Allegato 15 dell'Accordo di rinnovo del ccnl 19 aprile 2010

7° Livello € 368,37

6° Livello € 336,30

5° Livello € 279,76

4° Livello € 254,41

3° Livello € 234,00

2° Livello € 210,58

1° Livello € 180,85

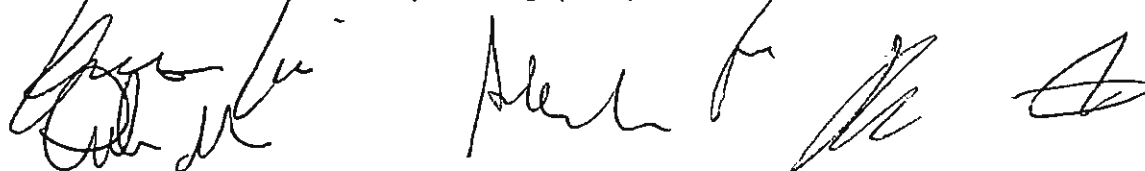
ART. 2 -- MENSA

Ai soli impiegati addetti ai cantieri temporanei si applica la normativa in materia di mensa prevista per gli operai ed impiegati dal presente contratto collettivo territoriale di lavoro PARTE PRIMA-REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PADOVA TREVISO E VICENZA L'applicazione della presente normativa esclude ogni altra erogazione per lo stesso titolo ivi compresa la preesistente indennità sostitutiva.

Eventuali indennità sostitutive già riconosciute al personale non addetto ai cantieri temporanei saranno conservate sotto forma di superminimo individuale non assorbibile esclusivamente nei confronti dei soli lavoratori che le abbiano continuativamente percepite nel periodo 1° settembre 1997 - 31 marzo 1998.

Tale superminimo decorre dal 1° maggio 1998 e viene quantificato in misura di € 11,36 (euro undicivirgolatrentasei) lordi mensili.

Tale superminimo non competerà in ragione di quota giornaliera per ogni giornata prestata in trasferta ovvero nel corso della quale venga percepita l'indennità di mensa.



ART. 3 - ORARIO DI LAVORO -PERIODO DI RIFERIMENTO PER IMPIEGATI DI CANTIERE

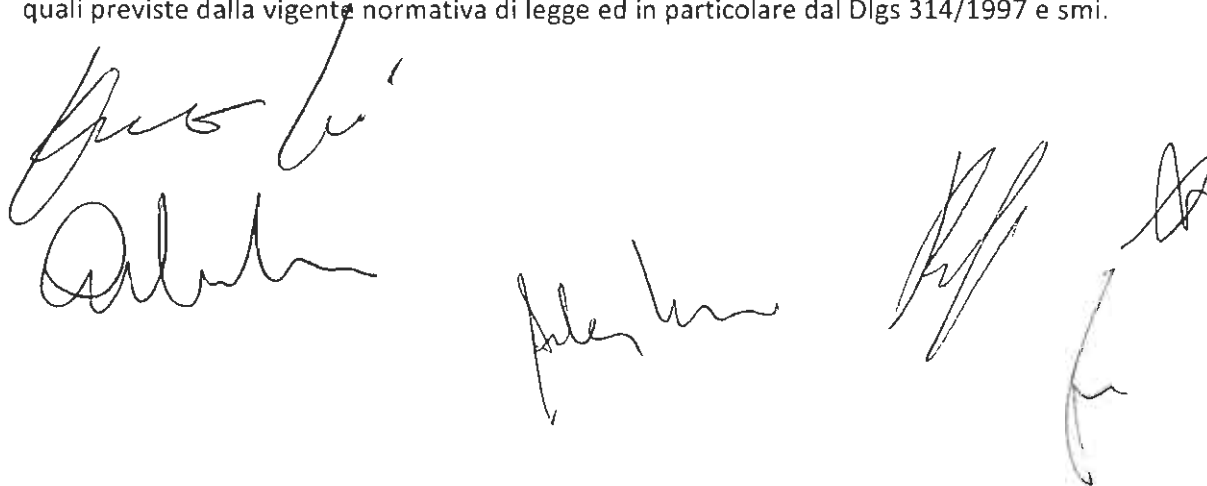
Le Parti Sociali Territoriali convengono, ai sensi di quanto previsto dall'art.4 comma 4 del D.lgs. 66/2003, che il periodo di riferimento di cui all'art. 4 comma 3 del D.lgs. 66/2003, sia fissato per il personale impiegatizio di cantiere in dodici mesi, a fronte della fisiologica complessità di organizzazione del lavoro edile caratterizzata da non uniformità di distribuzione della prestazione lavorativa in quanto condizionata da fattori non predeterminabili quali gli eventi metereologici e le varianti di intervento richieste in corso d'opera dalla committenza sia pubblica che privata; convengono altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2007 tale periodo di riferimento di 12 mesi coincida con il periodo 1° gennaio – 31dicembre di ciascun anno solare.

ART. 4 – TRASFERITA

Ferma restando la possibilità di definire, ai sensi di quanto previsto nell'art. 56 – “Regolamentazione Impiegati” - del c.c.n.l. 19 aprile 2010 e smi ,trattamenti individuali di trasferta in forma forfettaria, tenuto conto della zona di impiego e dei relativi disagi, ove le imprese intendano istituire trattamenti aziendali di trasferta per gli impiegati di cantiere potranno fare riferimento ai criteri e modalità di erogazione di tali trattamenti quali disciplinati dall'articolo 6 “Trasferta ” del presente contratto territoriale di lavoro Parte Prima REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PADOVA TREVISO e VICENZA.

Ove si adotti tale soluzione, le Parti Sociali Territoriali in sede di interpretazione autentica per la provincia di Vicenza convengono i suddetti trattamenti di trasferta devono intendersi come trattamenti minimi di garanzia al di sotto dei quali non si può scendere e la cui corresponsione consente alle medesime aziende di essere considerate assolvienti agli obblighi contrattuali in materia previsti dal CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE PER LE PROVINCE DI PADOVA TREVISO E VICENZA.

Resta quindi inteso che le medesime imprese, ove ritengano ve ne siano le condizioni a livello aziendale, potranno riconoscere, a livello individuale e/o collettivo e anche in misura diversificata per livelli di inquadramento o cantieri di assegnazione , al personale impiegatizio di cantiere importi superiori di miglior favore nel rispetto delle soglie giornaliere di esenzione contributiva e fiscale quali previste dalla vigente normativa di legge ed in particolare dal Dlgs 314/1997 e smi.



Allegato A

Verbale di intesa sindacale

Addì 31 gennaio 2017 presso la sede di Confindustria Vicenza si sono incontrati:

ANCE Vicenza- Sezione Costruttori Edili di CONFINDUSTRIA Vicenza rappresentata giusta mandato del Presidente "pro tempore" di ANCE Vicenza arch. Antonio Vescovi, dal Coordinatore dell'Area sindacale arch. Gianluca Muraro assistito da Andrea Crisci di CONFINDUSTRIA VICENZA ; e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L. di Vicenza in persona del sig. Giacomo Pirro;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzione e Affini – F.I.L.C.A. di Vicenza in persona del sig. Lorenzo D'Amico;

la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive – F.I.L.L.E.A. di Vicenza in persona del sig. Luca Rossi .

per brevità di seguito definite le Parti sociali territoriali della Provincia di Vicenza

Le Parti sociali territoriali come sopra convenute, preso atto dei contenuti dell'Accordo Quadro Sperimentale sulla Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale per le imprese iscritte alle Casse Edili industriali del Veneto sottoscritto in data 7 dicembre 2016 tra ANCE Veneto e Feneal -UIL, Filca -CISL e Fillea -CGIL del Veneto;

atteso che il summenzionato Accordo Quadro Regionale prevede che, per garantire il funzionamento dei Rappresentanti Territoriali per la sicurezza del Veneto, le Casse Edili Industriali del Veneto riversino all' Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (A.S.C.) costituita congiuntamente dalle OO.SS. Regionali, un'aliquota pari allo 0.055% della massa salari, da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31 luglio 1992 per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre), denunciata dalle singole imprese iscritte ed aderenti alle stesse Casse Edili Industriali;

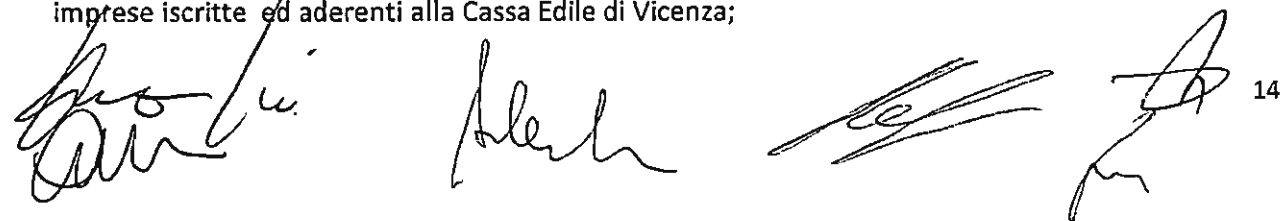
che in base al summenzionato Accordo Quadro Regionale tale aliquota di contribuzione per il finanziamento del Sistema Sicurezza (RLST) del Veneto deve essere evidenziata tra le aliquote poste a carico delle imprese e dovute alle Casse Edili del Veneto;

che la medesima aliquota deve inoltre , sempre in base al summenzionato Accordo Quadro Regionale, essere costituita tramite riduzione in pari misura di altre contribuzioni già dovute alle stesse Casse Edili ed individuate con apposite intese sottoscritte dalle singole Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto e dalle OO.SS. provinciali;

che il summenzionato Accordo Quadro Regionale prevede altresì che i suoi contenuti siano recepiti senza modifiche dalle Parti Sociali Territoriali delle singole Province del Veneto;

tutto quanto sopra premesso convengono quanto segue

1) A decorrere dal periodo di contribuzione alla Cassa Edile di Vicenza in corso alla data del 1° aprile 2017 verrà costituita l'aliquota di contribuzione "Funzionamento A.S.C.(Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto)" pari allo 0.055% della massa salari, da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31 luglio 1992 per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre), denunciata dalle singole imprese iscritte ed aderenti alla Cassa Edile di Vicenza;



14

2) Con pari decorrenza dal periodo di contribuzione alla Cassa Edile di Vicenza in corso alla data del 1° aprile 2017 l'aliquota di contribuzione "Contributo Fondo integrativo vestiario ed assistenze varie" verrà ridotta a compensazione dall'0,15% allo 0,095%;

3) Dal periodo di contribuzione alla Cassa Edile di Vicenza in corso alla data del 1° aprile 2017 tra le contribuzioni poste a carico delle imprese dovute alla stessa Cassa Edile comparirà pertanto anche la suddetta aliquota di contribuzione "Funzionamento A.S.C.(Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto)", ferma restando altresì la rimodulazione in riduzione nei termini richiamati al capoverso precedente dell'aliquota di contribuzione "Contributo Fondo integrativo vestiario ed assistenze varie" allo 0,095%;

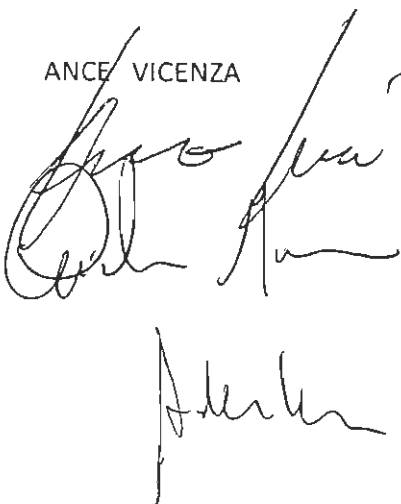
4) La Cassa Edile di Vicenza riverserà all' Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (A.S.C.) l'aliquota di contribuzione dello 0.055% destinata a garantire il funzionamento dei Rappresentanti Territoriali per la sicurezza del Veneto con le modalità e periodicità definite dal Regolamento di attuazione dell' Accordo Quadro Sperimentale sulla Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale per le imprese industriali iscritte alle Casse Edili Industriali del Veneto che ANCE Veneto e Feneal -UIL, Filca -CISL e Fillea -CGIL del Veneto nel frattempo sottoscriveranno;

5) Successivamente al 31 marzo 2019, data finale prevista di vigenza dell' Accordo Quadro Sperimentale sulla Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale per le imprese industriali iscritte alle Casse Edili Industriali del Veneto le Parti Sociali territoriali della Provincia di Vicenza oggi convenute si reincontreranno per valutare le determinazioni da adottare in relazione alle intese che ANCE Veneto e Feneal -UIL, Filca -CISL e Fillea -CGIL del Veneto converranno circa la proroga o il consolidamento del suddetto Accordo Quadro Sperimentale sulla Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale per le imprese industriali iscritte alle Casse Edili Industriali del Veneto, anche per quanto concerne i profili contributivi e loro modalità applicative che ne deriveranno per le singole Casse Edili Industriali del Veneto.

Il presente verbale di intesa viene trasmesso al Comitato di gestione della Cassa Edile di Vicenza per l'esecuzione degli adempimenti di rispettiva pertinenza.

Letto, confermato e sottoscritto

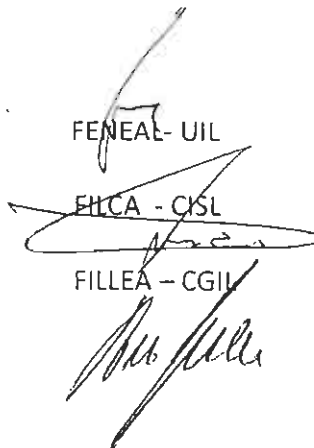
ANCE VICENZA



FENEAL- UIL

FILCA - CISL

FILLEA - CGIL



Allegato B

Verbale di intesa sindacale

Addì 31 gennaio 2017 presso la sede di Confindustria Vicenza si sono incontrati:

ANCE Vicenza- Sezione Costruttori Edili di CONFINDUSTRIA Vicenza rappresentata giusta mandato del Presidente "pro tempore" di ANCE Vicenza arch. Antonio Vescovi, dal Coordinatore dell'Area sindacale arch. Gianluca Muraro assistito da Andrea Crisci di CONFINDUSTRIA VICENZA ;e

la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L. di Vicenza in persona del sig. Giacomo Pirro;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzione e Affini – F.I.L.C.A. di Vicenza in persona del sig. Lorenzo D'Amico;

la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive – F.I.L.L.E.A. di Vicenza in persona del sig. Luca Rossi.

per brevità di seguito definite le Parti sociali territoriali della Provincia di Vicenza

Le Parti sociali territoriali dopo ampia discussione, preso atto di quanto previsto dalle Linee Guida per la determinazione ed erogazione dell'E.V.R. (Elemento Variabile della Retribuzione) per le imprese edili industriali del Veneto sottoscritte in data 7 dicembre 2016 tra ANCE Veneto e Feneal - UIL, Filca -CISL e Fillea -CGIL del Veneto;

viste altresì le previsioni contenute negli artt. 12 e 38 dell'Accordo 1° luglio 2014 per il rinnovo del c.c.n.l. Edilizia industriale

convengono quanto segue circa la determinazione ed erogazione dell'E.V.R. per l'anno 2017 da parte delle imprese aderenti ad ANCE Vicenza o comunque applicanti il ccnl edilizia industriale 1° luglio 2014:

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente c.c.n.l., edilizia industriale ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non sarà quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile di Vicenza.

A copertura economica del periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 al dicembre 2017 l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Vicenza sarà determinato, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, degli indicatori/parametri territoriali di seguito richiamati e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile per l'anno 2017 per la provincia di Vicenza , saranno utilizzati, attribuendo a ciascuno un'incidenza ponderale del 25%, i seguenti 4 indicatori/parametri territoriali:

- A) Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile Provinciale;
- B) Monte salari denunciato alla Cassa Edile Provinciale;
- C) Ore denunciate alla Cassa Edile di Vicenza;
- D) Rapporto Ore versate/Ore denunciate alla Cassa Edile di Vicenza

Le Parti sociali territoriali procederanno al raffronto dei suddetti indicatori/parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione del triennio di riferimento 2016/2014 con quello immediatamente precedente 2015/2013.

Ai fini della predetta verifica il triennio di riferimento 2016/2014 e quello immediatamente precedente 2015/2013 sono composti di anni esercizio Cassa Edile di Vicenza (1° ottobre – 30 settembre anno solare successivo).

Quanto sopra atteso che, ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni di esercizio della Cassa Edile di Vicenza l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni di esercizio della Cassa Edile di Vicenza precedenti all'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri sopra richiamati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, sulla base degli indicatori/parametri messi a disposizione dalla Cassa Edile di Vicenza l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale sarà riconosciuto e determinato solo qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva di almeno due degli indicatori/parametri sopra considerati.

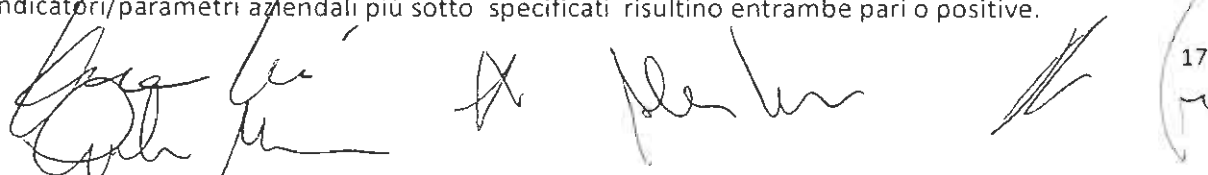
L'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti impiegati ed operai, nella misura oraria massima corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° luglio 2014 divisi per il coefficiente 173 per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 fino a tutto il 31 dicembre 2017, qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori/parametri considerati. Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tutti gli indicatori/parametri considerati, ma dovesse comunque risultare pari o positiva per almeno due degli stessi, il predetto importo orario verrà ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulterà una variazione pari e/o positiva, quindi in misura non inferiore al 50%, pari quindi al 2% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° luglio 2014 divisi per il coefficiente 173.

Le Parti sociali provinciali si incontreranno entro il mese di marzo 2017 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Vicenza per l'anno 2017, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 dell'Accordo di rinnovo del c.c.n.l. 1° luglio 2014.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), quale determinato in via definitiva a livello provinciale, sarà quantificato in quote orarie.

Le Parti sociali provinciali comunicheranno, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Vicenza l'importo orario effettivamente erogabile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) commisurato ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate, quale determinato in via definitiva per la provincia di Vicenza.

Il predetto importo orario dell'EVR come sopra determinato e verificato erogabile per la provincia di Vicenza sarà poi corrisposto a livello aziendale dalla singola impresa, qualora, così come previsto dall'Accordo di rinnovo 1° luglio 2014 del ccnl edilizia industriale, le variazioni dei due indicatori/parametri aziendali più sotto specificati risultino entrambe pari o positive.



17

Ai fini di cui sopra l'impresa procederà al calcolo dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:

- a) ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Vicenza, mettendo a tal fine a raffronto i dati denunciati alle Casse Edili relativi agli esercizi 2016, 2015 e 2014 con i dati denunciati alle Casse Edili relativi agli esercizi 2015, 2014 e 2013;

- b) volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, mettendo a tal fine a raffronto i dati relativi al volume di affari IVA denunciato per gli anni solari (1° gennaio - 31 dicembre) 2016, 2015 e 2014 con i dati relativi al volume di affari IVA denunciato per gli anni solari (1° gennaio - 31 dicembre) 2015, 2014 e 2013.

Per l'impresa che operi con soli impiegati il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

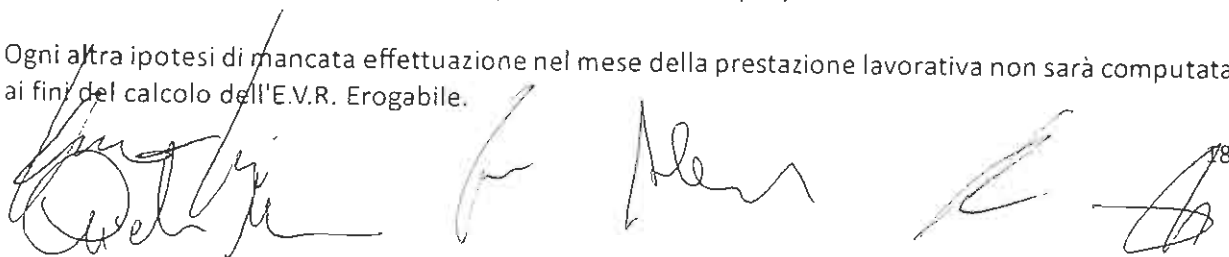
All'esito del predetto confronto, l'azienda:

- a) corrisponderà, con decorrenza 1° gennaio 2017 e per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura determinata in via definitiva a livello provinciale e commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie ed equiparate, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;
- b) corrisponderà, con decorrenza 1° gennaio 2017 e per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017 gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura dell'1,2% dei minimi di paga mensili in vigore al 1° luglio 2014 più il 50% dell'importo percentuale dell'E.V.R. determinato a livello provinciale che ecceda l'1,2% commisurati sempre ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;
- c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe negative.

Gli importi dell'E.V.R. verificati come effettivamente erogabili in quota oraria a livello aziendale per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 saranno corrisposti a consuntivo in un'unica soluzione unitamente alle retribuzioni del mese di gennaio 2018 e saranno comunque sempre commisurati alle ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate fino ad un massimo di 173 ore mensili per singolo mese. Ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile alle ore ordinarie effettivamente lavorate verranno equiparate esclusivamente:

- A) ore di fruizione nel mese dei permessi L. 104/92;
- B) ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;
- C) ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali;
- D) ore di congedo per maternità e paternità;
- E) ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. 300/70;

Ogni altra ipotesi di mancata effettuazione nel mese della prestazione lavorativa non sarà computata ai fini del calcolo dell'E.V.R. Erogabile.



In caso di orario a part-time saranno computate, ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile, come ore effettivamente lavorate anche le ore prestate in forza di clausole elastiche.

Resta fermo che gli importi dell'E.V.R. che verranno erogati a livello aziendale non incideranno su gratifica natalizia per gli operai e su tredicesima, premio annuo e premio di fedeltà per gli impiegati. Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale verrà attivata la seguente procedura:

- a) l'impresa renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile provinciale, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;
- b) la suddetta Associazione e/o la predetta Cassa Edile informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale per l'anno 2017:

- le imprese costitutesi nel 2013 effettueranno la comparazione per il biennio 2016/2015 con quello immediatamente precedente 2015/2014.
- Le imprese costitutesi nel 2014 effettueranno la comparazione per l'anno 2016 con quello immediatamente precedente 2015.
- Le imprese di nuova costituzione nel 2015 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura oraria determinata in via definitiva a livello provinciale, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile provinciale relativamente all'anno di costituzione.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di decorrenza a livello provinciale della corresponsione dell'EVR (quindi per l'anno 2017 dopo il 1° gennaio 2017) l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) sarà commisurato alle ore ordinarie lavorate ed equiparate nel mese. Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.

Le Parti Sociali Territoriali si riservano infine di constatare e comunicare, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Vicenza, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), da attribuire per l'anno 2017 agli apprendisti in forza dal 1° gennaio 2017 in relazione alla regolamentazione della retribuzione per detto personale che sarà convenuta tra le Parti Sociali Nazionali nel rispetto di quanto previsto dall'art.42 comma 5 lettera b) del Dlgs 81/2015.

Le Parti Sociali Territoriali procederanno ad armonizzare la disciplina relativa alla determinazione ed erogazione dell'E.V.R. per la provincia di Vicenza per l'anno 2017 in relazione alle eventuali intese modificative che sopravvenissero a livello nazionale in materia e che avessero efficacia anche per il suddetto anno 2017 facendo al riguardo riferimento ad eventuali nuove Linee guida che fossero di conseguenza convenute dalle Parti Sociali Regionali.

